

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 208

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

(Parere ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D99/20

Roma, 2 novembre 2020

Ona P. Alberti

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Ona P. Alberti

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0010847 P-

del 02/11/2020



30249153

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo

MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI

MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Legislativo

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (2 novembre 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

42

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E DELLE PIANTE DA FRUTTO E DELLE ORTIVE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11 concernente delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1993, concernente il Riconoscimento del Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia, quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei Centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1994;

Vista la convenzione prot. n. 39872 del 1995 tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e il Centro per le attività vivaistiche CIVI-Italia per l'affidamento di taluni aspetti della gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993, n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi pubblicato sul supplemento ordinario n. 112 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 2 giugno 1997;



Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 22 agosto 2003, n. 138;

Visto il regolamento n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5;

Visto il decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 13 agosto 2012;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;



Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 10 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 relativo all'istituzione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, nonché della registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 21986, recante le modalità di presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 191 del 17 agosto 2017;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 25 maggio 2019;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;



Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2020, n. 10286, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 7 aprile 2020;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2020, n. 16015, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione del 11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 6 luglio 2020;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2020, n. 22191, relativo al riconoscimento del CIVI-Italia quale soggetto gestore nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;

Considerata la necessità di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente che regola il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto, dei loro ibridi e dei loro portinnesti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante erbacee a moltiplicazione agamica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'allegato I, sezione A, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.

2. Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

3. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

4. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal Regolamento (UE) 2016/2031 e sugli atti derivati, il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "accessione": insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varietà cultivar o popolazione;
- b) "avente causa": persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costituente;
- c) "analisi": l'esame diverso dall'ispezione visiva;
- d) "candidata pianta madre di categoria "Pre-Base": una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria "Pre-Base";
- e) "categoria": i materiali di "Pre-Base", "Base", "Certificato" o i materiali CAC;



- f) "clone": una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
- g) "codice accessione": il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilità;
- h) "costitutore": la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
- i) "commercializzazione": la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
- j) "crioconservazione": la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità;
- k) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
- l) "disciplinare di produzione": una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;
- m) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
- n) "gemma": organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;
- o) "ispezione ufficiale": l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
- p) "ispezione visiva": l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
- q) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;
- r) "marza": porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;
- s) "materiali di moltiplicazione": le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;
- t) "micropropagazione": la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
- u) "moltiplicazione": la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;



- v) "partita": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;
- w) "piantine": le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;
- x) "pianta da frutto": una pianta che è destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";
- y) "pianta in fruttificazione" una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre";
- z) "pianta madre di categoria "Base": una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria "Base";
- aa) "pianta madre di categoria "Certificato": una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria "Certificato";
- bb) "pianta madre di categoria "Pre-Base": una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria "Pre-Base";
- cc) "pianta madre": una pianta identificata destinata alla propagazione;
- dd) "portinnesto": porzione di pianta sui cui è posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;
- ee) "praticamente esente da organismi nocivi": quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;
- ff) "praticamente priva di alterazioni": quando le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
- gg) "rinnovo di una pianta madre": la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
- hh) "sezione incrementale": procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantità;
- ii) "talea": porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;
- jj) "varietà": un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
- 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
 - 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
 - 3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato.



ART. 3

(Autorità nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

ART. 4

(Competenze del Servizio fitosanitario centrale)

1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per:

- a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
- b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;
- c) il coordinamento delle prove ufficiali DUS di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
- d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli dei campi madre e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, di seguito "Gruppo di lavoro permanente";
- e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
- f) le funzioni di cui all'articolo 68.

2. Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.

ART. 5

(Competenze dei Servizi fitosanitari regionali)

1. I Servizi fitosanitari regionali, ai fini del presente decreto, sono le autorità competenti per:



- a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;
- b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;
- c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;
- d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
- e) le funzioni di cui all'articolo 69;
- f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 82.

TITOLO II

REGISTRO DELLE VARIETÀ

ART. 6

(Registro nazionale)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive allo scopo di identificarle.

ART. 7

(Articolazione del Registro)

1. Il Registro nazionale di cui all'articolo 6, di seguito denominato "Registro", è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato I.

2. Il registro di cui all'articolo 6 è articolato nelle sezioni:

- a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti;
- b) Varietà di portinnesti di piante ortive.

3. Il Registro di cui al comma 1, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'allegato I, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.



4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei.

5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché ai loro ibridi, non compresi nell'allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto allegato.

6. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143.

7. All'interno del Registro di cui al presente articolo è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 2004/65 della Commissione del 14 gennaio 2004. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

ART. 8

(Informazioni contenute nel Registro)

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

- a) la specie di appartenenza della varietà;
- b) la denominazione della varietà;
- c) eventuali marchi commerciali registrati;
- d) eventuali sinonimi;
- e) il costituente, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
- f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- g) l'indicazione "descrizione ufficiale" o "descrizione ufficialmente riconosciuta" o "in corso di registrazione";
- h) l'utilizzo;
- i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
- j) la data di scadenza della registrazione;
- k) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria o numero della domanda;
- l) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria o della domanda;



m) l'eventuale clone sanitario;

n) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

o) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l'accessione di cui alla lettera n);

p) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

ART. 9

(Domanda di registrazione di una varietà)

1. Il costituente, l'avente causa o il rappresentante designato, per l'iscrizione di una varietà nel Registro delle varietà, presenta una domanda contenente le informazioni di cui all'allegato III e secondo le modalità ivi stabilite.

2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 la domanda può essere presentata da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione.

3. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui è necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione.

4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varietà;

b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94;

c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costituente, o dell'avente causa quando diverso dal costituente, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà e l'azienda dove la varietà è mantenuta con stato sanitario noto;

f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;



g) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà;

i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;

l) elenco degli allegati.

5. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali;

d) qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale;

e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varietà, nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

f) se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.

ART. 10

(Requisiti delle varietà)

1. Una varietà può essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

b) è comunemente nota. Una varietà è considerata comunemente nota se:

1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro;



2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a);

3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale.

c) è distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'articolo 11. Una varietà è considerata:

1) "distinguibile" se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9;

2) "omogenea" se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

3) "stabile" se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

2. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

3. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione sono destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

ART. 11

(Esecuzione delle prove di coltivazione)

1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonché delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento.

2. Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare:



a) i "Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità" (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli;

b) le "Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità" dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida;

c) le disposizioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale.

4. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonché l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

5. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora è documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c).

6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

ART. 12

(Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione)

1. In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministero con proprio provvedimento, di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.

3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 del presente decreto determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.

ART. 13

(Iscrizione al Registro)



1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,.
2. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.
3. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

ART. 14

(Periodo di validità della registrazione di una varietà)

1. L'iscrizione di una varietà al Registro ha una durata di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b).
2. La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b), purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. Il costituente della varietà o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varietà.
3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni ivi indicate.
4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile, nonché per qualunque altro interesse generale.
5. Una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora:
 - a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
 - b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata;
 - c) il richiedente ne faccia richiesta;



d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

6. In caso di ritiro o respingimento della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varietà dal Registro.

ART. 15

(Notifiche)

1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

ART. 16

(Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive)

1. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

TITOLO III

REGISTRO DEI FORNITORI

CAPO I

Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto

ART. 17

(Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)



1. I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del Regolamento 2016/2031.

2. Con provvedimento del Ministro, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di cui al comma 1.

3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

4. Il fornitore registrato deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto all'allegato II, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;

c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera f) nonché dei relativi documenti;

d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di cui all'articolo 23, comma 5, di ogni varietà per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione;

e) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:

1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

3) l'ubicazione e il numero di piante;

4) il piano ed il metodo di coltivazione;

5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;

6) le operazioni di raccolta;

7) le operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto;

8) l'igiene;

9) l'amministrazione.



f) Mettere in atto un sistema di tracciabilità, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attività di controllo dei punti critici previsti alla lettera e) e se necessario le informazioni riguardanti:

1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi;

2) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

3) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;

g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;

h) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario regionale;

i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale;

l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.

5. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

CAPO II

Fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive

ART. 18

(Requisiti ed obblighi dei fornitori)

1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s), devono essere registrati nel RUOP in conformità all'articolo 17.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono:



a) rendersi personalmente disponibili o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti, per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera i) nonché dei relativi documenti;

d) individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:

1) la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

2) la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

3) il piano ed il metodo di coltivazione;

4) le cure colturali generali;

5) le operazioni di moltiplicazione;

6) le operazioni di raccolta;

7) l'igiene;

8) i trattamenti;

9) l'imballaggio;

10) l'immagazzinamento;

11) il trasporto;

12) l'amministrazione;

e) mettere in atto un sistema di tracciabilità che consenta la registrazione delle seguenti informazioni:

1) le informazioni sul controllo di cui alla lettera d);

2) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

3) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

4) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

5) altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;



f) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio ritenuto idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale;

g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

h) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

i) registrare e conservare per almeno tre anni tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonché quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;

l) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

m) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario nazionale.

3. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

4. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilità delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

ART. 19

(Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che sono osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applica costantemente i metodi di controllo dei punti critici di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.



3. Nel caso in cui il fornitore durante il processo produttivo debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni sono stati prelevati durante le idonee fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita;

b) i campioni vengono prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengono prelevati da persone competenti.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinché i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio onde accertare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

TITOLO IV

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO, DELLE PIANTE DA FRUTTO E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORTIVE

ART. 20

(Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante)

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I, sezione A, devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) materiali di categoria "Pre-Base" e come tali:

1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione dagli organismi nocivi;

2) destinati alla produzione di materiali di categoria "Base" o "Certificato" diversi dalle piante da frutto;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali "Pre-Base", adottati ai sensi dell'articolo 25;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

b) materiali di categoria "Base" e come tali:

1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione dagli organismi nocivi;

2) destinati alla produzione di materiali di categoria "Certificato";



3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria "Base", adottati ai sensi dell'articolo 36;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

c) "materiali di categoria "Certificato":

1) le piante da frutto e i materiali di moltiplicazione:

1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria "Base" o da materiali "Pre-Base" o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di categoria "Base" o "Certificato" di portainnesto;

1.2) destinati alla produzione di piante da frutto;

1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria "Certificato", adottati ai sensi dell'articolo 42;

1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.

3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.

4. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformità all'articolo 54.

5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non sono distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore.

6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

CAPO I

Certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base"

ART. 21

(Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri)

1. La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base" si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici



che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Scopi di questa fase sono:

- a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri di categoria "Pre-Base";
- b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria "Pre-Base";
- c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di categoria "Pre-Base", come previsto all'articolo 23, comma 8.

3. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono avanzare richiesta, di cui all'allegato V, al Ministero per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato IV.

5. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP deve essere comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attività di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varietà di libera moltiplicazione, può provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle.

6. I CCP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.

7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

ART. 22

(Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione)

1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) devono:

- a) essere dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato IV;
- b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;



c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

2. Il CCP decade dalle sue funzioni se:

- a) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
- b) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

ART. 23

(Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria "Pre-Base")

1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria "Pre-Base" il costituente o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale mediante posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda, di cui all'allegato VI, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale del costituente o avente causa;
- b) indirizzo della sede legale del costituente o dell'avente causa;
- c) recapito di posta elettronica e telefonico del costituente o avente causa;
- d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia conservata la candidata pianta madre di categoria "Pre-Base";
- e) riferimento alla varietà.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
- b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di categoria "Pre-Base" e al soggetto responsabile;
- c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari;
- d) dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria "Pre-Base" se essa è conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente comma. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonché ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54.



5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di categoria "Pre-Base" alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
- b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'articolo 9;
- c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;
- d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un Registro nazionale.

6. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.

7. Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di categoria "Pre-Base" è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria "Base" o "Certificato" e non sono commercializzati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato". Qualora la varietà in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.

8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di "Pre-Base". Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di "Pre-Base" e dai materiali di "Pre-Base". Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

ART. 24

(Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà)

1. Per chiedere l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di categoria "Pre-Base" il costitutore o suo avente causa o in assenza di questi il soggetto che ne fa richiesta presenta opportuna domanda ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.

2. Il Servizio fitosanitario centrale accetta un portinnesto come pianta madre di categoria "Pre-Base" se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli 28, 29, 30 e 31. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonché ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 54.

3. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.



ART. 25

(Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base")

1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di categoria "Pre-Base" presentando specifica richiesta, di cui all'allegato VII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. La domanda, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo della sede legale del richiedente;
- c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
- d) riferimento della varietà;
- e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria "Pre-Base";
- f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

3. I materiali di categoria "Pre-Base" sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'articolo 32 o 33;
- b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 27;
- c) sono conservati a norma dell'articolo 28;
- d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;
- e) sono conformi all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni.

4. La pianta madre di cui al comma 3, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 23 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33;

5. Qualora una pianta madre di categoria "Pre-Base" o i materiali di categoria "Pre-Base" non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria "Pre-Base" e gli altri materiali di categoria "Pre-Base". La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria "Base", "Certificato" o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.



ART. 26

(Requisiti per la certificazione come materiali di categoria "Pre-Base" di portinnesti non appartenenti a una varietà)

1. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'articolo 25 commi 1, 2 e 3, come materiale di categoria "Pre-Base" e se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:

a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;

b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;

c) è conservato a norma dell'articolo 28;

d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;

e) è conforme all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni.

2. La pianta madre di cui al comma 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 24 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33.

3. Qualora un portinnesto che è una pianta madre di categoria "Pre-Base" o un materiale di categoria "Pre-Base" non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria "Pre-Base" e gli altri materiali di categoria "Pre-Base". Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria "Base", "Certificato" o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portinnesto, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

ART. 27

(Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verifica la corrispondenza delle piante madri di categoria "Pre-Base" e dei materiali di categoria "Pre-Base" alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 23, commi 4 e 5, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di categoria "Pre-Base" che ne derivano.



ART. 28

(Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" e dei materiali di categoria "Pre-Base")

1. I fornitori conservano le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria "Pre-Base" sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria "Pre-Base" nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 29, comma 1.
2. Le piante madri di categoria "Pre-Base" sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
3. Le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.
4. Le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.
5. Le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" possono essere conservati anche mediante crioconservazione.
6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria "Pre-Base" è stabilito nell'allegato II, parte 4.

ART. 29

(Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria "Pre-Base" e per le piante madri di categoria "Pre-Base" prodotte mediante rinnovo)

1. La candidata pianta madre di categoria "Pre-Base", all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e del campionamento e analisi, risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.
2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se



tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio invia i campioni ai laboratori di cui all'articolo 55, comma 1. Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmii, applicato alle candidate piante madri di categoria "Pre-Base", è un saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il Servizio fitosanitario nazionale ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.

4. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di categoria "Pre-Base" sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato II, parte 1, per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 28, commi 1 e 2.

5. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di categoria "Pre-Base" prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di categoria "Pre-Base" prodotta mediante rinnovo deve essere esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato II, parte 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di categoria "Pre-Base" deve risultare esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato.

ART. 30

(Requisiti fitosanitari per le piante madri di "Pre-Base" e per i materiali di "Pre-Base")

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di "Pre-Base" o i materiali di "Pre-Base" devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Pre-Base" o dei materiali di "Pre-Base" per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Pre-Base" o dei materiali di "Pre-Base" in questione.



4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di "Pre-Base" o i materiali di "Pre-Base" infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di "Pre-Base" e gli altri materiali di "Pre-Base" conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 3, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di "Pre-Base" e ai materiali di "Pre-Base" durante la crioconservazione.

ART. 31

(Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità)

1. In base all'ispezione visiva le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" devono risultare privi di alterazioni. L'ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

ART. 32

(Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base")

1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria "Pre-Base" accettata conformemente all'articolo 23.

2. Il fornitore può propagare una pianta madre di categoria "Pre-Base" per produrre materiali di categoria "Pre-Base".

3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.



4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria "Pre-Base" solo prima della fine del periodo di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

ART. 33

(Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base")

1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" per la produzione di altre piante madri di categoria "Pre-Base" o di materiali di categoria "Pre-Base" avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.

2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" e dei materiali di categoria "Pre-Base" si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica l'applicazione dei protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

CAPO II

Certificazione dei materiali di categoria "Base"

ART. 34

(Fase di premoltiplicazione e relativi centri)

1. La conservazione delle piante madri di categoria "Base" e la certificazione di materiali di categoria "Base" si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessità di premoltiplicazione dei materiali di categoria "Base".

3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono:

- a) la coltivazione in ambiente protetto di piante categoria "Base";
- b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria "Base".



4. In deroga al comma 3, il Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria "Base", fatte salve le condizioni di cui all'allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.

5. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta, di cui all'allegato V, al Ministero.

7. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato IV.

8. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.

9. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

ART. 35

(Obblighi dei centri di premoltiplicazione)

1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono:

a) rispettare i requisiti di cui all'allegato IV per quanto riguarda l'idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Base", nonché la loro ubicazione;

b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;

c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

2. Il CP decade dalle sue funzioni se:

a) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

b) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.



ART. 36

(Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Base")

1. I materiali di moltiplicazione di categoria "Base" e i portinnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di categoria "Base", presentando specifica richiesta, di cui all'allegato VII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
 - b) indirizzo della sede legale del richiedente;
 - c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
 - d) riferimento della varietà;
 - e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria "Base";
 - f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.
3. I materiali di categoria "Base" soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6.
4. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria "Base" o "Pre-Base". Una pianta madre di categoria "Base" soddisfa uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria "Pre-Base";
 - b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria "Base" conformemente all'articolo 40.
5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 5, e 31.
6. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
 - a) requisiti fitosanitari, come disposto all'articolo 37;
 - b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'articolo 38;
 - c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria "Base" e dei materiali di categoria "Base", come disposto all'articolo 39;
 - d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'articolo 40.
7. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria "Base", presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.



8. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria "Pre-Base" nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria "Base" e ogni riferimento ai materiali di categoria "Pre-Base" va inteso come riferimento ai materiali di categoria "Base".

9. Qualora una pianta madre di categoria "Base" o i materiali di categoria "Base" non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria "Base" e gli altri materiali di categoria "Base". La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria "Certificato" o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

10. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria "Base" o un materiale di categoria "Base" che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria "Base" e gli altri materiali di categoria "Base". Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria "Certificato" o materiale CAC, purché soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portinnesto, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

ART. 37

(Requisiti fitosanitari per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base")

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di "Base" o i materiali di "Base" risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o dei materiali di "Base" per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o dei materiali di "Base" in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.



6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di "Base" o i materiali di "Base" infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di "Base" e gli altri materiali di "Base" conformemente all'articolo 36, comma 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di "Base" e ai materiali di "Base" durante la crioconservazione.

ART. 38

(Requisiti relativi al terreno per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base")

1. Le piante madri di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria "Base" in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria "Base" o per i materiali di categoria "Base" in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

ART. 39

(Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base")



1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'allegato II, parte 4.
3. Le piante madri di categoria "Base" sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
4. Le piante madri di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

ART. 40

(Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base")

1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di "Base", coltivate a partire da materiali di "Pre-Base" ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di "Base". Le piante madri di "Base" sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di "Base" corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato IV per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria "Base", ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

CAPO III

Certificazione dei materiali di categoria "Certificato"

ART. 41

(Fase di moltiplicazione)

1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria "Certificato", si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilità di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la



protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:

- a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;
- b) la produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di categoria "Certificato".

3. La moltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono:

- a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze documentate, incaricato di interloquire con gli organismi di controllo e certificazione;
- b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
- c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura.

5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione, di cui all'allegato VIII, e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto, di cui all'allegato IX, devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.

ART. 42

(Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato")

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria "Certificato" dietro specifica domanda dell'interessato, conformemente a quanto prescritto dall'allegato IX, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo della sede legale del richiedente;



c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui è conservata la pianta madre di categoria "Certificato";

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria "Certificato" se soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria "Certificato" o di categoria superiore. Tale pianta madre soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria "Pre-Base";

b) essere ottenuta a partire da materiali di categoria "Base".

5. Le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

6. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44.

7. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria "Certificato" o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44.

8. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria "Certificato", presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44.

9. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria "Pre-Base" nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria "Pre-Base" va inteso come riferimento ai materiali di categoria "Certificato".

10. Qualora una pianta madre di categoria "Certificato" o i materiali di categoria "Certificato" non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria "Certificato". La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfano i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi a detti requisiti.



11. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria "Certificato" o un materiale di categoria "Certificato" che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria "Certificato" e gli altri materiali di categoria "Certificato". La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale portinnesto, il fornitore può adottare misure adeguate per garantire che esso è nuovamente conforme a detti requisiti.

ART. 43

(Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati)

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'allegato II, parte 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.



8. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.

ART. 44

(Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati)

1. Le piante madri di categoria "Certificato" possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento è effettuato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria "Certificato" e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al presente comma. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria "Certificato" o per il materiale di categoria "Certificato".

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato II, per il genere o la specie, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto di categoria "Certificato".

3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.

ART. 45

(Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 23, possono essere eseguiti i controlli ai fini della certificazione come materiale di categoria "Base" o materiale di categoria "Certificato", prodotto a partire da piante madri di categoria "Pre-Base" appartenenti a varietà in attesa di registrazione. Nel caso in cui i controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, diano esito positivo ai fini della relativa certificazione, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varietà al relativo Registro nazionale.



CAPO IV

Requisiti per i materiali CAC

ART. 46

(Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC)

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono qualificati di categoria Conformitas Agraria Communitatis (CAC) se:

- a) hanno identità varietale e adeguata purezza varietale;
- b) sono destinati:
 - 1) alla produzione di materiali di moltiplicazione;
 - 2) alla produzione di piante da frutto;
 - 3) alla produzione di frutti;
- c) soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità degli articoli 47 e 48;
- d) soddisfano requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.

ART. 47

(Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà)

1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
 - b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 49;
 - c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50;
 - d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:



- a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
- b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

ART. 48

(Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà)

1. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) corrispondenti alla descrizione della loro specie;
- b) conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 49;
- c) conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

- a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
- b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

ART. 49

(Corrispondenza alla descrizione della varietà)

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nel Titolo II, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
- b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una richiesta di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nel Titolo II;
- c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;
- d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 10.



2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata, in autocontrollo o dai servizi fitosanitari, periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

ART. 50

(Requisiti fitosanitari per i materiali CAC)

1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'allegato II, parte 4.
2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.
4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parti 1 e 2.
5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
6. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.

ART. 51

(Requisiti relativi alle alterazioni)

1. In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

CAPO V

Requisiti dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive



ART. 52

(Requisiti fenologici dei materiali)

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.

ART. 53

(Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive)

1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.

2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato.

3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

TITOLO V

CONTROLLI UFFICIALI

ART. 54

(Controlli Ufficiali)

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine



di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.

3. Nel corso dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio presta particolare attenzione a quanto segue:

a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno i punti critici del processo di produzione;

b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.

5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precisate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.

6. Le eventuali misure adottate a norma del comma 5 vengono revocate quando è accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

ART. 55

(Laboratori di analisi)

1. Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai "laboratori ufficiali" designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio Fitosanitario Nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

TITOLO VI

COMMERCIALIZZAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

CAPO I



Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto

ART. 56

(Condizioni generali per la commercializzazione)

1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro comunitario.

2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

- a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
- b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

5. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

6. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

- a) prove o a scopi scientifici; o
- b) lavori di selezione; oppure
- c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

7. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 6.



ART. 57

(Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio)

1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria "Certificato", sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60.
2. Ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.

ART. 58

(Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")

1. I materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato X, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al comma 5. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.
2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
 - a) la dicitura "norme e regole UE";
 - b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
 - c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;
 - d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
 - e) il numero di serie individuale;
 - f) la denominazione botanica;



g) la categoria, e per i materiali di categoria "Base" anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;

h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone, nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: "denominazione proposta" e "domanda in sospeso". In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione "PVR" (plant variety rights) subito dopo il nome;

i) l'indicazione che la varietà è stata geneticamente modificata, se del caso;

l) la dicitura "DUR" (varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;

m) la quantità;

n) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

o) l'anno di emissione;

p) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale;

q) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP;

3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana.

4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta può essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. Il colore dell'etichetta è:

a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria "Pre-Base";

b) bianco per i materiali di categoria "Base";

c) blu per i materiali di categoria "Certificato".

6. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

7. Con decreto del Ministro sono definite le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso.

ART. 59

(Documento di accompagnamento per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")



1. Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" di varietà o di categorie diverse, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 58.

2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) comprende le informazioni di cui all'articolo 58, comma 2, e quelle indicate sulla relativa etichetta;

b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

f) indica la data di rilascio del documento;

g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3. Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, è equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.

4. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 58, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

ART. 60

(Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato")

1. I materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato" se sono commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano una della seguenti prescrizioni:

a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;

b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, per "chiusura" si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i



legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.

ART. 61

(Documento del fornitore per i materiali CAC)

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai commi 2, 3 e 4, di seguito "documento del fornitore".
2. Il documento del fornitore non è simile è diverso dal documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.
3. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) la dicitura «norme e regole UE»;
 - b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;
 - c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
 - d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
 - e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
 - f) la denominazione botanica;
 - g) la dicitura «materiali CAC»;
 - h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
 - i) la data di emissione del documento.
4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.
5. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.
6. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813.



CAPO II

Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

ART. 62

(Condizioni generali per la commercializzazione)

1. Fatte salve le norme nazionali e unionali vigenti in materia fitosanitaria, le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

- a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6;
 - b) sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, che riporta le informazioni previste nell'allegato X:
 - c) fanno riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B.
2. Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.
3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:
- a) denominazione dell'azienda fornitrice;
 - b) denominazione botanica;
 - c) varietà.

4. Le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.

5. Le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

6. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante



da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

7. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in materia fitosanitaria, può essere autorizzata dal Ministero l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a:

- a) prove o a scopi scientifici; o
- b) lavori di selezione; oppure
- c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

8. Con provvedimento del Ministro sono definite le modalità di applicazione della deroga di cui al comma 7.

ART. 63

(Identificazione dei lotti e delle partite)

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

ART. 64

(Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate)

1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di piante ortive di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.

TITOLO VII

IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

CAPO I

ART. 65



(Condizioni di equivalenza)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate dal Ministro con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988.

3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

TITOLO VIII

SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

ART. 66

(Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura "Qualità vivaistica Italia".

2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dai Titoli precedenti.

3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:

- a) Servizio fitosanitario centrale;
- b) Servizi fitosanitari Regionali;
- c) Soggetto Gestore.

4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonché ogni altra specie di rilevante interesse generale.



5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonché di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.

6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 67.

ART. 67

(Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:

- a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
- b) definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
- d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
- e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;
- g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- h) definisce le modalità per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;
- i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;
- l) definisce i provvedimenti da intraprendere nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo.



2. I criteri e le modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016.

ART. 68

(Funzioni del Servizio fitosanitario centrale)

1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

- a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varietà;
- c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- d) la sorveglianza delle attività del Soggetto Gestore.

2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per il coordinamento di tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

ART. 69

(Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali)

1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attività:

- a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, e 78.
- b) la verifica dell'idoneità dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);
- c) l'attuazione delle attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
- d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione del database del sistema informatico di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d).



2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attività di controllo e qualificazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

ART. 70

(Soggetto Gestore)

1. Il Soggetto Gestore, ai fini del mantenimento del riconoscimento deve presentare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato XI, al Servizio fitosanitario centrale, e deve possedere i seguenti requisiti:

- a) coinvolgimento di soggetti interessati in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;
- b) rappresentatività a livello nazionale;
- c) esperienza nel coordinamento e gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

2. Il Soggetto Gestore deve dotarsi di un proprio regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il Ministero riconosce il soggetto gestore con specifico provvedimento sulla base del parere del Gruppo di lavoro permanente, che esamina l'istanza, il regolamento e ogni altra documentazione allegata.

4. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed al rispetto delle indicazioni del Servizio fitosanitario centrale.

ART. 71

(Funzioni del Soggetto Gestore)

1. Al Soggetto Gestore compete:

- a) la collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale per assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento della qualificazione nazionale;
- b) lo svolgimento delle attività assegnate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
- c) la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale del materiale di propagazione vegetale d'intesa con il Servizio fitosanitario nazionale;



d) la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico che assicuri l'applicazione del presente decreto, compresa la tracciabilità dei materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e che sia fruibile da tutti gli operatori del settore, secondo le indicazioni del Comitato fitosanitario nazionale;

e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività promozionali del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

f) la realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell'Unione europea o terzi;

g) l'elaborazione di una relazione annuale da inviare al Servizio fitosanitario centrale, in via preventiva e consuntiva, sulle attività svolte;

h) la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita delle etichette di qualificazione.

ART. 72

(Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

1. Il fornitore che intende aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la domanda di cui all'allegato XII, che comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale;

b) indirizzo della sede legale;

c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

d) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

e) numero di registrazione al RUOP.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dall'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.

3. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il RUOP con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

ART. 73

(Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)



1. I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'articolo 66, per l'ottenimento della qualificazione nazionale, devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonché quelli previsti dall'allegato XIII per il genere o la specie in questione.

2. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di "Pre-Base" occorre presentare specifica richiesta, corredata dalle informazioni di cui all'allegato XIV, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di "Pre-Base", su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneità.

ART. 74

(Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione sono:

a) ottenuti da materiale "Pre-Base" esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato XIII per la specie e i generi in questione;

b) conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato XIII.

2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 75, 76, 77 e 78 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato XIII e accerta altresì l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilità.

4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, secondo i piani di cui all'allegato XIII per ogni specie.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente decreto.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la non conformità del fornitore o delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone la sospensione del fornitore nell'ambito delle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

7. Gli oneri derivanti dalle attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente mediante le tariffe di cui all'articolo 83.

ART. 75



(Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, nell'ambito del presente decreto devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, per le specie o i gruppi di specie in questione.

2. Le strutture di cui al comma 1 inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale;
- b) indirizzo della sede legale;
- c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;
- e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
- f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

3. Il Servizio fitosanitario centrale verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento.

4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, nell'ambito del presente decreto devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, per le specie o i gruppi di specie in questione.

5. Le strutture di cui al comma 4 inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale;
- b) indirizzo della sede legale;
- c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;
- e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
- f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento.



7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

ART. 76

(Verifica del materiale di categoria "Pre-Base")

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta, effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo 74 per i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" secondo quanto previsto nell'allegato XIII.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda, conformemente a quanto disposto dall'allegato XV, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato XIII per le singole specie.
5. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria "Pre-Base" e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

ART. 77

(Verifica del materiale di categoria "Base")

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 74 per i materiali di moltiplicazione di categoria "Base" secondo quanto previsto nell'allegato XIII.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda, di cui all'allegato XV, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 74 per i materiali di moltiplicazione di categoria "Base" avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.



4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria "Base" prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato XIII delle singole specie.

5. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria "Base" e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) e registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

ART. 78

(Verifica del materiale di categoria "Certificato")

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 74 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria "Certificato" secondo quanto previsto nell'allegato XIII.

2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda, conformemente a quanto disposto dall'allegato XVI, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 74 dei materiali di moltiplicazione di categoria "Certificato" avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria "Certificato" e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) e registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria "Certificato" prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato XIII delle singole specie.

ART. 79

(Laboratori per la Micropropagazione)

1. La produzione in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base" è eseguita dai "laboratori di micropropagazione" dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP).

2. I laboratori di cui al comma 1 che intendono avere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base" inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.



3. I laboratori di cui comma 1 devono:

a) essere in possesso di adeguati locali:

- 1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
- 2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
- 3) camera di crescita.

b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato XIII per i generi e le specie in questione.

4. Il Ministro riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base".

5. Per la produzione in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base" i CCP e i CP possono, altresì, avvalersi di uno o più laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

6. I laboratori di micropropagazione che intendono avere il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria "Certificato", inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.

7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono:

a) essere in possesso di adeguati locali:

- 1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
- 2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
- 3) camera di crescita.

b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato XIII per i generi e le specie in questione.

8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione in vitro dei materiali di categoria "Certificato" idonei.

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

ART. 80

(Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)



1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonché di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 75, 76, 77 e 78 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), comunica l'idoneità alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette.
3. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.
4. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprende anche il Logo della Repubblica italiana e la dicitura "Qualità Vivaistica Italia".
5. L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XVII.
7. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.
8. Gli oneri derivanti dalle attività di stampa delle etichette di cui al presente articolo, sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 83.

ART. 81

(Oneri a carico del richiedente)

1. Tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e 80, sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83.
2. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 75, sono a carico del costituente o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

TITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 82



(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisca indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
3. Chiunque ometta di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
4. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
5. Il fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
6. Il fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
7. Il fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
8. Il fornitore registrato che non è in possesso di una scheda descrittiva di ogni varietà, così come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
9. Il fornitore registrato che non predispose un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
10. Il fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilità, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
11. Il fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attività svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Il fornitore registrato che non dà attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.



13. Il fornitore registrato che non garantisce l'identificabilità dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
14. Il fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
15. Chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato al RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.
16. Chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
17. Il fornitore, la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilità delle operazioni relative alla commercializzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
18. Chiunque non tenga distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
19. I soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
20. I soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
21. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
22. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
23. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
24. Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettere a) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.
25. Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo



62, comma 1, lettera b) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

26. Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 68, comma 1, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

27. Chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varietà non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

28. Chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

29. Chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

30. Chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

31. Chiunque ometta di etichettare ed identificare i materiali delle piante geneticamente modificate in conformità all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

32. Chiunque etichetta e identifica i materiali delle piante geneticamente modificate senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

33. Il fornitore che non appone le etichette secondo le modalità di cui all'articolo 80, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

34. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

35. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.

36. Una quota parte dell'importo di cui al comma 35 è destinato, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, è destinata all'attuazione delle misure di eradicazione per l'attuazione delle misure di eradicazione e gestione delle misure fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

ART.83

(Tariffe)



1. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.

2. Le

Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 84

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 85

(Disposizioni transitorie)



1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.
2. È consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di "Pre-Base", di "Base" e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva 2014/98/UE sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.
3. Fino al 30 giugno 2021 è consentita la commercializzazione sul territorio nazionale di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 10 aprile 2020.
4. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di soggetto gestore, attribuite con decreto ministeriale 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 70, comma 1.
5. Le accessioni di piante madri di "Pre-Base" riconosciute idonee ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.
6. Le strutture già riconosciute idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che soddisfino i requisiti previsti.
7. Le strutture già riconosciute idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2019, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, purché soddisfino i requisiti previsti.
8. Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà idonee come CCP e CP, ai sensi del Decreto ministeriale 23 maggio 2019, sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, purché soddisfino i requisiti previsti.

ART. 86

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
 - a) il decreto ministeriale 2 luglio 1991 n. 289 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.209 del 06-09-1991;
 - b) il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 dell'11 novembre 1993;
 - c) il decreto ministeriale 14 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 02-06-1997 - Suppl. Ordinario n. 112;



- d) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124;
- e) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124;
- f) il decreto ministeriale 4 marzo 2016, n. 5721, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.85 del 12 aprile 2016;
- g) il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.14 del 18-01-201;
- h) il decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2019 - Serie generale

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Di cui agli articoli 1, 7, 20, 56, 62

SEZIONE A - ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE FRUTTIFERI

- *Castanea sativa* Mill.
- *Citrus* L.
- *Corylus avellana* L.
- *Cydonia oblonga* Mill.
- *Ficus carica* L.
- *Fortunella* Swingle
- *Fragaria* L.
- *Juglans regia* L.
- *Malus* Mill.
- *Olea europaea* L.
- *Pistacia vera* L.
- *Poncirus* Raf.
- *Prunus amygdalus* Batsch
- *Prunus armeniaca* L.
- *Prunus avium* (L.) L.
- *Prunus cerasus* L.
- *Prunus domestica* L.
- *Prunus persica* (L.) Batsch
- *Prunus salicina* Lindley
- *Pyrus* L.
- *Ribes* L.
- *Rubus* L.



- *Vaccinium* L.

SEZIONE B - ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE ORTIVE

<i>Allium cepa</i> L.	
- gruppo <i>cepa</i>	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- gruppo <i>aggregatum</i>	scalogno
<i>Allium fistulosum</i> L.	cipolletta – tutte le varietà
<i>Allium porrum</i> L.	porro – tutte le varietà
<i>Allium sativum</i> L.	aglio – tutte le varietà
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	erba cipollina – tutte le varietà
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	cerfoglio – tutte le varietà
<i>Apium graveolens</i> L.	
- gruppo sedano	
- gruppo sedano rapa	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparago – tutte le varietà
<i>Beta vulgaris</i> L.	
- gruppo barbabietola rossa	compresa la Cheltenham beet
- gruppo bietola da foglia	bietola bianca o bietola da costa
<i>Brassica oleracea</i> L.	
- gruppo cavolo laciniato	
- gruppo cavolfiore	
- gruppo capitata	cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco
- gruppo cavoletto di Bruxelles	
- gruppo cavolo rapa	
- gruppo cavolo verza	
- gruppo broccolo	tipo calabrese e tipo a getti
- gruppo cavolo palmizio	
- gruppo tronchuda	cavolo portoghese
<i>Brassica rapa</i> L.	
- gruppo cavolo cinese	
- gruppo rapa	
<i>Capsicum annuum</i> L.	peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà
<i>Cichorium endivia</i> L.	indivia – tutte le varietà
<i>Cichorium intybus</i> L.	
- gruppo cicoria di tipo Witloof	
- gruppo cicoria da foglia	cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano
- gruppo cicoria industriale	radici
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai	cocomero – tutte le varietà
<i>Cucumis melo</i> L.	melone – tutte le varietà
<i>Cucumis sativus</i> L.	
- gruppo cetriolo	
- gruppo cetriolino	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	zucca – tutte le varietà
<i>Cucurbita pepo</i> L.	zucca, comprese la zucca comune e la zuccina patisson mature, o zuccina, compresa la zuccina patisson immatura – tutte le varietà
<i>Cynara cardunculus</i> L.	
- gruppo carciofo	
- gruppo cardo	
<i>Daucus carota</i> L.	carota e carota da foraggio – tutte le varietà
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio
- gruppo azoricum	
<i>Lactuca sativa</i> L.	lattuga – tutte le varietà



<i>Solanum lycopersicum</i> L.	pomodoro – tutte le varietà
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.	
- gruppo prezzemolo da foglia	
- gruppo prezzemolo da radici	
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	fagiolo di Spagna – tutte le varietà
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	
- gruppo fagiolo nano	
- gruppo fagiolo rampicante	
<i>Pisum sativum</i> L.	
- gruppo pisello rotondo	
- gruppo pisello rugoso	
- gruppo pisello dolce	
<i>Raphanus sativus</i> L.	
- gruppo ravanello	
- gruppo ramolaccio	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	rabarbaro – tutte le varietà
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	scorzonerà – tutte le varietà
<i>Solanum melongena</i> L.	melanzana – tutte le varietà
<i>Spinacia oleracea</i> L.	spinacio – tutte le varietà
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Lattier.	valerianella o lattughella – tutte le varietà
<i>Vicia faba</i> L.	fava – tutte le varietà
<i>Zea mais</i> L.	
- gruppo mais dolce	
- gruppo mais da pop corn	
tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati	

ALLEGATO II

Di cui agli articoli 17, 20, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 50, 58, 62

PARTE 1

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo ...

Genere o specie	ORNQ
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Funghi e oomiceti <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA] <i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN] <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM] <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Chestnut mosaic agent
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle	Funghi e oomiceti



<p><i>Poncirus Raf.</i></p>	<p><i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]</p> <p><i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]</p> <p><i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p><i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]</p>
<p><i>Corylus avellana L.</i></p>	<p>Batteri</p> <p><i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHA V]</p>
<p><i>Cydonia oblonga Mill.</i> <i>e Pyrus L.</i></p>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall [PSDMSY]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]</p> <p><i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]</p> <p><i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]</p> <p><i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]</p> <p><i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p>



	<p><i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari <i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA] <i>Psylla</i> spp. Geoffroy [IPSYLG]</p> <p>Nematodi <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<i>Ficus carica</i> L.	<p>Batteri <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]</p> <p>Funghi e oomiceti <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p>Insetti e acari <i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]</p> <p>Nematodi <i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI] <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Fig mosaic agent [FGM000]</p>
<i>Fragaria</i> L.	<p>Batteri ‘<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i>’ Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]</p> <p>Funghi e oomiceti <i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] <i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]</p>



	<p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]</p> <p><i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]</p> <p><i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</p> <p>‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris’ Lee <i>et al.</i> [PHYPPAS]</p> <p>‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense’ Davis <i>et al.</i> [PHYPAU]</p> <p>‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae’ Valiunas, Stanulius & Davis [PHYPPFG]</p> <p>‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni’ [PHYPPN]</p> <p>‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani’ Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]</p> <p>Clover phyllody phytoplasma [PHYPO3]</p> <p>Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYPT75]</p>
<i>Juglans regia</i> L.	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]</p> <p><i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p>
<i>Malus</i> Mill.	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p>



	<p><i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall [PSDMSY]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] <i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU] <i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] <i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL] <i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA] <i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA] <i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<i>Olea europaea</i> L.	<p>Batteri</p> <p><i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii</p> <p>Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]</p>



<p><i>Pistacia vera</i> L.</p>	<p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM] <i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] <i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<p><i>Prunus domestica</i> L. e <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb</p>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<p><i>Prunus armeniaca</i> L.</p>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall [PSDMSY] <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]</p> <p>Funghi e oomiceti</p>



	<p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<p><i>Prunus avium</i> L. e <i>Prunus cerasus</i> L.</p>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
<p><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus salicina</i> Lindley</p>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]</p> <p>Funghi e oomiceti</p>



	<p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p>
Ribes L.	<p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST] <i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] <i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]</p> <p>Insetti e acari</p> <p><i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI] <i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE] <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] <i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii</p> <p>Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati</p>
Rubus L.	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium</i> spp. Conn [IAGRBG] <i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]</p> <p>Insetti e acari</p>



	<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]
<i>Vaccinium L.</i>	<p>Batteri</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]</p> <p><i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]</p> <p><i>Godronia cassandrae</i> (Topospora myrtilli anamorfo) Peck [GODRCA]</p>



PARTE 2

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo ...

Genere o specie	ORNQ
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf.</p>	<p>Batteri <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]</p> <p>Funghi e oomiceti <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Citrus cristacortis agent [CSCC00] Citrus exocortis viroid [CEVD00] Citrus impietratura agent [CSI000] Citrus leaf blotch virus [CLBV00] Citrus psorosis virus [CPSV00] Citrus tristeza virus (isolati UE) [CTV000] Citrus variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]</p>
<p><i>Corylus avellana</i> L.</p>	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple mosaic virus [APMV00]</p>
<p><i>Cydonia oblonga</i> Mill.</p>	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]</p>
<p><i>Fragaria</i> L.</p>	<p>Batteri <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]</p>



	<p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]</p> <p>Nematodi</p> <p><i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii</p> <p>Arabis mosaic virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]</p>
<i>Juglans regia</i> L.	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii</p> <p>Cherry leaf roll virus [CLRV00]</p>
<i>Malus</i> Mill.	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmii</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] ‘<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>’ Seemüller & Schneider [PHYPMA] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis,</p>



	rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa
<i>Olea europaea</i> L.	<p>Funghi e oomiceti</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</p> <p>Arabis mosaic virus [ARMV00]</p> <p>Cherry leaf roll virus [CLRV00]</p> <p>Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]</p>
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	<p>Batteri</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Apple mosaic virus [APMV00]</p> <p>'<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Plum pox virus [PPV000]</p> <p>Prune dwarf virus [PDV000]</p> <p>Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p>
<i>Prunus armeniaca</i> L.	<p>Batteri</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Apple mosaic virus [APMV00]</p> <p>Apricot latent virus [ALV000]</p> <p>'<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Plum pox virus [PPV000]</p> <p>Prune dwarf virus [PDV000]</p> <p>Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p>
<i>Prunus avium</i> L. e <i>Prunus cerasus</i> L.	<p>Batteri</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi</p>



	<p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Arabidopsis mosaic virus [ARMV00] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum’ Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]</p>
<p><i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley e altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili a Plum pox virus nel caso di ibridi di <i>Prunus</i> L.</p>	<p>Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum’ Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrabolan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p>
<p><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch</p>	<p>Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum’ Seemüller & Schneider</p>



	<p>[PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]</p>
<i>Pyrus L.</i>	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri’ Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]</p>
<i>Ribes L.</i>	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Arabidopsis mosaic virus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]</p>
<i>Rubus L.</i>	<p>Funghi e oomiceti <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple mosaic virus [APMV00] Arabidopsis mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi’ Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000]</p>



	<p>Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] Rubus yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]</p>
<i>Vaccinium L.</i>	<p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris’ Lee <i>et al.</i> [PHYPPAS] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni’ [PHYPPN] ‘<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani’ Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]</p>



PARTE 3

Elenco di ORNQ la cui presenza nel terreno è disciplinata dall'articolo

Genere o specie	ORNQ
<i>Fragaria L.</i>	Nematodi <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Juglans regia L.</i>	Nematodi <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Olea europaea L.</i>	Nematodi <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Pistacia vera L.</i>	Nematodi <i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]
<i>Prunus avium L.</i> e <i>Prunus cerasus L.</i>	Nematodi <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Prunus domestica L.</i> , <i>Prunus persica (L.) Batsch</i> e <i>Prunus salicina Lindley</i>	Nematodi <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Ribes L.</i>	Nematodi <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Rubus L.</i>	Nematodi <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]



	<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
--	--



PARTE 4

Requisiti relativi alle misure per generi o specie e categoria a norma dell'articolo ...

I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Essi soddisfano inoltre i seguenti requisiti per generi o specie e categoria interessati.

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

30 anni.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 33, comma 4:

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
- ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

Durata delle piante madri

30 anni.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona



- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
- ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
- iii. i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono stati estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.



2. Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi tre anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi sei anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

30 anni.

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, ciascuna pianta madre di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE). Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di due anni. In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri di base devono essere sottoposte a campionamento e analisi. Una parte rappresentativa di piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni sei anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona



I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 33, comma 4:

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure
- ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione.

Durata delle piante madri

30 anni. Può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), elencati negli allegati I e II.

In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri certificate devono essere sottoposte a campionamento e analisi.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure
- ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria certificata che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di



moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

- iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure
- iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:
 - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley o di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento; e
 - una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme.

e) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali che, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, è risultata esente dagli ORNQ elencati nell'allegato II.

Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni otto anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).



Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali non sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure
- ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure
- iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure
- iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:
 - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e
 - una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme



3. *Corylus avellana* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni

Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni



4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo per quanto riguarda la presenza di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* Per tutti gli ORNQ diversi da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 33, comma 4:

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
- ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.



d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
- ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
- ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni



5. *Ficus carica* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

d) Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni



6. *Fragaria* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno durante la stagione vegetativa. Le foglie di *Fragaria* L. sono sottoposte a ispezione visiva per quanto riguarda la presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla



commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;

- è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppure
- le rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;
- è effettuata una pausa di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:
 - 0,05% nel caso di *Aphelenchoides besseyi*,
 - 0,1% nel caso di Strawberry multiplier disease phytoplasma,
 - 0,2% nel caso di:
 - 'Candidatus Phytoplasma asteris' Lee *et al.*,
 - 'Candidatus Phytoplasma pruni',
 - 'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
 - *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
 - *Verticillium dahliae* Kleb,
- 0,5% nel caso di:
 - *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
 - *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,
 - *Meloidogyne hapla* Chitwood,
 - *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,



- 1% nel caso di *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e
- in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione delle piante non infette;



- è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppure
- le rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;
- è effettuata una pausa, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, nel caso di produzioni vivaistiche in pieno campo;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

- 0,1% nel caso di *Phytonemus pallidus* Banks,
- 0,5% nel caso di:
 - *Aphelenchoides besseyi* Christie,
 - Strawberry multiplier disease phytoplasma,
- 1% nel caso di:
 - *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie,
 - *Candidatus Phlomobacter fragariae* Zreik, Bové & Garnier,
 - 'Candidatus Phytoplasma asteris' Lee *et al.*,
 - 'Candidatus Phytoplasma australiense' Davis *et al.*,
 - 'Candidatus Phytoplasma fragariae' Valiunas, Staniulis & Davis,
 - 'Candidatus Phytoplasma pruni',
 - 'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
 - *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
 - Clover phyllody phytoplasma,
 - *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,



- *Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood,
- *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,
- *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen,
- *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen,
- 2% nel caso di:
 - *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
 - *Verticillium dahliae* Kleb, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e
- in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 12 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base;

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:
 - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure
 - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante



di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;

- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfezione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per tutti i virus:

- in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti.



7. *Juglans regia* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Una pianta madre può essere moltiplicata massimo per 2 generazioni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 20 subculture

e) Categoria CAC



Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.



8. *Malus* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Per le piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 33, comma 4 e le piante madri di base non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider.



Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

e) Categoria di base in deroga all'articolo 33, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.



Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus Phytoplasma mali*' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.



9. *Olea europaea* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme. Una pianta madre può essere moltiplicata al massimo per 1 generazione. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi ("piante madri porta-seme"), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 12 subculture

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi



Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione.



10. *Pistacia vera* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri di pre-base

Massimo 30 anni

Durata delle piante madri di base

Massimo 20 anni



11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley]. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per tutti gli ORNQ, diversi da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base di *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus.

I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus. I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso dei cinque precedenti periodi vegetativi e sono risultate esenti da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno. Nel caso di *Prunus persica*, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di cinque anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus. Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza degli ORNQ, diversi da Prune dwarf virus, Plum pox virus e Prunus necrotic ringspot virus, pertinenti per le specie, elencati nell'allegato II, e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I. Una parte rappresentativa di piante madri di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Durata delle piante madri

massimo 30 anni



b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus. Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto in deroga all'articolo 33, comma 4:

Una parte rappresentativa di piante madri di base diverse da quelle destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di dieci anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri di base destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri di base di *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti deve essere stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e risulta esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni dieci anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus e plum pox virus, elencati nell'allegato II ed è sottoposta ad analisi qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

— Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore



Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

Una pianta madre, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

In caso di moltiplicazione *in vitro* può essere moltiplicata per un massimo di cinque subculture.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni cinque anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri certificate destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri certificate di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti è stata sottoposta a campionamento nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi ed è stata sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, risultando esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.



— Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum', Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.

e) Categoria di base in deroga all'articolo 33, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus:



— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di Plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di



moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei tre precedenti periodi vegetativi ed è risultata esente da Plum pox virus.

I portainnesti CAC di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei cinque anni precedenti ed è risultata esente da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus.

Una parte rappresentativa di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante da frutto CAC che, all'atto dell'ispezione visiva, non presentano sintomi di Plum pox virus è sottoposta a campionamento e analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante da frutto per quanto riguarda la presenza di tale ORNQ e in caso di piante sintomatiche nelle immediate vicinanze.

In caso di riscontro nel sito di produzione, all'atto dell'ispezione visiva, di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di 'Candidatus Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di



moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus Phytoplasma prunorum*' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) Plum pox virus:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;



iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.



12. *Pyrus* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* *Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, in deroga all'articolo 33, comma 4, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* *Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* *Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

Se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni. Se i portinnesti sono parte delle piante madri di base, tali portinnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi



Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

e) Categoria di base in deroga all'articolo 33, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di



prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus Phytoplasma pyri*' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:


— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni





13. *Ribes* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quattro anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quattro anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,05% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 6 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture

d) Categoria certificata


Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,5% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 20 subculture.





14. *Rubus L.*

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni Per i materiali propagati *in vitro* massimo 8 subculture

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Nel caso in cui i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano coltivati in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di:

- *Agrobacterium spp.* Conn,
- *Rhodococcus fascians* Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.



iii) requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,25% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 4 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, per quelle propagate *in vitro* un massimo di 8 subculture.

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 1% nel caso di:

Agrobacterium spp. Conn,

Rhodococcus fascians Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

iii) requisiti per tutti i virus:



sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

d) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.



15. *Vaccinium L.*

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. In caso di moltiplicazione *in vitro* massimo 5 subculture

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,
0,5% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri



Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; per quelle propagate *in vitro* un massimo di 5 subculture.

c) Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,

— 1% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.



PARTE 5

Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria "Prebase" e di categoria "Base"

Strutture

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di "pre-base", e di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (*screen house*), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, non inferiore a 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione."

PARTE 6

ORTIVE

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI SPECIFICI E DI MALATTIE SPECIFICHE PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITÀ

Di cui all'articolo 17

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %



[CORBMI]		
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) [FUSAG], esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di



		moltiplicazione di ortaggi
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

ALLEGATO III

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Ufficio DISR V
Indirizzo pec

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ

Di cui all'articolo 9

La/Il sottoscritto/a _____, nata/o il ____/____/____
a _____, provincia di (____), Stato _____,
residente nel comune di _____, provincia di (____)
all'indirizzo _____ n. _____ CAP _____
reperibile all'indirizzo email _____ e al n. di telefono _____

In qualità di (barrare la casella)

– costitutore – avente causa – rappresentante designato

Richiede di iscrivere la varietà _____



della specie botanica _____

da utilizzare come

-pianta da frutto – portinnesto fruttiferi – portinnesto ortive

al Registro delle varietà.

- Il costituente della varietà è _____, nata/o il
____/____/____ a _____, provincia di (____),
Stato _____,

residente nel comune di _____, provincia di (____)

all'indirizzo _____ n. _____ CAP _____

reperibile all'indirizzo email _____ e al n. di telefono _____;

- Il rappresentante designato con sede in Italia (eventuale) è
_____, nata/o il ____/____/____ a
_____, provincia di (____), Stato _____, residente nel comune di
_____, provincia di (____) all'indirizzo _____

_____ n. _____ CAP _____

reperibile all'indirizzo email _____ e al n. di telefono _____

- Il responsabile della conservazione dei materiali è _____,
nata/o il ____/____/____ a _____, provincia di (____),
Stato _____, residente nel comune di _____, provincia di (____)

all'indirizzo _____ n. _____ CAP _____

reperibile all'indirizzo email _____ e al n. di telefono _____

- La varietà è mantenuta in conservazione presso l'azienda _____
ubicata nel comune di _____, provincia di (____)

all'indirizzo _____ n. _____ CAP _____

reperibile all'indirizzo email _____ e al n. di telefono _____

- il metodo per la conservazione in purezza della varietà (solo per portinnesti di ortive)

-La varietà è:

– iscritta ufficialmente nel registro di in uno Stato membro dell'Unione Europea (indicare quale)
_____ eventuale riferimento _____



- in corso di iscrizione nel registro di in uno Stato membro dell'Unione Europea (indicare quale)
eventuale riferimento _____

- protetta da privativa vegetale nazionale (indicare codice) _____

- oggetto di domanda di privativa vegetale nazionale (indicare codice) _____

- protetta da privativa vegetale comunitaria (indicare codice) _____

- oggetto di domanda di privativa vegetale comunitaria (indicare codice) _____

-Il metodo con cui è stata ottenuta la varietà e la sua origine sono

- La varietà è un organismo geneticamente modificato:

- NO

- SI, è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003

- Eventuali ulteriori indicazioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera h)

- Eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione

- Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti, di cui all'articolo 7, comma 5 lettera m)

numero allegato	Titolo del documento

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o



comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è **il mipaaf**

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Luogo e data

Il Richiedente



ALLEGATO IV

Requisiti di idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” e “Base”, nonché la loro ubicazione

di cui agli articoli 21, 22, 34, 35, 37, 40

Requisiti di idoneità del personale responsabile dei Centri per la conservazione e la premoltiplicazione (CCP) e dei Centri per la premoltiplicazione (CP)

I requisiti di cui al punto si intendono soddisfatti se per il Responsabile si verifica una delle seguenti condizioni:

1. è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Specializzazione post-laurea in fitopatologia, Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;
2. è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico, di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale, e almeno 3 anni di esperienza nella gestione di CCP o CP.

I responsabili comunque devono aver superato con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti la certificazione del materiale di propagazione vegetale.

Il colloquio di cui alla lettera b) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.

La commissione è affiancata da un segretario.

Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione *in vitro* di materiali di categoria “Pre-base” e “Base”

I laboratori per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” e “Base” devono essere in possesso dei seguenti locali:



ALLEGATO V

1. sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
2. sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
3. camera di crescita.

Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione in ambiente protetto di materiali di categoria "Pre-base" e "Base"

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di pre-base, e se del caso, di piante madri di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

6. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
7. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
8. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
9. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
10. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione in pieno campo di materiali di categoria "Base" e loro ubicazione

L'ubicazione dei campi di piante madri di categoria "Base" è regolamentata nell'allegato II per i generi o le specie in questione

Al Servizio fitosanitario centrale

Per tramite del

Servizio fitosanitario regionale



**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME CENTRO PER LA CONSERVAZIONE PER LA
PREMOLTIPLICAZIONE O CENTRO PER LA PREMOLTIPLICAZIONE**

Ai sensi degli articoli 21 e 34

L'organismo _____,
con sede legale nel comune di _____ (____) all'indirizzo
_____, n. _____ CAP _____,
rappresentato legalmente da _____ nato a
_____ (____) il ____/____/____

RICHIEDE

di essere riconosciuto come:

- Centro per la conservazione per la premoltiplicazione - Centro per la premoltiplicazione

dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e dei relativi portinnesti.

Specie o i gruppi di specie per le quali si richiede il riconoscimento:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Il soggetto richiedente dichiara:

- Di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
- Di essere in possesso dei requisiti di cui all' allegato IV

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti, si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:

- Allegato A -Descrizione delle strutture utilizzate per le attività inerenti la conservazione e la premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione;
- allegato B - Descrizione delle attività svolte sulle specie o i gruppi di specie per cui si chiede il riconoscimento;
- allegato C – planimetria del centro aziendale e delle strutture utilizzate;
- allegato D – elenco delle varietà in conservazione;
- allegato E – curriculum aziendale;
- allegato F – curriculum vitae del responsabile tecnico scientifico



ALLEGATO V

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.



Al Servizio fitosanitario centrale

Indirizzo pec

Data

ALLEGATO VI



Al Servizio fitosanitario centrale

Indirizzo pec

Il rappresentante legale

DOMANDA DI ACCETTAZIONE DI UNA PIANTA COME PIANTA MADRE DI PRE BASE

Di cui all'articolo 23

La/il sottoscritta/o _____ nato a _____ () il ____/____/____,
 rappresentante legale di _____ con sede
 legale nel comune di _____ (),
 all' indirizzo _____ n. _____,
 reperibile al n. _____ indirizzo PEC _____,
 in qualità di:

 costitutore avente causa**RICHIEDE** che la pianta da frutto che il portinnesto

Denominata/o _____ della specie botanica o
 ibrido interspecifico (per i portinnesti) _____

Sia sottoposta alle verifiche dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23 presso il CCP

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- Documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
- Dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di pre base e al soggetto responsabile;
- Per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari;
- Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive



ALLEGATO VI

Al Servizio fitosanitario centrale

Indirizzo pec

Data

il richiedente



Al Servizio fitosanitario regionale

**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA
PRE-BASE E BASE**

Ai sensi degli articoli 25 e 36

La/il sottoscritta/o _____
nato a _____ () il ____/____/____,
rappresentante legale di _____
con sede legale nel comune di _____ (),
all' indirizzo _____
n. _____,
reperibile al n. _____ indirizzo PEC
_____.

RICHIEDE

- che i materiali di moltiplicazione di Pre – Base, di cui all'allegato VII A di seguito riportato, composto da _____ pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 24 e 25
- che i materiali di moltiplicazione di Base cui all'allegato VII A di seguito riportato, composto da _____ pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 35

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Data

il richiedente



ELENCO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI VARIETÀ DI PIANTE DA FRUTTO DI CATEGORIA PRE-BASE E BASE DI CUI SI RICHIÈDE LA CERTIFICAZIONE

UBICAZIONE MATERIALI

STRUTTURA _____ INDIRIZZO _____

CATEGORIA	SPECIE BOTANICA	VARIETÀ	PV*	CCP ^Δ	TIPOLOGIA MATERIALE [□]	QUANTITÀ

*Privativa Vegetale – inserire sì nel caso in cui la varietà sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali

Δ Riportare il riferimento al Centro per la conservazione e la premoltiplicazione presso il quale è conservato il materiale

□ Inserire le fattispecie corrispondenti: Gemma, Portinnesto, seme, Pianta



DATA



IL RICHIEDENTE

Al Servizio fitosanitario regionale

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO COME CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 41

Il fornitore _____,
codice fornitore _____ con sede legale nel comune di _____
_____ () all'indirizzo _____

n. _____ CAP _____, rappresentato legalmente da _____
_____ nato a _____ () il ____/____/____

RICHIEDE

di essere riconosciuto come Centro per la moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e dei relativi portinnesti.

Il fornitore dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
- di essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 16;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 4.

Si allega alla presente domanda:

- elenco dettagliato e descrizione delle strutture a disposizione atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
- copia della carta tecnica regionale (CTR) o cartografia equivalente e estratto di mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono stati costituiti i campi di piante madri afferenti al Centro di moltiplicazione;
- mappa degli appezzamenti riproduttori le file, il numero di piante per fila distinto per specie e varietà;
- elenco dettagliato delle attrezzature meccaniche a disposizione per le operazioni di lavorazione, la conservazione e il trasporto dei materiali di moltiplicazione da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura;
- curriculum vitae del responsabile tecnico.



ALLEGATO VIII

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.



ALLEGATO IX

Data



il richiedente

Al Servizio fitosanitario regionale

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA CERTIFICATO

Ai sensi degli articoli 41 e 42

La/il sottoscritta/o _____
nato a _____ (____) il ____ / ____ / _____,
rappresentante legale di _____
codice registrazione fornitore _____
con sede legale nel comune di _____ (____),
all' indirizzo _____
n. _____,
reperibile al n. _____ indirizzo PEC
_____.

RICHIEDE

che i materiali di moltiplicazione di cui agli allegati (*barrare le caselle corrispondenti*):

- IX A – piante da frutto – numero pagine _____
- IX B – piante di fragola – numero pagine _____
- IX C - materiali micropropagati – numero pagine _____
- IX D – materiali di moltiplicazione – numero pagine _____

siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 41.

Alla presente domanda si allega la liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Data _____

Pag ____ di ____



ALLEGATO VIII

il richiedente

Pag. ___ di ___



PIANTE DA FRUTTO

UBICAZIONE MATERIALI

VIVAIO _____ COMUNE _____

FOGLIO MAPPA _____

APPEZZAMENTO	FILE	PORTINNESTO				INNESTO			TIPOLOGIA ¹	QUANTITÀ PIANTE PRESENTI	QUANTITÀ ETICHETTE RICHIESE
		SPECIE O IBRIDO INTERSPECIFICO	VARIETÀ	CM*	PV ^A	SPECIE	VARIETÀ	CM*			

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria "Certificato"

^AInserire "S1" se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali

^BInserire la corrispettiva fattispecie: astoni ottenuti con innesto estivo, astoni ottenuti con microinnesto, astoni ottenuti con innesto invernale, astoni ottenuti con innesto primaverile-estivo, trapianti (portinnesti innestati con innesto estivo e successivamente spostati in nuovi appezzamenti), astoni con intermedio, rimanenze (materiale vivaistico non ceduto), astoni autoradiceati, portinnesti destinati all'innesto, portinnesti allungati, portinnesti innestati a gemma dormiente, portinnesti innestati a banco

DATA _____

FIRMA _____



ALLEGATO IX B

FIRMA _____

DATA _____

Pag. ____ di ____



ALLEGATO XII

DATA _____





FIRMA _____

FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE UE E DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Di cui agli articoli 58 e 62

Materiali di categoria "Pre-Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto, bandiera italiana verde – bianco - rosso

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE - ITALIA
	DEN. BOTANICA XXXXX	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
	VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE-BASE
	PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXXX
	CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXXXX
MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 (eventuale)	ANNO DI EMISSIONE XXXX	

Materiali di categoria "Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco, bandiera italiana verde – bianco - rosso

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE - ITALIA
	DEN. BOTANICA XXXXX	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
	VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: BASE
	PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXXX
	CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXXXX
MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 (eventuale)	ANNO DI EMISSIONE XXXX	

Materiali di categoria "Certificato"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo blu, bandiera italiana verde – bianco - rosso

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE - ITALIA
	DEN. BOTANICA XXXXX	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
	VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: CERTIFICATO
	PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXXX
	CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXXXX
MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 (eventuale)	ANNO DI EMISSIONE XXXX	



ALLEGATO XII

Documento di commercializzazione per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione degli ortaggi

Dicitura	"QUALITÀ CE"
Stato membro	"ITALIA" o "I"
Organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
Numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (PARTITA IVA facoltativa)
Nome del fornitore o ragione sociale	
Numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
Data di apposizione del documento da parte del fornitore	
Numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della normativa vigente	
Nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO
Denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
Quantità	
Nome del paese di provenienza (1)	

(1) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ COME
SOGGETTO GESTORE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ITALIA

di cui all'articolo 70

- Copia dello Statuto costitutivo del Soggetto richiedente;
- Organigramma;
- Libro soci;
- *Curriculum vitae* del Soggetto richiedente, con particolare riferimento alle esperienze nel coordinamento e gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione;
- Regolamento di cui all'articolo 70 comma 2.

Al servizio fitosanitario regionale

Indirizzo pec

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA QUALIFICAZIONE ITALIA

Di cui all'articolo 72

La/il sottoscritta/o _____
nato a _____ () il ____ / ____ / _____,

in qualità di rappresentante legale di _____
con sede legale nel comune di _____ (),

all' indirizzo _____
n. _____,

reperibile al n. _____ indirizzo PEC
_____ ,

numero o codice registrazione _____

richiede di aderire al Sistema Qualificazione Italia e a tal fine

DICHIARA

Che le strutture e i campi coinvolti nella filiera produttiva sono:

DESCRIZIONE	INDIRIZZO	COMUNE

Il richiedente sotto la propria responsabilità si impegna a rispettare le prescrizioni riportate negli specifici disciplinari di produzione di cui all'allegato XIII.



ALLEGATO XII

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.



Data



il richiedente

Disciplinari di produzione Sistema nazionale volontario di qualificazione del
materiale di propagazione vegetale

Di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

CAPO I - AGRUMI

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA
"PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Malattia/Agente eziologico	Acronimo	Indicatore arboreo del saggio biologico	Test Microscopici / Sierologici	Test Biomolecolari
VIRUS				
Tristezza <i>Citrus tristeza virus</i>	CTV	– Limetta messicana	– ELISA – DTBIA	–, Real time PCR – RT-PCR
Foglia rugosa <i>Citrus leaf rugose virus</i>	CILRV	– Pompelmo		
Variegatura infettiva / Foglia bollosa <i>Citrus variegation virus</i> / <i>Citrus crinkly leaf virus</i>	CVV / CCLV	– Limone – Cedro Etrog	– ELISA	–, Real time PCRRT-PCR
Psorosi <i>Citrus psorosis virus</i>	CPsV	– Arancio dolce – cv <i>Madam Vinous</i>	– ELISA – DTBIA	–, Real time PCR – RT-PCR



ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

Nanismo satsuma Citrus satsuma dwarf virus	SDV	– Dweet Tangor – Citrange troyer		
Foglia merlettata del Citrange Citrus tatter leaf virus	CTLV	– Dweet Tangor – Citrange troyer		
Maculatura anulare Indian citrus ring spot virus	ICRSV	– Pompelmo – Cedro Etrog 861-S1 – Citrange troyer – Limetta messicana		
Enazioni nervature Citrus vein enation virus	CVEV	– Pompelmo – Cedro Etrog 861-S1 – Citrange troyer – Limetta messicana		
VIROIDI				
Esocortite Citrus exocortis viroid	CEVd	– Cedro Etrog 861-S1 – Mandarino Parson' special – su Limone rugoso		–, Real time PCRRT-PCR
Cachessia <i>Citrus cachexia viroid</i>	HSVd	– Cedro Etrog 861-S1 – Mandarino Parson' special – su Limone rugoso		–, Real time PCR – RT-PCR
VIRUS SIMILI				
Concavità gommose Concave gum	CG	– Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> – Pompelmo – Limone rugoso		
Cristacortis	CCr	– Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> – Pompelmo – Limone rugoso		
Impietratura	CI	– Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> – Pompelmo – Limone rugoso		
Malattia Kumquat Kumquat disease	KdV	– Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> – Pompelmo – Limone rugoso		
Incompatibilità limone rugoso Rough lemon incompatibility	RLeI			

FUNGHI	METODO DIAGNOSTICO
Marciume del colletto <i>Phytophthora citrophthora</i>	ISOLAMENTO
Marciume del colletto <i>Phytophthora nicotianae</i>	ISOLAMENTO
Mal secco <i>Phoma tracheiphila</i>	ISOLAMENTO



ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

<i>SPIROPLASMI</i>	<i>METODO DIAGNOSTICO</i>
Spiroplasma citri	ISOLAMENTO
Stubborn	



PARTE B

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE" E "BASE"

Strutture

Le fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato:
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai ed i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un marciapiede o altri manufatti, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia porta;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete;
6. essere protette con rete antigrandine.

Allevamento e Produzione

1. Il materiale di "Prebase" e "Base" deve essere conservato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il terriccio o il substrato utilizzato per i contenitori deve essere esente da *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*, tale esenza deve documentata;
4. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
5. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
6. tutte le operazioni devono essere registrate nell'apposito Registro di conduzione;
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



Sezioni incrementali

1. Il materiale di "Base" delle sezioni incrementali deve essere propagato in screen house e devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
2. il terriccio o il substrato utilizzato per i semenzai e per i contenitori deve essere esente da *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*, tale esenza deve essere documentata;
3. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
4. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione, per l'innesto nei vivai, certificabile, per due volte e in un massimo di ventiquattro mesi dalla data d'innesto;
5. il materiale delle cultivar del gruppo Tarocco può essere prelevato una sola volta nell'arco di diciotto mesi;
6. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI
CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, sia portamarze (PMM) sia portaseme (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus - CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo diverse prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo;
2. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora*, tale esenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato piante di agrumi da almeno 5 anni;
4. nelle aree dove, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, è stata segnalata la presenza di mal secco, le Pianta Madri di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, cedro, lima, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
5. essere localizzati ad una distanza di almeno 100 metri da agrumi di qualsiasi tipo, tranne il caso di allevamento delle piante in condizioni di isolamento, in strutture a rete a prova d'insetto;
6. avere una fascia di bordo di almeno 4 metri, costantemente tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;
7. essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propaguli di *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora*;
9. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
10. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione (specie, cultivar e clone); qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; comunque il sesto d'impianto non deve essere inferiore a m 4 x m 3; della disposizione delle piante deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
11. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 20 anni dall'impianto;
12. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
13. da ogni pianta madre portamarze (PMM) non si possono prelevare, annualmente, più di 1500 marze per non oltre complessive 6000 gemme, ad eccezione delle cultivar del gruppo "Tarocco" per le quali tale limite annuale è di 1000 marze e 4000 gemme;
14. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di parassiti vegetali ed animali;
15. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Sezioni Incrementali

Le Sezioni incrementali devono essere ubicate in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus – CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo.

Nelle sezioni incrementali le piante possono essere allevate fuori suolo e in piena terra.



Sezioni Incrementali in piena terra

1. L'impianto deve essere realizzato su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti da *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora*, tale esenza deve essere documentata;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreni che non abbiano ospitato piante di agrumi da almeno 5 anni;
3. l'impianto deve essere localizzato in zone isolate o posto ad una distanza di almeno 100 metri da agrumeti commerciali e vivai di piante di categoria "CAC", tranne il caso di impianti realizzati sotto strutture coperte da rete antiafide;
4. nelle aree dove è stata segnalata da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la presenza di mal secco, le piante di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, lima, cedro, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
6. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
7. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione (specie, cultivar e clone); qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; comunque il sesto d'impianto non deve essere inferiore a m 2 x m 1; della disposizione delle piante deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
8. l'innesto dei semenzali deve essere eseguito a non meno di 40 cm dal colletto;
9. eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione, in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di 35 cm;
10. dalle piante delle sezioni incrementali il materiale di propagazione ben lignificato può essere prelevato, per tre volte dalla data d'innesto o di messa a dimora ad eccezione delle cultivar del gruppo "Tarocco" per le quali il prelievo è ammesso per due sole volte, con l'intervallo di un anno e dopo il controllo della corrispondenza varietale;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni Incrementali in contenitore

1. Le piante devono distare almeno 100 metri da agrumeti commerciali e vivai di piante di categoria "CAC", tranne nel caso di impianti realizzati sotto strutture coperte da rete antiafide;
2. nelle aree dove, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio è stata segnalata la presenza di mal secco, le piante di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, lima, cedro, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
3. i terreni ed i substrati utilizzati devono essere esenti dai funghi *Phytophthora nicotianae* e *P. citrophthora*; tale esenza deve essere documentata;
4. i contenitori, di adeguato volume (almeno 8 litri), possono essere appoggiati direttamente sul terreno, in tal caso deve essere accertata l'assenza di *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora*, oppure essere isolati con uno strato di:
 - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di cm 10, nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a cm 5;
 - battuto di cemento o altro materiale, in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno cm 20;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
6. la densità delle piante non deve essere superiore a 8 piante per metro quadro;
7. l'area destinata all'allevamento delle piante in contenitore deve contemplare una fascia di bordo di m 2, costantemente lavorata o mantenuta libera da erbe infestanti;
8. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei (per specie, cultivar, clone e portinnesto), ben individuabili e riportate su una mappa e della cui disposizione deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
9. l'innesto dei semenzali deve essere eseguito a non meno di cm 40 dal colletto su portinnesti di diametro minimo di cm 0,8;
10. eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione, in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 35;



ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

11. dalle piante delle sezioni incrementali il materiale di propagazione ben lignificato, può essere prelevato per due volte ad eccezione delle cultivar del gruppo "Tarocco" per le quali può essere eseguito un solo prelievo;
12. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE III - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai)

I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus – CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo.

Per la produzione di piante certificabili è ammesso solo l'allevamento fuori suolo. I vivai devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. Devono essere utilizzati substrati esenti da *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora* e da *Pratylenicus vulnus*, *Tylenchulus semipenetrans*, tale esenza deve essere documentata;
2. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
3. i cassoni utilizzati per la realizzazione dei semenzai devono essere isolati dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
4. prima dell'utilizzo i cassoni devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;



ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

5. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, in tal caso esso deve essere documentata l'assenza di *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora*, oppure essere isolati con uno strato di:
 - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
6. i semenzali delle specie sensibili al mal secco devono essere posti sotto copertura con rete ombreggiante al 50% se distanti meno di 50 metri da impianti di limoni;
7. i semenzali da trasferire nel nastro devono avere almeno 4-6 foglie completamente sviluppate, tali da poter distinguere gli ibridi naturali dai semenzali di origine nucellare;
8. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei (per specie, cultivar, clone e portinnesto) costituiti da un massimo di 4 file, ben individuabili e riportati su una mappa;
9. i contenitori devono essere disposti ad una distanza non inferiore a cm 20 sulla fila e i lotti devono essere distanziati di almeno cm 50;
10. l'innesto deve essere eseguito a non meno di cm 30 dal colletto su portinnesti di diametro minimo di cm 0,6. Gli organi preposti al controllo possono autorizzare l'innesto ad altezza minore solo nei casi si utilizzino portinnesti nanizzanti. Eventuali reinnesti per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione; in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 25 dal colletto;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE D
CONTROLLI SANITARI

SEZIONE I - materiali di categoria "Pre-base", "Base" e "Certificato"

Virus, Spiroplasm, Viroidi e Virus-simili e Funghi

sono previsti due tipi di controlli:

1. Visivi: da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco;
2. Saggi di laboratorio: eseguiti secondo i protocolli indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle sezioni incrementali e in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco.

Tutto il materiale derivante dalla prima moltiplicazione della fonte primaria all'ingresso nel Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione o nelle altre fasi deve essere singolarmente sottoposto agli accertamenti sanitari e di corrispondenza varietale secondo le procedure riportate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

SEZIONE II - terreni e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante isolamento su mezzi selettivi per *Phytophthora nicotianae*, *P. citrophthora* su campioni prelevati secondo le seguenti modalità di campionamento:

- sui substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- sul terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda 1 campione per ettaro costituito da 10 subcampioni per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per *Pratylenchus vulnus*, *Tylenchulus semipenetrans* da eseguirsi su campioni prelevati secondo le seguenti modalità di campionamento:

- per i substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- per i terreni: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda. 1 campione per ettaro costituito da 5 subcampioni per un volume complessivo di almeno 1 litro.



Tabella 1: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante madri di categoria "Pre-Base" e "Base"

Malattia o Organismo nocivo	Osservazioni visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio*: sierologico o molecolare	
	Epoca	Periodicità	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca e tipo di campione
	<i>VIRUS</i>					
CTV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Limetta messicana	Ogni 5 anni	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: prelevate in primavera ed in autunno (sino a temperature di 25°C)
CLRV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Pompelmo	Ogni 3 anni a partire dal 3° anno		
CVV/CCLV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Limone Cedro Etrog		Su tutte le piante nell'arco di 3 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C
CPSV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Arancio dolce cv <i>Madam Vinous</i>	Ogni 3 anni a partire dal 3° anno	Su tutte le piante nell'arco di 3 anni	Fiori: prelevati in primavera Foglie: prelevate in primavera ed autunno (sino a temperature di 25°C)
SDV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Dweet Tangor Citrange troyer	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni		
ICRSV CVEV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Pompelmo, Cedro Etrog 861-S1 Citrange troyer Limetta messicana	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni		

ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

SPIROPLASMI						
Spiroplasma citri	Dalla ripresa vegetativa	Annuale			Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	
VIROIDI						
CEVd	Dalla ripresa vegetativa	Annuale	Cedro Etrog 861-S1	Su tutte le piante nell'arco di 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 5 anni a partire dal 5° anno	Foglie mature: prelevate in estate- inizio autunno
HSVd			Mandarino Parson' special su Limone rugoso			
VIRUS-SIMILI						
CG, CCr CI e KdV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> Pompelmo Limone rugoso	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni a partire dal 6° anno dalla messa a dimora		
RLeI	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				

* limitatamente a *Spiroplasma citri* il saggio di laboratorio consiste in un isolamento in coltura



Tabella 2: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria "Certificato"

Malattia o Organismo nocivo	CONTROLLI					
	Osservazioni Visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio*: sierologico o molecolare	
	Epoca	Periodicità	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca e tipo di campione
VIRUS						
CTV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale			Su tutte le piante ogni anno	Foglie: prelevate in primavera ed in autunno (sino a temperature di 25°C)
CILRV CVV/CCLV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				
CPsV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale			Su tutte le piante nell'arco di 5 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C (primavera ed autunno)
SDV CTLV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				
SPIROPLASMI						
<i>Spiroplasma citri</i>	Dalla ripresa vegetativa	Annuale				
VIROIDI						
CEVd HSVd	Dalla ripresa vegetativa	Annuale			Su tutte le piante nell'arco di 5 anni a partire dal 5° anno	Foglie mature: prelevate in estate- inizio autunno

ALLEGATO XV
CAPO I - AGRUMI

VIRUS-SIMILI					
CG, CCr, CI, KdV e RLeI	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale			

* limitatamente a *Spiroplasma citri* il saggio di laboratorio consiste in un Isolamento in coltura



PARTE E

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

SEZIONE I - materiale di categoria "Pre-base" e "Base"

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti è rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo aver osservato un ciclo vegetativo e produttivo sufficiente a permettere di valutare la piena corrispondenza al fenotipo nel periodo di massima espressione fenologica.

Successivamente, durante l'epoca di maturazione, dovrà effettuarsi un controllo visivo annuale sulle caratteristiche produttive.

SEZIONE II - Piante Madri Certificate

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti è rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo aver osservato un ciclo vegetativo e produttivo, prima di potere procedere al prelievo del materiale certificato.

Successivamente, durante l'epoca di maturazione, dovrà effettuarsi un controllo visivo annuale sulle caratteristiche produttive.

SEZIONE III - Sezioni Incrementali

Sono previsti controlli visivi sulle caratteristiche vegetative delle piante.



CAPO II – FRAGOLA

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Agente eziologico / Malattia	Sigla	indicatori Saggi biologici	Test sierologici	Test
			ELISA	biomolecolari
VIRUS				
Virus del falso ingiallimento del bordo della fragola (<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>)	SMYEV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus del mosaico dell'arabis (<i>Arabis mosaic virus</i>)	ArMV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus dell'anulatura nera del pomodoro (<i>Tomato black ring virus</i>)	TBRV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del pomodoro (<i>Tomato ring spot virus</i>)	TRSV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del lampone (<i>Raspberry ring spot virus</i>)	RRSV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della maculatura anulare latente della fragola (<i>Strawberry latent ring spot virus</i>)	SLRV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della maculatura della fragola (<i>Strawberry mottle virus</i>)	SMV	UC4 - UC5		- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della scolorazione perinervale della fragola (<i>Strawberry vein banding virus</i>)	SVBV	UC4 - UC5		- RT-PCR - Real Time PCR
Virus dell'arricciamento della fragola (<i>Strawberry crinkle virus</i>)	SCV	UC4 - UC5		- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della necrosi del tabacco	TNV	UC4 - UC5	ELISA	- RT-PCR -Real Time PCR



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

<i>(Tobacco necrosis virus)</i>				
Virus striatura del tabacco <i>(Tobacco streak virus)</i>	TSV	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus latente della <i>Fragaria chiloensis</i> <i>(Fragaria chiloensis latent virus)</i>	FCILV	UC4 - UC5		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato alla pallidosi della fragola <i>(Strawberry pallidosis associated virus)</i>	SpaV	UC10 - UC11		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del falso ingiallimento della bietola (associato alla Pallidosi della fragola) <i>(Beet pseudo yellows virus)</i>	BPYV	UC10 - UC11		– RT-PCR – Real Time PCR
FITOPLASMI				
Fitoplasma del declino letale della fragola Strawberry lethal decline (Stolbur) (XII*)	SLD			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma del giallume dell'astro Aster yellow (I*)	AY			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della malattia Multiplier della fragola Multiplier disease (IV*)	MD			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della virescenza della fragola Strawberry green petal (I*)	SGP			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della clorosi marginale della fragola Strawberry marginal chlorosis (Stolbur) (XII*)	SMC			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della virescenza della Vinca messicana Mexican periwinkle virescence (XIII*)	MPV			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma degli scopazzi della fragola Strawberry witches broom'(I*)	WB			– PCR – Real Time PCR
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI				
Maculatura clorotica della fragola Strawberry chlorotic fleck	SCF	UC4 - UC5		
Accartocciamento fogliare della fragola	SLR	UC4 - UC5		



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

Strawberry leaf roll				
Foglia pennata della fragola	SFL	UC4 - UC5		
Strawberry feather leaf				
Ingiallimento nervale della fragola	SVY	UC4 - UC5		
Strawberry vein yellowing				
BATTERI				
<i>Xylella fastidiosa</i>	<i>XFXF</i>		- ELISA	PCR Real Time PCR
Batterio della maculatura angolare della fragola <i>Xanthomonas fragariae</i>	<i>Xa.f.</i>	isolamento diretto	- ELISA	PCR Real Time PCR
Batterio dell'avvizzimento fogliare della fragola <i>Xanthomonas arboricola pv fragariae</i>	<i>X.a.</i>	isolamento diretto	- IFAS	PCR Real Time PCR
FUNGHI				
Antracnosi <i>Colletotrichum acutatum</i>	<i>C.a.</i>	isolamento diretto	- ELISA	PCR
NEMATODI				
		Saggi di microscopia		
<i>Meloidogyne hapla</i>		identificazione morfoanatomica		
<i>Pratylenchus vulnus</i>		identificazione morfoanatomica		
<i>Aphelencoides ritzemabosi</i>		identificazione morfoanatomica		
<i>Aphelencoides fragariae</i>		identificazione morfoanatomica		



PARTE B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI
ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE"

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve essere effettuata in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocata in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di almeno m 100.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

11. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, ed i bancali nei quali avviene la radicazione degli stoloni, devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
12. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
13. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
14. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
15. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

Allevamento

1. Le piante di categoria "prebase" devono essere allevate singolarmente in contenitori di idonee dimensioni;
2. le Piante Madri devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne hapla*, *Pratylenchus vulnus*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *A. fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*; tale esenza deve essere documentata;
4. le Piante Madri e le relative figlie di differenti accessioni devono essere fisicamente tenute separate mediante idonee strutture allo scopo di mantenere l'identità genetica ed evitare contaminazioni;
5. le piante di categoria "prebase", sono ottenute dalla moltiplicazione diretta della fonte primaria mediante moltiplicazione per stolone o micropropagazione.

Produzione

1. Il materiale di "prebase" deve essere propagato in screen house nelle stesse condizioni sopra descritte.



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

2. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.



PARTE C

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI
ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "BASE"

La produzione del materiale di categoria "base", avviene in due fasi, secondo le seguenti modalità indicate nella Parte A e nella Parte B del presente allegato.

SEZIONE I - Fase di prima premoltiplicazione (CP1)

Strutture

La prima fase di prima premoltiplicazione (CP1) deve avvenire in screen house aventi i seguenti requisiti:

1. pareti e soffitto di rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili /cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia porta;
2. tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante; deve inoltre garantire la protezione dalle acque meteoriche nel periodo autunno-invernale;
3. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio;
5. essere collocata in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di almeno m 100;

Produzione

1. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le operazioni di estirpazione del materiale di "base1", come pure l'eliminazione di piante madri, devono essere preventivamente comunicate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

SEZIONE II - Fase di seconda premoltiplicazione (CP2)

Strutture

La seconda fase di premoltiplicazione (CP2) può avvenire in pieno campo in terreni rispondenti ai seguenti requisiti:

1. il campo non deve aver ospitato colture di fragola negli ultimi 5 anni;
2. i terreni devono rispondere ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne hapla*, *Pratylenchus vulnus*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *A. fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*; tale esenza deve essere documentata; inoltre i terreni devono essere disinfestati mediante geodisinfestanti ad azione nematocida rispettando la dose riportata in etichetta;
3. localizzati in zone libere da coltivazioni di piante di fragola per un raggio di m 500, tale distanza può essere ridotta a m 250 in caso di vicinanza con vivai costituiti completamente con materiale certificato, salvo diverse prescrizioni più restrittive prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente.

Allevamento

1. Le piante di categoria "Base" - seconda fase sono ottenute dalla moltiplicazione agamica del materiale di categoria "Base" - prima fase;
2. le piante di categoria "Base" possono provenire direttamente dalla fase di Conservazione per la Premoltiplicazione;
3. le piante devono essere tenute distinte per lotti in funzione di ciascuna pianta madre di origine.



Produzione

1. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le operazioni di estirpazione del materiale di base, come pure l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto la responsabilità del responsabile del Centro di Premoltiplicazione e preventivamente comunicate al Servizio fitosanitario regionale competente.

PARTE D CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Piante in pieno campo

La moltiplicazione in vivaio deve avvenire in pieno campo in terreni con i requisiti sottoindicati:

1. Il terreno deve rispondere ai normali requisiti d'idoneità agronomica e sanitaria e risultare esente da *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne hapla*, *Pratylenchus vulnus*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *A. fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*; tale esenza deve essere documentata; inoltre non deve aver ospitato fragola da almeno 4 anni, ridotti a 2 nel caso sia stata effettuata una idonea disinfestazione effettuata mediante geodisinfestanti ad azione nematocida rispettando la dose riportata in etichetta;
2. essere collocato in zone libere da impianti di fragole da frutto per un raggio minimo di m 250;
3. le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili e separate da altro materiale vivaistico di categoria CAC da una fascia di bordo di almeno m 5; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, tali limiti possono essere ridotti qualora siano presenti barriere di protezione (fossati, scoline, canali, strade, capezzagne ecc.);
4. le parcelle devono essere costituite da file complete e distinte per varietà; possono essere ammesse su una stesa fila diverse varietà o cloni, a condizione che siano separate da un interspazio non inferiore a m 2, mantenuto libero da vegetazione;
5. le file di diverse varietà devono essere separate da un interspazio doppio, mantenuto libero da vegetazione;

Possono, inoltre, essere certificate per un solo ciclo, le piante figlie che necessitano di un ulteriore ciclo di coltivazione (Waiting Bed) a condizione che vengano poste ad ingrossare rispettando le medesime condizioni stabilite dal presente decreto per la fase della moltiplicazione. Per questa tipologia occorre comunicare al Servizio fitosanitario regionale i relativi quantitativi al momento della messa a dimora delle piante.

SEZIONE II - Piante allevate in contenitore

Possono essere certificate piante allevate in contenitore ottenute da stoloni prelevati nei vivai certificati, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. i contenitori devono essere isolati dal terreno con brecciolino, battuto di cemento o altro materiale idoneo all'isolamento;
2. devono essere utilizzati substrati di torba o materiale inerte esenti dai nematodi: *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne hapla*, *Pratylenchus vulnus*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *A. fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*; tale esenza deve essere documentata;



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

3. l'area destinata all'allevamento delle piante di fragola deve contemplare una fascia di bordo di m 0,5 mantenuta libera da erbe infestanti;
4. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili;
5. fra gli appezzamenti destinati all'allevamento delle piante in contenitore e altri appezzamenti di materiale vivaistico di categoria CAC, deve essere presente una fascia di bordo di almeno 5 metri; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, tali limiti possono essere ridotti qualora siano presenti barriere di protezione (fossati, scoline, canali, strade, capezzagne ecc.);
6. fra le piante in contenitore e le coltivazioni di fragola da frutto deve esistere una distanza di almeno m 100;
7. il terreno deve essere isolato dall'afflusso di acque superficiali.

PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE
DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA "PREBASE" E "BASE" DELLA FRAGOLA

1. La premoltiplicazione *in vitro* può essere effettuata, oltre che presso i Centri di Conservazione (CCP) ed di Premoltiplicazione (CP), anche presso uno o più laboratori di micropropagazione riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra il Centro ed il laboratorio. In questo caso, per ogni accessione, dovrà pervenire al Servizio fitosanitario medesimo una specifica richiesta.
2. L'ambientamento del materiale proveniente dal *in vitro* può essere effettuato, oltre che presso i Centri di Conservazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP), anche presso una o più strutture per l'ambientamento, riconosciute idonee dal Servizio fitosanitario regionale, mediante la stipula di apposite convenzioni tra il Centro e la struttura.
3. Il materiale di categoria "prebase" e "base" deve essere tenuto separato dal materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari (serre, reti antiafide, ecc.).
4. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al substrato su cui eseguire l'ambientamento che non dovrà possedere alcun patogeno, sarà quindi necessario utilizzare torbe controllate e di sicura provenienza, oppure substrati sterilizzati con sistemi fisici o chimici.
5. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso apici di stoloni di piante Virus esenti, gemme ascellari e meristemi apicali) devono essere effettuati solo su piante presenti presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
6. La fase successiva può prevedere un periodo di stabilizzazione *in vitro* del materiale non superiore ai 3 mesi, seguito da un numero di subcolture non superiore a 5.
7. Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.

PARTE F

CONTROLLI FITOSANITARI

SEZIONE I - materiale di Categoria "Prebase"



Virus, fitoplasmi, funghi e batteri

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;
2. saggi di laboratorio: tutte le piante in Conservazione per la premoltiplicazione (CCP) devono essere controllate annualmente e al momento dell'immissione nel CCP secondo le modalità indicate nella tabella 1 del presente allegato.

SEZIONE II - materiale di Categoria "Base"

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;
2. saggi di laboratorio: da eseguire secondo le modalità di seguito specificate e secondo le modalità indicate alla tabella 1 del presente allegato:
 - **Virus e fitoplasmi**: le piante in premoltiplicazione devono essere controllate ogni anno nella misura del 2% delle piante madri per singola varietà per la fase CP1 e dello 0,2% delle piante madri per singola varietà per la fase CP2;
 - **Batteri**: devono essere controllate ogni anno nel CP1 tutte le piante madri con campione multiplo costituito da materiale proveniente al massimo da 5 piante; nel CP2, 5 piante per ogni lotto (come definito nell'Allegato 3, punto 27, del D.M. 4 maggio 2006), con campione multiplo costituito fino ad un massimo di 50 piante (10 lotti);
 - **Funghi**: devono essere controllate ogni anno nel CP1 il 30% delle piante madri; nel CP2, 5 piante per ogni lotto (come definito nell'Allegato 3, punto 27, del D.M. 4 maggio 2006), con campione multiplo costituito fino ad un massimo di 50 piante (10 lotti).

SEZIONE III - materiale di Categoria "Certificato"

Virus, fitoplasmi, funghi e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente almeno 2 volte su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;

Nel caso si riscontrino materiali con sintomi ascrivibili a malattie o organismi patogeni saranno effettuati saggi di laboratorio secondo quanto previsto alla tabella 1 del presente allegato.



Malattia o Organismo nocivo	CONTROLLI		
	Osservazioni visive	Saggi biologico	Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare

Tabella 1 Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria "prebase", "base" e "certificato"



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità, epoca e tipo di campione	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
VIRUS						
ArMV						
SMYEV						Settembre-ottobre – Foglie giovani - ELISA
TBRV	Annuale	Da luglio a ottobre	UC4-UC5	Annuale - da luglio a ottobre – Foglie	Annuale	Settembre – ottobre - Foglie giovani, RT-PCR, Real TimePCR
TRSV						
RRSV						
SLRSV						
SMV						
SVBV	Annuale	Da luglio a ottobre	UC4-UC5	Annuale - da luglio a ottobre – Foglie	Annuale	Settembre – ottobre – Foglie giovani RT-PCR, Real Time-PCR
SCV						
FITOPLASMI						
SLD						
AY						
SGP	Annuale	Da settembre a novembre		Annuale – Foglie	Annuale	Periodo estivo – autunnale Piccoli e nervature fogliari – PCR- Real Time PCR
SMC						
WB						
BATTERI						



ALLEGATO XV
CAPO II - FRAGOLA

XF									
Xa.f.	Da settembre a novembre	Annuale		Annuale - Foglie e corone	Annuale	Da settembre a dicembre - Pianta	Isolamento diretto, IFAS, ELISA, PCR, Real Time PCR		
X.a									
FUNGHI									
C.a.	Da settembre a novembre	Annuale		Annuale - Foglie, stoloni e corone	Annuale	Da settembre a dicembre - Pianta	Isolamento diretto, ELISA, PCR, Real Time PCR		
NEMATODI									
<i>M. hapla</i>									
<i>P. vulnus</i>	Periodo vegetativo	Annuale							
<i>A. fragariae</i>									
<i>A. ritzenabosi</i>									



PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

I controlli di corrispondenza genetica sono basati su osservazioni pomologiche, fenologiche agronomiche anche con il supporto di tecniche molecolari.

La certificazione varietale potrà essere rilasciata solo dopo aver condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo ed aver controllato una fruttificazione, da piante prelevate secondo le modalità di seguito indicate.

SEZIONE I - Materiale in conservazione (pre-base)

Controlli visivi durante tutto il ciclo vegetativo, con particolare attenzione in corrispondenza della fioritura.

Da ogni pianta madre entro la prima decade di settembre dovranno essere prelevate almeno due piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2).

Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.

Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, le piante potranno essere messe in vaso e poste, ai primi giorni di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

SEZIONE II - Materiale in premoltiplicazione (CP1)

Controlli visivi durante tutto il ciclo vegetativo con particolare attenzione in corrispondenza della fioritura.

Da ogni pianta madre, entro la prima decade di settembre dovranno essere prelevate almeno 2 piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2). Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.

SEZIONE III - Materiale in premoltiplicazione (CP2)

Controlli visivi ripetuti almeno tre volte. Dal 2% delle piante madri, entro la prima decade di settembre, dovranno essere prelevate almeno 2 piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2). Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.



SEZIONE IV - Materiale in moltiplicazione (vivaio)

Controlli visivi al fine di verificare la corrispondenza varietale ed eventuali mescolanze.



CAPO III – OLIVO

PARTE A

Agente eziologico / Malattia	Acronimo	Test Biomolecolari
------------------------------	----------	--------------------

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI



ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

VIRUS		
Mosaico dell'Arabis	ArMV	- RT-PCR -
Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	- RT-PCR -
Maculatura anulare latente della fragola	SLRV	- RT-PCR -
Mosaico del cetriolo	CMV	- RT-PCR -
Latente 1 dell'olivo	OLV-1	- RT-PCR -
Latente 2 dell'olivo	OLV-2	- RT-PCR -
Associato all'ingiallimento fogliare dell'olivo	OLYaV	- RT-PCR -
Necrosi del tabacco	TNV	- RT-PCR -
FITOPLASMI		
Fitoplasmi		PCR
FUNGHI		METODO DIAGNOSTICO
Tracheovorticiliosi: <i>Verticillium dahliae</i>		Isolamento
BATTERI		METODO DIAGNOSTICO
Complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDi.Ro)		ELISA
<i>Xyella fastidiosa</i>		PCR Real Time PCR
Rogna <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i>		Isolamento



PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA "PREBASE"

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova di insetto (screen house).

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai ed i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti a doppia rete, con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. Il terriccio o il substrato utilizzato per i contenitori, per i semenzai, per la radicazione e per l'ambientamento deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenzione deve essere documentata;
3. I contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
4. Prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;
5. Qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA "BASE"

SEZIONE I - Strutture

Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri di "Base", devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
2. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
3. contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 20 metri dai campi limitrofi; detto limite
 - è elevato a 30 metri in presenza di piante arboree,
 - ridotto a 10 metri qualora venga accertata, dal Servizio fitosanitario regionale, l'assenza del nematode *Xiphinema diversicaudatum*, o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
4. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché degli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
6. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali ed i relativi controlli;
7. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
8. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
9. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
10. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 40 anni dall'impianto;
11. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
12. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
13. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni Incrementali

Nelle sezioni incrementali le piante devono essere allevate in contenitore.

1. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, se accertato esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, oppure devono essere isolati dal terreno mediante:
 - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;



ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

- battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
- 2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
- 3. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
- 4. le piante devono essere numerate singolarmente in modo stabile in sito;
- 5. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere redatta apposita mappa;
- 6. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997) nonché degli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
- 7. libere da patogeni o loro vettori, tale esenza deve essere documentata;
- 8. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
- 9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Produzione

Il materiale di "Base" nelle sezioni incrementali deve essere prodotto (piante innestate e autoradicate) fuori suolo.

Semenzai in cassone:

1. I cassoni fuori terra non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
2. il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*;
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.

Nestai e Piantonai

1. L'area destinata alla realizzazione del nestaio o del piantonaio deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
3. i contenitori, di adeguato volume, devono essere isolati dal terreno mediante
 - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
4. le piante devono essere suddivise e numerate in lotti omogenei per accessione, ben individuabili, della cui disposizione deve essere redatta apposita mappa;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
6. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



Strutture per la radicazione e l'ambientamento

1. Le strutture per la radicazione e l'ambientamento devono essere sollevate di almeno 20 cm dal piano di calpestio o opportunamente isolate;
2. il substrato impiegato per la radicazione deve essere sterile; i substrati utilizzati per l'ambientamento devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.



PARTE D

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze (PMM) e portaseme (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e del fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
4. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
5. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
6. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; della disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
7. avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 metri dai campi limitrofi; detto limite
 - è elevato a 20 metri in presenza di piante arboree,
 - ridotto a 5 metri qualora venga accertata, dal Servizio fitosanitario regionale l'assenza del nematode vettore (*Xiphinema diversicaudatum*) o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
8. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
9. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 40 anni dall'impianto;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e di piante infestanti;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Sezioni Incrementali

Nelle sezioni incrementali le piante possono essere allevate in piena terra e fuori suolo.

Sezioni incrementali in piena terra

1. l'impianto deve essere realizzato su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreno che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 metri dai campi limitrofi; detto limite
 - è elevato a 20 metri in presenza di piante arboree,
 - ridotto a 5 metri qualora venga accertata dal Servizio fitosanitario regionale l'assenza del nematode vettore (*Xiphinema diversicaudatum*) o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
4. i terreni devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da patogeni o loro vettori, tale esenza deve essere documentata;



ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

5. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
6. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
7. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
8. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni incrementali in contenitori

1. L'area destinata all'allevamento delle piante fuori suolo deve contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri;
2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
3. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, se accertato esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, oppure devono essere isolati dal terreno mediante:
 - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere sollevati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
4. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali;
5. le piante devono essere numerate e suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
6. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
7. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
8. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE III - Vivai

Semenzai, Nestai e Piantonai in piena terra

1. I terreni utilizzati per la realizzazione dei semenzai, nestai e piantonai devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
2. l'area destinata all'allevamento delle piante di olivo certificate in piena terra (nestai e piantonai) e alla realizzazione dei semenzai deve avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 metri dai campi limitrofi, tale limite è elevato a 10 metri in presenza di piante arboree;
3. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di olivo; della disposizione delle piante deve esserne fatta comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
4. l'area destinata all'allevamento delle piante deve essere isolata dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;



Semenzai, Nestai e Piantonai fuori suolo

1. I cassoni utilizzati per la semina, per l'ambientamento e per la radicazione e l'area destinata all'allevamento delle piante certificate fuori suolo devono essere isolati dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
2. I cassoni utilizzati per la semina, per l'ambientamento e per la radicazione, non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.
4. le piante devono essere allevate in contenitori di adeguato volume;
5. l'area destinata all'allevamento delle piante di olivo certificate fuori suolo deve contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri;
6. per l'isolamento dei contenitori dal terreno deve essere utilizzato
 - vespaio di brecciolino di almeno 10 cm oppure di 5 cm qualora si utilizzino teli pacciamanti;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
7. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, questo deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale esenza deve essere documentata;
8. il terriccio ed i substrati utilizzati per la realizzazione dei semenzai, per l'ambientamento, per la radicazione e per l'allevamento devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenus vulnus*, *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*;
9. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di olivo; la disposizione delle piante deve essere comunicata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
10. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici al presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Produzione *IN VITRO* di materiale Categoria "Prebase" e "Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
2. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e settimanalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio, a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza;
3. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione in conservazione e in premoltiplicazione non dovrà superare i 4 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
4. per predisporre le colture in vitro in attiva moltiplicazione da consegnare ai laboratori, si possono effettuare in premoltiplicazione un numero massimo di 10 (dieci) subcolture (anche intercalata da un periodo - non più di uno - di conservazione frigorifera) successive a quella iniziale necessaria a dare inizio alla coltura sterile;
5. non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza;
6. non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagenica né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi;
7. nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del ciuffo dei germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare);
8. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase culturale: proliferazione, allungamento o radicazione;
9. i bancali per l'ambientamento devono rispettare le caratteristiche riportate negli allegati 3 e 4 del presente disciplinare.

SEZIONE II - Produzione *IN VITRO* di materiale Categoria "Certificato"

1. I laboratori commerciali devono richiedere, con lettera raccomandata, al Centro di Premoltiplicazione (CP) il numero iniziale di germogli sterili per ogni selezione. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione (CP), avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere, nella moltiplicazione commerciale *in vitro*, un massimo di 36 (trentasei) subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di uno - di conservazione frigorifera). Al termine della trentaseiesima subcoltura i germogli dovranno venire trasferiti o alla fase di allungamento o a quella di radicazione (nel corso o al termine di questa è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza);



ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

2. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 4 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili;
3. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.;
4. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfofisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

PARTE F
CONTROLLI SANITARI

Parte A – Sul materiale di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato”

Per virus, fitoplasmi e funghi sono previsti due tipi di controlli:

1. Visivi: da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.
2. Saggi diagnostici: da eseguirsi con i metodi riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle sezioni incrementali ed in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.

Parte B – Sul terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante isolamento su mezzi selettivi per *Verticillium dahliae* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5m³, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.



Tabella 1: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Pianta Madri di categoria "Prebase" e "Base"

CONTROLLI				
Malattia e/o Organismo nocivo	Osservazioni visive		Saggi di laboratorio	
	Epoca	Periodicità	Tipo di campione ed epoca	Tecnica
	Periodicità			Periodicità
VIRUS				
ArMV				
CLRV				
SLRV				
OLV-1				
OLYaV	Primavera ed autunno	Annuale	<u>Tessuto corticale prelevato da rami ben significati</u> : in primavera o inizio autunno	RT- PCR Sul 10% delle piante ogni anno a partire dal 5° anno
OLV-2				
OLRV				
CMV				
TNV				
FITOPLASMI				
Fitoplasm	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). In casi dubbi

ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

FUNGHI						
Tracheoverticilliosi: <i>Verticillium dahliae</i>	Da aprile a settembre	Annuale	tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	isolamento	In casi dubbi	
BATTERI						
<i>Xylella fastidiosa</i> (Complesso del disseccamento rapido dell'olivo)		Annuale	Foglie e rametti	ELISA, PCR, Real Time PCR	In casi dubbi	
<i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> (Rogna)	Primavera ed autunno	Annuale				



Tabella 2: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria "Certificato"

CONTROLLI					
Malattia e/o Organismo nocivo	Osservazioni visive		Saggi di laboratorio		
	Epoca	Periodicità	Tipo di campione ed epoca	Tecnica	Periodicità
VIRUS					
ARMV					
CLRV					
SLRV					
OLV-1					
OLYav	Primavera ed autunno	Annuale	Tessuto corticale prelevato da rami ben lignificati in primavera o inizio autunno	RT-PCR	A partire dal 5° anno su tutte le piante, nell'arco di 30 anni per le PMM, nell'arco di 40 anni sulle PMS
OLV-2					
OLRV					
CMV					
TNV					
FITOPLASMI					
Fitoplasmi	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).	In casi dubbi
FUNGHI					

ALLEGATO XV
CAPO III - OLIVO

Tracheoverticilliosi: <i>Verticillium dahliae</i>	Da aprile a settembre	Annuale	Tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	Isolamento	In casi dubbi
BATTERI					
<i>Xylella fastidiosa</i> (Complesso disseccamento dell'olivo)		Annuale	Foglie e rametti	ELISA, PCR, Real Time PCR	In casi dubbi
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv <i>savastanoi</i> (<i>Rognia</i>)	Primavera ed autunno	Annuale			



PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. In alternativa può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

SEZIONE I - materiale di Categoria "Prebase" e "Base"

Per le cultivar e per i cloni di olivo destinati alla produzione dei frutti, la corrispondenza varietale potrà essere certificata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente al momento della registrazione della Fonte Primaria, in grado di distinguere la cultivar o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una cultivar o di un nuovo clone.

La certificazione di corrispondenza genetica per i portinnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure,
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della Fonte Primaria.

Nel caso di verifica di corrispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti.

SEZIONE II - Pianta Madre "Certificata"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale su tutte le piante sarà rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della Fonte Primaria.



CAPO IV - POMOIDEE

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Melo					
Agente eziologico / Malattia	Sigla	indicatori arborei saggi biologici **		Test	Test Biomolecolari**
		Serra	Campo	Microscopi / Sierologici	
VIRUS					
Virus del mosaico del melo (<i>Apple mosaic virus</i>)	ApMV	- <i>M. pumila</i> Charden	- <i>M. pumila</i> Golden D. - <i>M. pumila</i> L. Lambourne	- ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della butteratura del legno del melo (<i>Apple stem pitting virus</i>)	ASPV	- <i>Pyronia veitchii</i> - <i>M. pumila</i> Spy 227 - <i>M. pumila</i> Virginia Crab - <i>M. pumila</i> Kola - <i>M. pumila</i> Radiant	- <i>Pyronia veitchii</i> - <i>M. pumila</i> Spy 227 - <i>M. pumila</i> Virginia Crab		- RT-PCR - Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	ACLSV	- <i>Malus platycarpa</i> - <i>M. sylvestris</i> R12740 7A - <i>Cydonia oblonga</i> C7/1 - <i>Cydonia oblonga</i> Pigwa	- <i>Malus platycarpa</i> - <i>Malus sylvestris</i> R12740 7A	- ELISA	- Real Time PCR - RT-PCR
Virus della scanalatura del tronco del melo (<i>Apple stem grooving virus</i>)	ASGV	- <i>M. pumila</i> Virginia Crab - <i>M. micromalus</i> GMAL273	- <i>M. pumila</i> Virginia Crab	- ELISA	- RT-PCR - Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide dell'infossatura crateriforme della mela (<i>Apple dimple fruit viroid</i>)	ADFVd		- <i>M. pumila</i> Delicious rosse		- RT-PCR - Real Time PCR -
Viroide dell'ulcerazione delle mele (<i>Apple scar skin viroid</i>) = Viroide della chiazzeria delle mele (<i>Dapple apple</i>)	ASSVd = DAVd	- <i>M. pumila</i> Stark's Earliest - <i>M. pumila</i> Sugar Crab	- <i>M. pumila</i> Delicious rosse		- RT-PCR - Real Time PCR -
BATTERI					



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Colpo del fuoco <i>Erwinia amylovora</i>	Ea				Secondo il protocollo EPPO
FITOPLASMI					
Fitoplasma degli scopazzi del melo (<i>Apple Proliferation</i> , <i>Candidatus phytoplasma mali</i>)	AP	– <i>M. pumila</i> Charden	– <i>M. pumila</i> Golden D.	–	– PCR – Real Time PCR
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					
Mal del caucciù del melo (<i>Apple rubbery wood</i>) = Plastomania del melo (<i>Apple flat limb</i>) = Mela nana (<i>Apple chat fruit</i>)	ARW AFL ACF	– <i>Prunus avium</i> Mazzard – <i>Prunus avium</i> F12/1	– <i>M. pumila</i> L. Lambourne – <i>M. pumila</i> Gravensteiner		
MALATTIE RESPONSABILI DI ALTERAZIONI SUI FRUTTI					
Anulatura rugginosa (<i>russet ring</i>) Gibbosità verde (<i>green crinkle</i>) Rugginosità ulcerosa (<i>rough skin</i>) Spaccatura stellare (<i>star crack</i>) Verrucosità rugginosa (<i>russet wart</i>) Anulatura concentrica (<i>ring spot</i>)	ARRV GCV ARSk ASC ApRWa ApRS		– <i>M. pumila</i> Golden D.		
Pero e Cotogno					
Agente eziologico / Malattia	Sigla	indicatori arborei saggi biologici **		Test	
		Serra	Campo	Microscopic i/ Sierologici	Test Biomolecolari**
VIRUS					
Virus della butteratura del legno	ASPV	– <i>Pyronia veitchii</i> – <i>Malus pumila</i> Spy 227	– <i>Pyronia veitchii</i> – <i>M. pumila</i> Spy 227	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

del melo (<i>Apple stem pitting virus</i>)		– <i>M. pupila Virginia crab</i> – <i>P. communis Noveau Poiteau</i> – <i>P. communis Julesd’Airoilles</i> – <i>Pyrus communis A 20</i>	– <i>Malus pumila</i> – <i>Virginia crab</i>		
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	ACLSV	– <i>Malus sylvestris R12740 7A</i> – <i>Cydonia oblonga C7/1</i> – <i>Cydonia oblonga Pigwa</i> – <i>Malus platycarpa</i> – <i>Pyronia veitchii</i> – <i>P. communis Noveau Poiteau</i> – <i>Pyrus communis A 20</i> – <i>P. communis, Beurre Hardy</i>	– <i>Malus platycarpa</i> – <i>Malus sylvestris R12740 7A</i>	– ELISA	– Real Time PCR – RT-PCR
Virus della scanalatura del tronco del melo (<i>Apple stem grooving virus</i>)	ASGV	– <i>M. pumila Virginia Crab</i> – <i>M. micromalus GMAL273</i> – <i>Pyronia veitchii</i>	– <i>Malus pumila</i> – <i>Virginia crab</i>	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del cancro pustoloso del pero (<i>Pear blister canker viroid</i>)	PBCVd	–	– <i>Pyrus communis Fieud 37</i> – <i>P. communis A 20</i>		– RT-PCR – Real Time PCR
Viroide della buccia rugginosa delle pere (<i>Apple scar skin viroid</i>)	ASSVd	–	– <i>Stark's Earliest</i> – <i>Sugar Crab</i> – <i>Delicious rosse</i> – <i>Starkrimson</i>		– RT-PCR – Real Time PCR
BATTERI					
Xylella fastidiosa	XF				ELISA, PCR, Real Time PCR
Colpo del fuoco <i>Erwinia amylovora</i>	Ea				Secondo il protocollo EPPO
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>					– PCR Real Time PCR
Cancro rameale <i>Pseudomonas syringae pv s.</i>					– PCR Real Time PCR
FITOPLASMI					
Fitoplasma della moria del pero <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>	PD				– PCR – Real Time PCR



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

associato a Pear decline					
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					
Mal del caucciù del melo <i>(Apple rubbery wood)</i> = Plastomania del melo <i>(Apple flat limb)</i> = Mela nana <i>(Apple chat fruit)</i>	ARW AFL ACF	 – <i>Prunus avium</i> Mazzard – <i>Prunus avium</i> F12/1	 – <i>Malus pumila</i> – <i>L. Lambourne</i> – <i>Malus pumila</i> – <i>Gravensteiner</i>		
Maculatura gialla del cotogno <i>(Quince yellow blotch)</i> Corteccia ruvida <i>(Pear rough bark)</i> Fessurazione corticale <i>(Pear bark split)</i> Necrosi corticale <i>(Pear bark necrosis)</i> Caduta delle gemme <i>(Pear bud drop)</i>	QYB PRB PBS PBN PBD	–	 – <i>P. communis</i> A 20 – <i>Pyrus communis</i> – <i>B. Hardy</i> – <i>Pyrus communis</i> – <i>Doyenne du Comice</i>		

** Per l'accettazione di una pianta madre di Pre-Base devono essere eseguiti sia il test biomolecolare sia il saggio biologico.



PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE"

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato:
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. essere isolate dall'afflusso di acque superficiali, mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
4. essere realizzate a tetto rigido, pareti e soffitto con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia rete e con doppia porta;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il terriccio o il substrato utilizzato deve essere sterilizzato ed esente da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *Syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
4. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
5. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
6. dopo 15 anni dall'immissione le piante madri devono essere rinnovate previa verifica di tutti i requisiti previsti per la registrazione della fonte primaria;
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI CATEGORIA "BASE"

SEZIONE I - Strutture

Pero, portinesti e altre pomacee o loro ibridi

La fase di Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova d'insetto che rispondano ai requisiti e alle caratteristiche previste all'Allegato 2 del presente decreto.

Melo e cotogno

La fase di Premoltiplicazione avviene in serre a rete a prova di insetti. Può essere autorizzata la sua attuazione in campi di piante madri se questi rispondono ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 1.000 metri, in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee;
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. essere protetti da reti antigrandine.

SEZIONE II - Allevamento e Produzione

Pero, portinesti e altre pomacee o loro ibridi

1. Il materiale di "base" deve essere conservato e moltiplicato in serre a rete a prova di insetto e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante madri di "base" possono essere allevate per un massimo di 20 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. il terriccio o substrato utilizzato per la conservazione e la moltiplicazione deve essere sterilizzato e esente da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
4. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
5. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
6. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20-30 minuti.
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Melo e cotogno

Il materiale di "base" deve essere conservato e moltiplicato in serre a rete a prova di insetto secondo le modalità previste all'allegato 2 del presente decreto.

Può essere autorizzata la sua attuazione in campi di piante madri se questi rispondono ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora*



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

per un raggio di 1.000 metri, in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee;

2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le piante devono essere innestate su portinnesti nanizzanti
4. il numero delle piante madri di base non deve essere inferiore a 5 piante per varietà o clone;
5. le singole piante, portamarze (PMM) o portaseme (PMS) devono essere numerate stabilmente in sito, all'atto dell'impianto, in modo progressivo;
6. i campi devono essere protetti da reti antigrandine;
7. la durata massima delle piante è di 10 anni dall'impianto.

Ceppaia

I portinnesti di categoria "base" sono ottenuti per moltiplicazione agamica per talea del materiale di categoria "prebase" proveniente dalla conservazione, o dalla fonte primaria previa autorizzazione del Comitato nazionale per la certificazione (CNC), secondo le seguenti modalità:

1. possono essere attuate fino a due fasi di premoltiplicazione;
2. per realizzare la prima fase di premoltiplicazione (CP1) si utilizzano talee innestate a tavolo su portinnesti franchi, o talee autoradicate, piantate in contenitori del tipo "Bins" o simili come ceppaia, alle stesse condizioni di cui all'allegato 2; successivamente le piante così ottenute sono allevate
 - melo e cotogno in pieno campo per formare la prima ceppaia "incrementale" (CP1) nelle stesse condizioni previste per le varietà,
 - mentre per il pero il CP1 deve essere allevato in screen house, in contenitori del tipo "Bins" o simili come ceppaia alle stesse condizioni di cui all'allegato 2.
3. dalla prima premoltiplicazione (CP1) vengono prodotte talee radicate per formare la ceppaia di categoria "base" (CP2) in pieno campo secondo i requisiti previsti per le varietà di base;
4. in pieno campo le parcelle devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone; non sono ammesse diverse specie, varietà o cloni sulla stessa fila.

La fase di produzione dei portinnesti da ceppaia avviene in pieno campo in terreni che rispondano ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario Regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 1.000 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti;
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. i campi devono essere protetti da reti antigrandine;
4. la durata massima delle piante è di 10 anni dall'impianto.



PARTE D

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Campi di Pianta Madre Portamarze (PMM)

Devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 500 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria;
3. in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni;
4. devono essere protetti da rete antigrandine;
5. le cultivar o mutanti geneticamente instabili devono essere innestati solo su portinnesti nanizzanti di categoria base o superiore;
6. la durata massima delle piante madri di varietà geneticamente "instabili" è di 10 anni dall'impianto;
7. la durata massima delle piante madri di varietà geneticamente "stabili" è di 15 anni dall'impianto;
8. le singole piante devono essere numerate stabilmente, all'atto dell'impianto, in modo progressivo;
9. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; della disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
11. tutte le operazioni devono essere riportate sull'apposito registro di conduzione;
12. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
13. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997) nonché dagli allegati tecnici del presente decreto;
14. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;

SEZIONE II - Campi di Pianta Madre Portasemi (PMS) e ceppaia

Devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 500 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato coltivazioni arboree da almeno 4 anni e che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae* e dai nematodi *Pratylenchus vulnus* P. *penetrans*, *Meloidogyne hapla* e *M. incognita*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le parcelle di piante madri portaseme (PMS) devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone e non sono ammesse in alcun caso specie, varietà o cloni diversi sulla stessa fila; adeguata planimetria del



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

campo deve essere fornita annualmente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e mantenuta aggiornata;

4. la durata massima dei campi di piante madri portaseme (PMS) è di 18 anni dall'impianto;
5. la durata massima delle ceppaie è di 15 anni dall'impianto;
6. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti.

Condizioni diverse da quelle sopraccitate potranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) sentito il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su specifica richiesta del responsabile del Centro di moltiplicazione (CM).

SEZIONE III - Vivaio

L'allevamento e la produzione del materiale certificato in vivaio, sono effettuate secondo le seguenti modalità:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da frutteti di pomoidee per un raggio di 500 metri fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato coltivazioni arboree da almeno 2 anni e che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*, *Armillariella mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae* e dai nematodi *Pratylenchus vulnus* P. *penetrans*, *Meloidogyne hapla* e *M. incognita*; tale esenzione deve essere documentata;
3. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
4. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
5. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
6. le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili e separate da altro materiale vivaistico di categoria "CAC" con uno spazio di almeno 2 m e costituite da file complete e distinte per specie, varietà e clone; possono essere ammesse su una stessa fila diverse varietà o cloni, a condizioni che siano separate da un interspazio non inferiore a m 1 e chiaramente evidenziato;
7. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i 3 anni dalla messa a dimora;
8. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
9. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (DM 14 aprile 1997) nonché dagli allegati tecnici del presente decreto.
10. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
11. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;



PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE
DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO"
DEL PERO E RELATIVI PORTINNESTI

SEZIONE I - Produzione di materiale *in vitro* categoria "Prebase" e "Base"

1. La premoltiplicazione *in vitro* può essere effettuata, oltre che presso il Centro di premoltiplicazione (CP) stesso, anche presso uno o più laboratori di micropropagazione riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra Centro di premoltiplicazione e laboratorio. In questo caso, per ogni accessione, dovrà pervenire al Servizio fitosanitario medesimo una specifica richiesta.
2. L'ambientamento del materiale proveniente dal *vitro* può essere effettuato, oltre che presso il Centro di premoltiplicazione (CP) stesso, anche presso una o più strutture per l'ambientamento riconosciute idonee dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Centro di premoltiplicazione e struttura di ambientamento.
3. Il materiale di categoria "base" deve essere tenuto separato dal materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari (serre, reti antiafide, ecc.).
4. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al substrato su cui eseguire l'ambientamento che non dovrà possedere alcun patogeno, quindi sarà necessario utilizzare torbe controllate e di sicura provenienza, oppure substrati sterilizzati con sistemi fisici o chimici.
5. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
6. la fase successiva può prevedere un periodo di stabilizzazione *in vitro* del materiale non superiore ai 3 mesi, seguito da un numero di subcolture non superiore a 8.
7. Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.

SEZIONE II - Produzione di materiale categoria "Certificato"

Il ciclo di moltiplicazione deve iniziare con materiale di "prebase" o di "base" proveniente dalla premoltiplicazione e può svilupparsi in un ciclo massimo complessivo (premoltiplicazione + moltiplicazione) di 12 subcolture.

In caso di necessità, al fine di costituire una cospicua quantità di materiale di partenza da moltiplicare, su specifica richiesta al Comitato nazionale per la certificazione (CNC) è consentita una ulteriore successione di moltiplicazioni di 8 subcolture, per un totale massimo complessivo (dalla stabilizzazione alla radicazione) di 20 trapianti.

Il rinnovo del materiale in moltiplicazione deve essere operato comunque entro 2 anni dall'inizio della fase stessa di moltiplicazione, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.



SEZIONE III - Norme di coltivazione

Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza.

Durante tutte le fasi della coltura *in vitro* (moltiplicazione, allungamento e radicazione) i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

1. l'espianto iniziale non dovrà essere troppo piccolo, cioè di spessore non inferiore ai 0,5 mm;
2. i substrati di coltura utilizzati in tutte le fasi della micropropagazione (Prelievo, stabilizzazione, moltiplicazione) non potranno in ogni caso avere una concentrazione di citochinine complessivamente superiore ad 1 mg/litro;
3. nella composizione del substrato non è ammesso l'uso di TDZ (Thidiazuron) e di altre sostanze con possibile azione mutagena;
4. eliminazione di ogni coltura che presenti proliferazione di tessuto indifferenziato (callo);
5. eliminazione della parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
6. utilizzazione esclusiva di germogli originati da gemme ascellari;
7. eliminazione delle colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare).

I vasi di coltura del materiale di premoltiplicazione e di moltiplicazione devono essere mantenuti in un settore ben identificabile e distinto del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette numerate, contenenti le informazioni necessarie ad identificare il contenuto (varietà, clone, data ingresso del clone, numero di subcoltura, data movimento). Le lavorazioni devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota, e settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale. Detti registri devono essere conservati presso il laboratorio; eventuali correzioni dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

L'ambientamento del materiale di "base" e "certificato" deve essere effettuato in serre o tunnel destinati esclusivamente a questo scopo, non è quindi ammesso l'ambientamento di materiale non certificato negli stessi ambienti.

Al termine dell'ambientamento, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, deve essere apposta l'etichetta di garanzia genetico-sanitaria sulla confezione alveolare da n. 60 piantine; qualora, per motivi tecnici, le piantine non possano essere trasportate nei contenitori alveolari, la stessa etichetta può essere utilizzata per il confezionamento di mazzi da 60 piantine; possono inoltre essere utilizzate etichette per portinnesti in mazzi da 25 e multipli e comunque entro le 100 piante.



PARTE F

CONTROLLI FITOSANITARI

SEZIONE I –materiale categoria “Prebase” e “Base”

Virus, viroidi, fitoplasm, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;

Controlli di laboratorio:

- Tutte le piante in conservazione per la premoltiplicazione devono essere controllate entro il terzo anno dall'introduzione secondo le modalità indicate nella Tabella 1 per il melo e nella Tabella 2 per il pero e cotogno. Tali controlli devono essere ripetuti entro l'ottavo anno dall'introduzione.
- Tutte le piante in premoltiplicazione devono essere controllate entro il terzo anno dall'impianto secondo le modalità indicate nella Tabella 1 del presente allegato per il melo e nella Tabella 2 del presente allegato per il pero e il cotogno.
- Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE II –materiale categoria “Certificato”

materiale nei campi di piante madri per marze e per portinnesti.

Virus, viroidi, fitoplasm, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante madri per marze presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

materiale nei vivai

Virus, viroidi, fitoplasm, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante madri per marze presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica.



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEI

Al vivaista competono le verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e fitosanitaria.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del vivaio è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Tabella 1 MELO Procedure per la verifica dello stato sanitario delle piante madri portaseme e portamarze di categoria "Prebase , Base e Certificato

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sterologico / molecolare	
	Epoca	Periodicità	Indicatore utilizzabile	Epoca e tipo di campione	Epoca, tipo di campione e Test	Periodicità
VIRUS						
ApMV	Primavera fino a temperature di 25° C	Annuale	<i>Malus pumila</i> Charden <i>Malus pumila</i> Golden Delicious <i>Malus pumila</i> Lord Lambourne	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani ELISA o RT-PCR o Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione e
ASPV	Maggio – settembre	Annuale	<i>Pyronia veitchii</i> <i>Malus pumila</i> Spy 227 <i>Malus pumila</i> Virginia Crab <i>Malus pumila</i> Kola <i>Malus pumila</i> Radiant	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani RT-PCR, Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione e
ACLSV	Maggio – settembre Estate	Annuale	<i>Malus sylvestris</i> R12740 7A <i>Cydonia oblonga</i> C7/1 <i>Cydonia oblonga</i> Pigwa <i>Malus platycarpa</i>	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani ELISA o RT-PCR o , Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione e
ASGV	Maggio – settembre	Annuale	<i>Malus pumila</i> Virginia Crab <i>Malus micromalus</i>	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani	Entro il terzo anno dall'introduzione



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive	Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico / molecolare
VIROIDI				
		GMAL273 <i>Pyronia veitchii</i>		ELISA o RT-PCR o , Real time PCR e
ADFVd ASSVd	Fine estate e primavera	<i>Malus communis</i> Stark's Earliest <i>Malus communis</i> Sugar Crab <i>Malus communis</i> Delicious rosse <i>Malus</i> Starkrimson <i>communis</i>	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate Per ASSVd osservare 3 fruttificazioni	Durante periodo vegetativo marze / foglie / frutti , Real time PCR Entro il terzo anno dall'introduzione e
FITOPLASMI				
AP	Ripresa vegetativa, schiusura gemme, Estate, autunno colorazione foglie	<i>Malus communis</i> Charden <i>Malus</i> com. Delicious <i>Malus</i> com. Lord Lambourne	Innesto: estate – autunno con marze lignificate, primavera con radici	Estate /autunno marze / foglie PCR , Real time PCR Entro il terzo anno dall'introduzione e
BATTERI				
<i>Erwinia amylovora</i>				
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	All'estirpazione			



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico / molecolare
		Annuale			
<i>P. syringae</i> pv <i>syringae</i>		Annuale			
AGENTI VIRUS- SIMILI					
ARW AFL ACF	Primavera – estate	Annuale	<i>Prunus avium</i> Mazard F12/1 <i>Malus com</i> Lord Lambourne <i>Malus com</i> Gravensteiner <i>Cydonia oblonga</i> C 7/1	Innesto: da agosto ad aprile con marze significate	
ARRV, GCV, ARSk, ASC, AprRWa e AprS	Estate, fino alla maturazione dei frutti	Annuale	non previsti	non previsti	



Tabella 2 PERO e COTOGNO: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle piante madri portaseme e portamarze di categoria "Prebase, Base e Certificato

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico/molecolare	
	Epoca	Periodicità	Indicatore utilizzabile	Epoca e tipo di campione	Test, Epoca e tipo di campione	Periodicità
VIRUS						
ASPV	Maggio – luglio	Annuale	<i>Pyronia veitchii</i>	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani RT-PCR, Real Time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
			<i>Malus pumila</i> Spy 227 <i>Malus pumila</i> Virginia crab <i>Pyrus communis</i> Noveau Poiteau, <i>Pyrus communis</i> Julesd'Airolles, <i>Pyrus communis</i> A 20			
ACLSV	Maggio – luglio	Annuale	<i>Malus sylvestris</i> R12740 7A	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera Marze / foglie giovani Elisa o RT-PCR Real Time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
			<i>Cydonia oblonga</i> C7/1 <i>Cydonia oblonga</i> Pigwa <i>Malus platycarpa</i> <i>Pyronia veitchii</i> <i>Pyrus communis</i> Noveau Poiteau			

ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive	Saggi biologici *	Saggi di laboratorio sierologico/molecolare
ASGV		<i>Pyrus communis</i> A 20, <i>Pyrus communis</i> Beurre Hardy	
	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25° C	<i>Malus pumila</i> Virgiana Crab <i>Malus micromalus</i> GMAL273 <i>Pyronia veitchii</i>	Fine inverno / primavera Marze / foglie giovani Elisa o RT-PCR o Real Time PCR
	Annuale	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Entro il terzo anno dall'introduzione
VIROIDI			
PBCVd	Fine estate e primavera	<i>Pyrus communis</i> Fieud 37 <i>Pyrus communis</i> A 20	Durante periodo vegetativo Marze / foglie giovani RT-PCR Real Time PCR
	Annuale	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Entro il terzo anno dall'introduzione
ASSVd		<i>Malus pumila</i> Stark's Earliest	
	Fine estate e primavera	<i>Malus pumila</i> Sugar Crab <i>Malus pumila</i> Delicious rosse <i>Malus pumila</i> Starkrimson	Durante periodo vegetativo Marze / foglie giovani RT-PCR Real Time PCR
	Annuale	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Entro il terzo anno dall'introduzione
FITOPLASMI			
PD	Fine estate autunno (su varietà e piante		Durante periodo vegetativo
	Annuale		Entro il terzo anno



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico/molecolare	
	indicatrici)				Rami significati, piccioli e nervature fogliari	PCR o Real Time PCR
BATTERI						
<i>Xylella fastidiosa</i>		Annuale			ELISA, PCR, Real Time PCR	
<i>Erwinia amylovora</i>		Annuale				
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	All'estirpazione					
<i>P. syringae pv syringae</i>		Annuale				
AGENTI VIRUS-SIMILI						
ARW			<i>Prunus avium</i> Mazard F12/1			
AFL	Primavera – estate	Annuale	<i>Malus com</i> L. Lambourne <i>Malus com.</i> Gravensteiner	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate		
QYB			<i>Cydonia oblonga</i> C 7/1			
PRB, PBS, PBN e PBD	Primavera – estate	Annuale	<i>Pyrus communis</i> A 20 <i>Pyrus communis</i> Beurre Hardy, <i>P. communis</i> Doyenne du Comice	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate		



ALLEGATO XV

CAPO IV - POMOIDEE

* da eseguire su tutte le piante in conservazione (cat. Prebase) entro il terzo anno dall'introduzione e, limitatamente alla premoltiplicazione (cat. Base), almeno 1 volta entro 3 anni, per tutte le piante da cui è stato effettuato il prelievo di materiale.



PARTE G
CONTROLLI GENETICI

SEZIONE I – Sul materiale in conservazione per la premoltiplicazione (CCP)

I controlli feno-pomologici nella fase di conservazione sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo, il responsabile del Centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

La certificazione della rispondenza varietale per le cultivar di pomoidee può essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena rispondenza al fenotipo del materiale in osservazione.

Al fine di verificare tale rispondenza varietale, di ogni pianta madre in conservazione, dovranno essere coltivate in pieno campo, almeno 4 piante di monitoraggio ottenute dalla propagazione agamica della pianta conservata, mediante innesto su portinnesti di categoria "certificato":

- nanizzanti per il melo
- della specie *Cydonia* con relativo innesto intermedio sempre di categoria "certificato" per il pero.

Qualora la premoltiplicazione si svolga direttamente in pieno campo, con piante madri fruttificanti non si rende necessario il monitoraggio delle piante in conservazione.

La certificazione di rispondenza varietale delle cultivar portasemi va fatta al momento della raccolta dei frutti, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali può essere rilasciata dopo le osservazioni per almeno 1 ciclo vegetativo completo, sia in ceppaia sia sulla pianta madre per la produzione di talee (verdi o lignificati) sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo. Per tale certificazione può anche essere utilizzata la tecnica del finger-printing dove attuabile.

SEZIONE II – Sul materiale in premoltiplicazione (CP)

I controlli feno-pomologici nella fase di premoltiplicazione sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo.

La certificazione di rispondenza varietale o clonale potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena rispondenza del materiale in osservazione al fenotipo:

- Premoltiplicazione in pieno campo: per le varietà geneticamente stabili il prelevamento di materiale di base riguarda l'intera pianta madre, mentre per le varietà geneticamente instabili il prelievo è limitato solo alle marze presenti su legno fruttificante con frutti rispondenti. Il controllo pomologico in questa fase deve essere effettuato ogni anno per ogni pianta presente nel Centro di premoltiplicazione (CP) prima del prelievo del



ALLEGATO XV
CAPO IV - POMOIDEE

materiale di propagazione nelle cultivar estivi/autunnali e durante l'anno antecedente al taglio per le cultivar invernali.

- Premoltiplicazione in screen-house: osservazione di piante di monitoraggio come per la conservazione. Il controllo pomologico in questa fase dovrà comunque essere effettuato per almeno 2 fruttificazioni.

La certificazione di rispondenza varietale delle cultivar portasemi va fatta al momento della raccolta dei frutti, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali è rilasciata dopo le osservazioni di almeno 1 ciclo vegetativo completo, in ceppaia ed in vivaio, sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non corrisponde all'identità pomologica, cioè non sia idoneo, il vivaista è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE III – Sul materiale nei campi di piante madri (CM) per marze e per portinnesti

La certificazione di rispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato ogni anno il fenotipo della pianta madre.

Per le cultivar geneticamente instabili tale controllo del fenotipo deve essere integrato con il controllo dei frutti ripetuto ogni anno per ogni pianta presente nel Campo di piante madri (CM) prima del prelievo del materiale di propagazione nelle cultivar estivi/autunnali e durante l'anno antecedente al taglio per le cultivar invernali.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali o moltiplicati per talea può essere rilasciata dopo le osservazioni per almeno 1 ciclo vegetativo completo, in ceppaia o sulla pianta madre, sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo. Per tale certificazione può anche essere utilizzata la tecnica del finger-printing dove attuabile.

La certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla cultivar portaseme può venire rilasciata seguendo quanto indicato per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non corrisponde all'identità pomologica, cioè non sia idoneo, il vivaista è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE IV – Sul materiale nei vivai.

I controlli feno-pomologici nella fase di vivaio sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo in corrispondenza dei controlli sanitari.



CAPO V - PRUNOIDEE

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

B.1 Albicocco					
Agente eziologico / Malattia	Acronimo	Saggi biologici (indicatori arborei)		Test	Test
		Serra	Campo	Microscopi ci / Sierologici	Biomolecolari
VIRUS					
Virus del mosaico del melo <i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei <i>Prunus</i> <i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. <i>Kwanzan</i> o <i>Shirofugen</i>	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. <i>Kwanzan</i> o <i>Shirofugen</i>	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus del nanismo del susino <i>Prune dwarf virus</i>	PDV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. <i>Kwanzan</i> o <i>Shirofugen</i>	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. <i>Kwanzan</i> o <i>Shirofugen</i>	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino <i>Plum bark necrosis stem pitting – associated virus</i>	PBNSPaV			– ELISA	– RT-PCR –
Virus latente dell'albicocco <i>Apricot latent virus</i>	ALV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana		– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka <i>Plum pox virus</i>	PPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del nanismo del luppolo <i>Hop stunt viroid</i>	HSVd				RT-PCR Real time PCR



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) <i>Candidatus phytoplasma prunorum</i>	ESFYP	– <i>Prunus persicae</i> GF305	– <i>P. armeniaca</i> Priana		PCR Real time PCR
FUNGHI					
<i>Verticillium dahliae</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Armillaria mellea</i> <i>Rosellinia necatrix</i>					<i>ISOLAMENTO</i>
BATTERI					
		Saggi microbiologici	Saggi sierologici		Saggi biomolecolari
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A.t.				PCR, Real Time PCR
<i>Xylella fastidiosa</i>	Xf		ELISA		PCR, Real Time PCR



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Ciliegio					
Agente eziologico / Malattia	Acronimo	indicatori arborei saggi biologici		Test	Test
		Serra	Campo	Microscopi ci/ Sierologici	Biomolecolari
VIRUS					
Virus del mosaico del melo <i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei <i>Prunus</i> <i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino <i>Prune dwarf virus</i>	PDV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka <i>Plum pox virus</i>	PPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del mosaico dell'Arabis <i>Arabis mosaic virus</i>	ArMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus avium</i> Bing – <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR –
Virus dell'accartocciamento fogliare del ciliegio <i>Cherry leaf roll virus</i>	CLRV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus avium</i> Bing – <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR –
Virus della foglia rasposa del ciliegio <i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus avium</i> Bing		– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare del lampone <i>Raspberry ringspot virus</i>	RRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus avium</i> Bing	ELISA	– RT-PCR
Virus della maculatura anulare latente della fragola <i>Strawberry latent ringspot virus</i>	SLRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus avium</i> Bing	ELISA	– RT-PCR –



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Virus della maculatura anulare del pomodoro <i>Tomato black ring virus</i>	TBRV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta		ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare verde del ciliegio <i>Cherry green ring mottle virus</i>	CGRMV	– <i>Prunus serrulata</i> – cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus serrulata</i> – cv. Kwanzan o Shirofugen		– RT-PCR
Virus 1 della ciliegia nana <i>Little cherry virus 1</i>	LChV-1	– <i>Prunus avium</i> – Canindex I	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Canindex I		– RT-PCR
Virus 2 della ciliegia nana <i>Little cherry virus 2</i>	LChV-2	– <i>Prunus avium</i> – Canindex I	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Canindex I		– RT-PCR
Virus della maculatura rugginosa necrotica del ciliegio <i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i>	CRMV	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Bing	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Bing		– RT-PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino <i>Plum bark necrosis stem pitting – associated virus</i>	PBNPaV			ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura lineare americana del susino <i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR –
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					
Rusty mottle (european)	CRM	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Bing	– <i>Prunus avium</i> – Sam o Bing		
FUNGHI			METODO DIAGNOSTICO		
<i>Verticillium dahliae</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Armillaria mellea</i> <i>Rosellinia necatrix</i>			Isolamento		
BATTERI					
		Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A.t.			PCR, Real Time PCR	
<i>Xyella fastidiosa</i>	Xf		ELISA	PCR, Real Time PCR	
Mandorlo					



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Agente eziologico / Malattia	Acronimo	indicatori arborei Saggi biologici		Test	Test Biomolecolari
		Serra	Campo	Microscopi ci/ Sierologici	
VIRUS					
Virus del mosaico del melo <i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	– <i>Prunus persicae</i> – GF305 o Elberta	– <i>P. persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei <i>Prunus</i> <i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino <i>Prune dwarf virus</i>	PDV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino <i>Plum bark necrosis stem pitting – associated virus</i>	PBNSPaV			ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
FUNGHI			METODO DIAGNOSTICO		
<i>Verticillium dahliae</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Armillaria mellea</i> <i>Rosellinia necatrix</i>			Isolamento		
BATTERI					
	A. t.	Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A. t.			PCR, Real Time PCR	
Xylella fastidiosa	Xf		ELISA	PCR, Real Time PCR	
Pesco					
Agente eziologico / Malattia	Acronimo	indicatori arborei saggi biologici		Test	Test



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

		Serra	Campo	Microscopi ci/ Sierologici	Biomolecolari
VIRUS					
Virus del mosaico del melo <i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei <i>Prunus</i> <i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o hirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino <i>Prune dwarf virus</i>	PDV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare verde del ciliegio <i>Cherry green ring mottle virus</i>	CGRMV	– <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del pomodoro <i>Tomato black ring virus</i>	TBRV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta		ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare latente della fragola <i>Strawberry latent ringspot virus</i>	SLRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	ELISA	– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka <i>Plum pax virus</i>	PPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino <i>Plum bark necrosis stem pitting – associated virus</i>	PBNSPaV			ELISA	– RT-PCR – Ibridazione
Virus latente dell'albicocco <i>Apricot latent virus</i>	ALV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana		– RT-PCR –



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Virus della maculatura lineare americana del susino <i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o <i>Elberta</i> – <i>P. armeniaca</i> <i>Priana</i>	– <i>Prunus persicae</i> GF305	ELISA	– RT-PCR –
FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) <i>Candidatus phytoplasma prunorum</i>	ESFY	– <i>P. persicae</i> GF305	– <i>P. armeniaca</i> <i>Priana</i>		– PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del mosaico latente del pesco <i>Peach latent mosaic viroid</i>	PLMVd				– – RT-PCR – Real Time PCR
Viroide del nanismo del luppolo <i>Hop stunt viroid</i>	HSVd				– RT-PCR – Real Time PCR

FUNGHI		METODO DIAGNOSTICO			
<i>Verticillium dahliae</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Armillaria mellea</i> <i>Rosellinia necatrix</i>		<i>Isolamento</i>			
BATTERI					
	A. t.	Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A. t.			PCR, Real Time PCR	
<i>Xylella fastidiosa</i>	Xf		ELISA	PCR, Real Time PCR	
Susino					
Agente eziologico / Malattia	Acronimo	indicatori arborei saggi biologici		Test	Test
		Serra	Campo	Microscopici/Sierologici	Biomolecolari
VIRUS					
Virus del mosaico del melo <i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o <i>Elberta</i>	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o <i>Elberta</i>	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Virus della maculatura clorotica fogliare del melo <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei <i>Prunus</i> <i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino <i>Prune dwarf virus</i>	PDV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>Prunus serrulata</i> cv. Kwanzan o Shirofugen	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare latente del mirabolano <i>Mirabolan latent ring spot virus</i>	MLRSV	– <i>P. persicae</i> GF305	– <i>P. persicae</i> GF305	– ELISA	– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka <i>Plum pox virus</i>	PPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato alla necrosi corticale ed alla infossatura del legno del susino <i>Plum bark necrosis stem pitting - associated virus</i>	PBNSaV			– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura lineare americana del susino <i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	– <i>Prunus persicae</i> GF305 o Elberta – <i>P. armeniaca</i> Priana	– <i>P. persicae</i> GF305	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) <i>Candidatus phytoplasma prunorum</i>	ESFY	– <i>P. persicae</i> GF305	– <i>Prunus armeniaca</i> cv. Luizet o Priana	–	– PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del nanismo del luppolo <i>Hop stunt viroid</i>	HSVd				– Real Time PCR – RT-PCR

Formattato: Inglese (Stati Uniti)



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

FUNGHI		METODO DIAGNOSTICO		
<i>Verticillium dahliae</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Armillaria mellea</i> <i>Rosellinia necatrix</i>		<i>Isolamento</i>		
BATTERI				
		Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari
<i>Tumore batterico</i> <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A.t.			PCR, Real Time PCR
<i>Xylella fastidiosa</i>	Xf		ELISA	PCR, Real Time PCR



PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE" E "BASE"

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta.
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase" e "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il terriccio o il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Longidorus elongatus*, *L. attenuatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *X. rivesi* e dai funghi *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*; tale esenzione deve essere documentata;
4. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 20 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
5. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
6. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
7. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
8. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA
PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze (PMM) e portasemi (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee - PPV) e da altri organismi nocivi da quarantena;
2. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi *Longidorus elongatus*, *L. attenuatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum* e *X. rivesi*, dai funghi *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*; tale esenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. localizzati in zone isolate o posti a distanza da altre piante di prunoidee, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad almeno
 - 600 metri, nel caso di piante madri portaseme (PMS) di ciliegio e magaleppo;
 - 300 metri, nel caso di piante madri portaseme (PMS) di albicocco, mandorlo, pesco, susino;
 - 200 metri nel caso di piante madri portamarze (PMM);
5. l'impianto di piante madri da ceppaia, inoltre, deve essere realizzato su terreni esenti da *Agrobacterium tumefaciens*; tale esenza deve essere documentata;
6. avere una fascia di bordo di almeno 10 metri; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
7. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto nonché dagli allegati tecnici del presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
9. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
10. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
11. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
12. le piante madri portamarze (PMM) possono essere allevate al massimo per 15 anni dall'impianto;
13. le piante madri portaseme (PMS) possono essere allevate al massimo per 18 anni dall'impianto;
14. le piante madri per portinnesti da ceppaia possono essere allevate al massimo per 15 anni dall'impianto;
15. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
16. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)

1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee - PPV) e da altri organismi nocivi da quarantena salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo;
2. l'impianto deve essere costituito in appezzamenti esenti da *Armillaria mellea*, *Rosellinia necatrix* e *Agrobacterium tumefaciens*;
3. i terreni ed i substrati utilizzati devono essere esenti dai nematodi *Longidorus elongatus*, *L. attenuatus*, *L. macrosoma*, *Xiphinema diversicaudatum*, *X. rivesi*, *Meloidogyne arenaria*, *M. incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus penetrans*, *P. vulnus* e dai funghi *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*; tale esenza deve essere documentata;
4. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

5. l'impianto deve essere collocato ad almeno 100 m da frutteti di prunoidee, tale limite può essere ridotto a 20 m, previa verifica fitosanitaria del Servizio fitosanitario competente;
6. distante almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
7. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
8. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
 - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
9. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 3;
10. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
11. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
12. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
13. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;
14. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
15. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
16. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle piante da frutto (D.M. 14 aprile 1997), nonché dagli allegati tecnici del presente decreto; tale esenza deve essere documentata;
17. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
18. prima dell'utilizzo i cassoni devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
19. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE D

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Produzione di materiale *in vitro* Categoria "Prebase" e "Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.
2. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione è
 - per la fase di Conservazione n. 5 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione. Nella produzione di portainnesti e varietà cat. "Prebase" si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una di radicazione.
 - per la Premoltiplicazione n. 7 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione.
4. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche (fasciazioni in particolare);
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. I mezzi e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.

SEZIONE II - Produzione di materiale Categoria "Certificato"

1. I laboratori devono richiedere, con lettera raccomandata al Centro di Premoltiplicazione, il numero iniziale di germogli sterili per ogni selezione. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione, avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere, nella moltiplicazione *in vitro*, un massimo di 18 subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di uno - di conservazione



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.

2. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili.
3. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagenica né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - terreni di coltura non devono indurre crescite e proliferazione superiore a 5 nuovi assi per singola subcoltura;
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare).



PARTE E
CONTROLLI SANITARI

SEZIONE I – materiale di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato”

Virus, viroidi, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

- visivi da effettuarsi
 - in primavera ed all’invaiatura, per le malattie da virus;
 - nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
 - in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
- saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nelle tabelle da 1 a 10 del presente allegato.

Tutto il materiale derivante dalla prima moltiplicazione della fonte primaria all’ingresso nel Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) o nelle altre fasi deve essere singolarmente sottoposto agli accertamenti sanitari e di corrispondenza varietale secondo le procedure riportate nelle Tabelle da 1 a 10 del presente allegato.

SEZIONE II – terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Funghi: per *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*

Batteri: *Agrobacterium tumefaciens*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- terreno:** prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati:** sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Nematodi: *Xiphinema diversicaudatum*, *X. rivesi*, *Longidorus. elongatus*, *L. attenuatus*, *L. macrosoma*, **Pratylenchus vulnus*, **P. penetrans*, **Meloidogyne javanica*, **M. arenaria*, **M. hapla*.

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- terreno:** prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni, per un per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati:** sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

* solo per terreni e substrati utilizzati nella fase di produzione delle piante categoria “certificato” per le Piantе madri portinnesti da ceppaia e nei vivai.



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Patogeno o Malattia	CONTROLLI				Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Osservazioni visive		Saggio biologico		Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità		
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i> : Priana	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C ELISA, RT-PCR, Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i>	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR, Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta; <i>P. serrulata</i> : Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C ELISA, RT-PCR, Real time PCR
ALV	Annuale	Nel periodo estivo	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i>	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo RT-PCR, Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, Real time PCR



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE

VIROIDI						
<i>HSVd</i>	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Su tutte le piante una volta	<u>Foglie</u> : nel periodo estivo RT-PCR, Real Time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall'autunno- inverno sino alla ripresa vegetativa	<i>P. persica</i> : GF 305	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	<u>Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti</u> : nel periodo estivo PCR, Real time PCR

Tabelle delle procedure per la verifica dello stato sanitario delle Pianta Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria "Prebase" e "Base"

Tabella 1 – Albicocco



Tabella 2 – Ciliegio

CONTROLLI						
Patogeno o Malattia	Osservazioni visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i> : Priana	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta; <i>P. serrulata</i> : Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Fiori e foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE

CLRv CRLV RpRSV SLRSV TBRV ArMV CNRMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
APLPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i>	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
CGRMV LChV-1 LChV-2	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C				
VIRUS SIMILI						
CRM	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C				



Tabella 3 – Mandorlo

Patogeno o Malattia	CONTROLLI					
	Osservazioni visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta; <i>P. serrulata</i> : Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Fiori e foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

Tabella 4 – Pesco

Patogeno o Malattia	CONTROLLI					
	Osservazioni visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta; <i>P. serrulata</i> : Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Flori e foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
APLPV SIRSV TBRV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C			Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C ELISA, RT-PCR,



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

ALV CGRMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica:</i> GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i>	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo RT-PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
VIROIDI						
PLMVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Annuale a partire dal 5°anno	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR , Real time PCR
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Annuale a partire dal 5°anno	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR, Real time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa	<i>P. persica:</i> GF 305	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti: nel periodo estivo PCR, , Real time PCR

Tabella 5 – Susino

Patogeno o Malattia	CONTROLLI					
	Osservazioni visive		Saggio biologico		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Periodicità	Epoca	Indicatore consigliato	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>Prunus persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta; <i>P. serrulata</i> : Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Flori e foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C <u>Foglie e rami</u> : marzo-maggio ELISA, RT-PCR,, Real time PCR
MLRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C				
APLPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<i>P. persica</i> : GF 305 o Elberta <i>P. armeniaca</i>	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	<u>Foglie o tessuti floematici</u> : nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE

PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,
VIROIDI						
HST/d	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Su tutte le piante una volta	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR, , Real time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa			Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti: nel periodo estivo PCR, , Real time PCR



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE
Tabelle delle procedure per la verifica dello stato sanitario delle Pianta Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria "Certificato"

Tabella 6 – Albicocco

Patogeno o Malattia	CONTROLLI		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	
	Periodicità	Osservazioni visive Epoca	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
ALV	Annuale	Nel periodo estivo		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIROIDI				



ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

<i>HSV/d</i>	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno		
FITTOPLASMI				
ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa		



Tabella 7 – Ciliegio

Patogeno o Malattia	CONTROLLI			Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	Epoca, tipo di campione e Test
	Osservazioni visive		Periodicità		
	Periodicità	Epoca			
VIRUS					
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	<u>Fiori e foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C			

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE

CLR.V CRLV				
RpRSV SLRSV TBRV				
ArMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
CGRMV				
LChV-1				
LChV-2				
APLPV CNRMV				
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIRUS-SIMILI				
CRM	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		



Tabella 8 – Mandorlo

CONTROLLI			
<i>Patogeno o Malattia</i>	Osservazioni visive		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare
	Periodicità	Epoca	Periodicità
VIRUS			
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<p>Su tutte le piante ogni anno</p> <p><u>Foglie</u>: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u>: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR</p>
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<p>Il 10% delle piante ogni anno</p> <p><u>Fiori e foglie</u>: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u>: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR</p>
ACLSV ApMV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno	

Tabella 9 Pesco

Patogeno o Malattia	CONTROLLI			Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare	Epoca, tipo di campione e Test
	Osservazioni visive		Periodicità		
	Periodicità	Epoca			
VIRUS					
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	<u>Fiori e foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
ACLSV ApMV APLPV SLRSV TBRV CGRMV ALV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C			
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEE

VIROIDI			
<i>PLMVd</i>	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno	
<i>HSVd</i>	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno	
FITOPLASMI			
<i>ESFY</i>	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa	



Tabella 10 – Susino

CONTROLLI			
<i>Patogeno o Malattia</i>	Osservazioni visive		Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare
	Periodicità	Epoca	Periodicità
VIRUS			
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<u>Foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV PNRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	<u>Fiori e foglie</u> : dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno</u> : periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV ApMV APLPV MLRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno	
VIROIDI			
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno	

ALLEGATO XV
CAPO V - PRUNOIDEAE

FITOPLASMI			
ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa	



PARTE F

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

SEZIONE I - Controlli sul materiale di "Prebase" e di "Base"

Per le cultivar e per i cloni di prunoidee destinati alla produzione dei frutti, potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver verificato attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.)

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costituente in grado di distinguere il clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP etc.)

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:

- fioritura
- epoca di raccolta dei frutti.

SEZIONE II - Controlli sulle Piantine Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- avere verificato attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP etc.).



CAPO VI - NOCCIOLO

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

<i>Agente eziologico/malattia</i>	<i>Acronimo</i>	<i>Saggi Biologici (indicatori legnosi)</i>		<i>test microscopici/sierologici</i>	<i>test biomolecolari</i>
<i>Virus</i>					
<i>Virus del mosaico del Melo</i>	<i>ApMV</i>			<i>- ELISA</i>	<i>- RT PCR - Real time PCR</i>
<i>Fitoplasm</i>					
<i>Maculatura anulare del Nocciolo</i>	<i>HML Fitoplasma</i>				<i>- PCR</i>
<i>Batteri</i>					
Cancro batterico o Moria (<i>Pseudomonas avellanae</i>)				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>maculatura batterica (<i>Xanthomonas arboricola pv. Corylina</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>Tumore batterico (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>Funghi</i>					
<i>Marciume radicale fibroso (<i>Armillaria mellea</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>Marciume radicale lanoso (<i>Rosellinia necatrix</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>Verticillosi (<i>Verticillium dahliae</i> e <i>Verticillium albo-atrum</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>
<i>Cancri ramiali (<i>Nectria galligena</i>)</i>				<i>- Isolamento</i>	<i>- PCR</i>



PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E "BASE"

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta.
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto a quello interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. il materiale di "Pre-Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il materiale di "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume oppure in pieno campo ad almeno 100 metri di distanza da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
4. il terriccio o substrato utilizzato deve essere esente dai Funghi:
 - i. *Armillaria mellea*
 - ii. *Nectria galligena*
 - iii. *Roselinia necatrix*
 - iv. *Verticillium albo-atrum*
 - v. *Verticillium dahliae*tale esenzione deve essere documentata;
5. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 30 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
6. Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.
7. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
8. prima dell'utilizzo i cassoni per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
9. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata tempestivamente nell'apposito registro;
10. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA

PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze e le ceppaie, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi galligeni del genere *Meloidogyne* e dai funghi *V. dahliae*, *V. albo-atrum*, *N. galligena* oltre a *Armillaria mellea* e *Rosellinia necatrix* per le ceppaie; tale esenza deve essere documentata;
3. devono essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. devono essere localizzati a distanza di almeno 100 metri da altre piante della stessa specie, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare distanze di impianto inferiori, ma comunque non al di sotto di 30 metri;
5. l'impianto di piante madri da ceppaia, inoltre, deve essere realizzato su terreni esenti da *Agrobacterium tumefaciens*, tale esenza deve essere documentata;
6. devono avere una fascia di bordo di almeno 10 metri, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
7. devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
9. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
10. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
11. le piante madri porta marze (PMM) possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
12. le piante madri per portinnesti da ceppaia possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
13. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
14. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)

1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate idonee, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. l'impianto deve essere costituito in appezzamenti con terreni esenti da:
 - vi. *Agrobacterium tumefaciens*
 - vii. *Armillaria mellea*
 - viii. *Nectria galligena*
 - ix. *Rosellinia necatrix*
 - x. *Verticillium albo-atrum*
 - xi. *Verticillium dahliae*e dai nematodi galligeni del genere *Meloidogyne* tale esenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;
4. l'impianto deve essere collocato ad almeno 10 m da altri frutteti;
5. distanti almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
6. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
7. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
 - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
8. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 2;
9. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di superficiali e contemplare



ALLEGATO XV
CAPO VI - NOCCIOLO

una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;

10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
11. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
12. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;
13. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
14. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
15. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
16. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
17. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE D

PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA "PRE-BASE", "BASE" E "CERTIFICATO"

A. Produzione di materiale *in vitro* Categoria "Pre-Base" e "Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).
2. Le operazioni di prelievo e di trapianto (trasferimento su terreno di coltura fresco) devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
3. Per la fase di Conservazione ("Pre-Base") sono ammesse n° 8 subcolture e, complessivamente, eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in conservazione deve avvenire entro 2 anni dal prelievo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal CCP. Nella produzione di portainnesti e varietà di categoria "Pre-Base" si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una fase di radicazione.
4. Per la Premoltiplicazione ("Base") sono ammesse n° 10 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in Premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'utilizzo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal materiale *in vitro* "Pre-Base".
5. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al genotipo di partenza.
6. Non è consentito utilizzare sostanze con azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
7. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trasferimento ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
 - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche.
8. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
9. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.



B. Produzione di materiale Categoria "Certificato"

1. I laboratori devono richiedere al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*, di cui nella parte A, il numero iniziale di germogli sterili per ogni genotipo (varietà o selezione). La consegna delle colture in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere nella moltiplicazione *in vitro* un massimo di 20 subcolture (anche se intercalate da un periodo di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
2. Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui alla parte A e deve essere tenuta traccia del numero della/delle piante da cui il materiale è stato prelevato.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione e dei periodi di frigoconservazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili richiesti al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*.
4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/per espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfofisiologiche.
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.



PARTE E

CONTROLLI FITOSANITARI

A. Materiale di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato"

Virus, batteri, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

- visivi da effettuarsi:
 - in primavera, per le malattie da virus;
 - nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
 - in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
- saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nella tabella 1 e 2 del presente allegato.

B. Terreno e substrati impiegati in ogni fase

Funghi: *Armillaria mellea*, *Rosellinia necatrix*, *Nectria galligena*, *Verticillium dahliae* e *V. albo-atrum*.

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Batteri: *Agrobacterium tumefaciens*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento, estrazione ed analisi classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Nematodi: *Melodogyne spp.*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

* solo per terreni e substrati utilizzati nella fase di produzione delle piante categoria "certificato" per le Piantine madri portinnesti da ceppaia e nei vivai.



Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria “Pre-Base” e “Base”

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico
		Epoca	Periodicità	
Tutte le categorie				
Acari				
<i>Phytoptus avellanae</i>		Primavera-Estate	Annuale	
Funghi				
<i>Nectria galligena</i>				
<i>Verticillium dahliae</i>		Primavera-Estate	annuale	
<i>Verticillium albo-atrum</i>				
<i>Armillariella mellea</i>				
<i>Rosellinia necatrix</i>		All'espanto		
Batteri				
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i>				
<i>Pseudomonas avellanae</i>		Primavera-Estate	annuale	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>				
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		All'espanto		



ALLEGATO XV
CAPO VI - NOCCIOLIO

Virus						
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Primavera	annuale	A partire dal 5° anno ogni 3 anni sul 5% delle piante	Primavera, foglie, Test ELISA	
Fitoplasm						
<i>Hazelnut maculatura lineare phytoplasma</i>	HLM	Estate	annuale			



Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria "CERTIFICATO"

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Acari					
<i>Phytoptus avellanae</i>		Primavera-Estate	annuale		
Funghi					
<i>Armillariella mellea</i>					
<i>Verticillium dahliae</i>		Primavera-Estate	annuale		
<i>Verticillium albo-atrum</i>					
<i>Nectria galligena</i>					
<i>Rosellinia necatrix</i>		All'espanto			
Batteri					
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i>					
<i>Pseudomonas avellanae</i>		Primavera-Estate	annuale		
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>					



ALLEGATO XV
CAPO VI - NOCCIOLIO

<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		All'espanto			
Virus					
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Primavera	annuale		
Fitoplasm					
<i>Hazelnut maculatura lineare phytoplasma</i>	HLM	Estate	annuale		



PARTE F

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

A. Controlli sul materiale di “Pre-Base” e di “Base”

Per le cultivar e per i cloni del genere *Corylus* destinati alla produzione dei frutti, la certificazione di corrispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l’impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante l’impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:

- fioritura
- epoca di raccolta dei frutti.

B. Controlli sulle Piantre Madri “Certificate”

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l’impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).



CAPO VII - NOCE

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Agente eziologico/malattia	Acronimo	Saggi Biologici (indicatori legnosi)	Test microscopici/sierologici	Test biomolecolari
Virus				
Accartocciamento fogliare del ciliegio <i>Cherry leaf roll virus</i>	CLRV		- ELISA	- RT PCR - Real time - PCR
Batteri				
Tumore batterico <i>Agrobacterium tumefaciens</i>			- Isolamento	- PCR
Mal secco del noce <i>Xanthomonas arboricola pv. juglandis</i>			- Isolamento	- PCR
Funghi				
Marciume radicale fibroso <i>(Armillariella mellea)</i>			- Isolamento	- PCR
Mal del piombo <i>Chondrostereum purpureum</i>			- Isolamento	- PCR
Cancri rameali <i>(Nectria galligena)</i>			- Isolamento	- PCR
Marciume del colletto <i>Phytophthora cactorum</i>			- Isolamento	- PCR



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE



PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E "BASE"

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

6. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta.
7. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
8. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto a quello interno;
9. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
 - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
10. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

12. il materiale di "Pre-Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
13. il materiale di "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume oppure in pieno campo ad almeno 100 metri di distanza da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.
14. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
15. il terriccio o substrato utilizzato deve essere esente dai Funghi:
 - i. *Armillariella mellea*
 - ii. *Nectria galligena*
 - iii. *Chondrostereum purpureum*
 - iv. *Phytophthora cactorum*e dal nematode vettore di virus *Xiphinema diversicaudatum* tale esenzione deve essere documentata;
16. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 30 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
17. Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.
18. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
19. prima dell'utilizzo i cassoni per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
20. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata tempestivamente nell'apposito registro;
21. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
22. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA
PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

Parte A - Campi di Pianta Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze e da seme, devono rispondere ai seguenti requisiti:

17. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
18. devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esente dal nematode vettore *Xiphinema diversicaudatum* e dai funghi *Armillariella mellea*, *N. galligena*, *Chondrostereum purpureum*, *Phytophthora cactorum*; tale esenza deve essere documentata;
19. devono essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
20. devono essere localizzati a distanza di almeno 100 metri da altre piante della stessa specie, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare distanze di impianto inferiori, ma comunque non al di sotto di 30 metri;
21. devono avere una fascia di bordo di almeno 10 metri, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
22. devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
23. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
24. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
25. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
26. le piante madri porta marze (PMM) possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
27. le piante madri porta seme (PMS) possono essere allevate al massimo per 30 anni dall'impianto;
28. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
29. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Parte B - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)

18. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate idonee, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
19. l'impianto deve essere costituito in appezzamenti con terreni esenti da:
 - v. *Agrobacterium tumefaciens*
 - vi. *Xanthomonas arboricola* pv. *Iuglandis*
 - vii. *Armillaria mellea*
 - viii. *Nectria galligena*
 - ix. *Chondrostereum purpureum*
 - x. *Phytophthora cactorum*

e dai nematodi:

 - *Xiphinema diversicaudatum*
 - xi. *Pratylenchus vulnus*;
 - xii. *Pratylenchus penetrans*;
 - xiii. *Meloidogyne incognita*;
 - xiv. *Meloidogyne javanica*;
 - xv. *Meloidogyne arenaria*;
 - xvi. *Meloidogyne hapla*;
 - xvii. *Criconebella xenoplax*;
 - xviii. *Cacopaurus pestis*.

tale esenza deve essere documentata;
20. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;
21. l'impianto deve essere collocato ad almeno 10 m da altri frutteti;



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE

22. distanti almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
23. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
24. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
 - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
 - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
25. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 2;
26. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
27. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
28. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
29. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;
30. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
31. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
32. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
33. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
34. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.



PARTE D

PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA "PRE-BASE", "BASE" E "CERTIFICATO"

A. Produzione di materiale *in vitro* Categoria "Pre-Base" e "Base"

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).

9. Le operazioni di prelievo e di trapianto (trasferimento su terreno di coltura fresco) devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
10. Per la fase di Conservazione ("Pre-Base") sono ammesse n° 8 subcolture e, complessivamente, eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in conservazione deve avvenire entro 2 anni dal prelievo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal CCP. Nella produzione di portainnesti e varietà di categoria "Pre-Base" si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una fase di radicazione.
11. Per la Premoltiplicazione ("Base") sono ammesse n° 10 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in Premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'utilizzo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal materiale *in vitro* "Pre-Base".
12. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al genotipo di partenza.
13. Non è consentito utilizzare sostanze con azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
14. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trasferimento ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
 - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche.
15. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
16. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.

B. Produzione di materiale Categoria "Certificato"

7. I laboratori devono richiedere al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*, di cui nella parte A, il numero iniziale di germogli sterili per ogni genotipo (varietà o selezione). La consegna delle colture in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere nella moltiplicazione *in vitro* un massimo di 20 subcolture (anche se intercalate da un periodo di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
8. Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui alla parte A e deve essere tenuta traccia del numero della/delle piante da cui il materiale è stato prelevato.



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE

9. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione e dei periodi di frigoconservazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili richiesti al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*.
10. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
11. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
12. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
 - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/per espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
 - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
 - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
 - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
 - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfofisiologiche.
13. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
14. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.



PARTE E

CONTROLLI FITOSANITARI

A. Materiale di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato"

Virus, batteri, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

3. vivivi da effettuarsi:
 - in primavera, per le malattie da virus;
 - nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
 - in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
4. saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nella tabella 1 e 2 del presente allegato.

B. Terreno e substrati impiegati in ogni fase

xix. Funghi: *Armillaria mellea*, *Nectria galligena*, *Phytophthora cactorum*

Chondrostereum purpureum

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Nematodi: *Xiphinema diversicaudatum*.

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg

Batteri: *Agrobacterium tumefaciens*, *Xanthomonas arboricola* pv. *Iuglandis*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento, estrazione ed analisi classiche.

Modalità di campionamento:

- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Il terreno dei vivai deve essere altresì analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi

- xx. *Pratylenchus vulnus*;
- xxi. *Pratylenchus penetrans*;
- xxii. *Meloidogyne incognita*;
- xxiii. *Meloidogyne javanica*;
- xxiv. *Meloidogyne arenaria*;
- xxv. *Meloidogyne hapla*;
- xxvi. *Criconebella xenoplax*;
- xxvii. *Cacopaurus pestis*.

Modalità di campionamento

Prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo idonei interventi. L'efficacia dell'intervento eseguito, deve essere confermata da un'ulteriore analisi nematologica effettuata prima del possibile utilizzo dello stesso.



PARTE F

Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMIM) di categoria "Pre-Base" e "Base"

Noce (*Juglans regia* L.)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico
		Epoca	Periodicità	
Tutte le categorie				
Funghi				
<i>Nectria galligena</i>		Primavera-Estate	annuale	
<i>Armillariella mellea</i>		All'espianto		
<i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Phytophthora cactorum</i>				
Batteri				
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>		Primavera-Estate	annuale	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		All'espianto		
Virus				



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE

<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Primavera	annuale	A partire dal 5° anno ogni 3 anni sul 5% delle piante	Primavera, foglie, Test ELISA
---------------------------	-------------	-----------	---------	---	-------------------------------




Procedure per la verifica delle Pianta Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria "CERTIFICATO"

Noce (*Juglans regia* L.)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Funghi					
<i>Nectria galligena</i>		Primavera-Estate	annuale		
<i>Armillariella mellea</i>		All'espanto			
<i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Phytophthora cactorum</i>					
Batteri					
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>		Primavera-Estate	annuale		
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		All'espanto			
Virus					
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Primavera	annuale		



ALLEGATO XV
CAPO VII - NOCE



PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

A. Controlli sul materiale di "Pre-Base" e di "Base"

Per le cultivar e per i cloni del genere *Juglans* destinati alla produzione dei frutti, la certificazione di corrispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:

- fioritura
- epoca di raccolta dei frutti.

B. Controlli sulle Piante Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costituente in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costituente (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

ALLEGATO XIV

Scheda pomologica e fitosanitaria della candidata pianta madre di pre-base nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

di cui all'articolo 73

CAPO I – FRAGOLA

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto
-----------------	-----------	--------	--------------------



Specie		Cultivar / Varietà	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione
Origine della fonte primaria:			
<input type="checkbox"/> Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____		Foto	
<input type="checkbox"/> Libera impollinazione _____			
<input type="checkbox"/> Mutante o Selezione clonale: Anno: _____ individuata da : _____ a _____ nella Cultivar: _____			
Conservazione della candidata pianta Madre di Pre Base			
(Soggetto Responsabile)			
(Localizzazione)			
Appartenenza a OGM \blacklozenge SI' \blacklozenge NO			
Origine: _____ (Secondo Art. 2 (2) della direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001)			
Caratterizzazione pomologica secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)			
Caratterizzazione molecolare			
Anno: _____		Laboratorio: _____	
Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico	
<input type="checkbox"/> SSR			
<input type="checkbox"/> SNP			
<input type="checkbox"/> Altri			
<input type="checkbox"/> barrare se conforme			
Risanamento: \blacklozenge SI' \blacklozenge NO Anno/i: _____			
Tecnica di risanamento utilizzata:			
\blacklozenge Coltura <i>in vitro</i> di apici meristematici \blacklozenge Termoterapia \blacklozenge Altro: _____			
(Istituzione/azienda): _____			
Data			
Il Responsabile del Laboratorio			



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici	Saggi Microbiologici		Saggi Serologici	Saggi Biomolecolari	Saggi Microscopia/Visivi		
				esito	esito			esito	esito	
				+	-	+	-	+	-	
VIRUS										
<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	SMYEV	Ingiallimento leggero del bordo fogliare	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry pseudo mild yellow edge virus</i>	SPMYEV	Falso ingiallimento leggero del bordo fogliare	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Arabis mosaic virus</i>	ArMV	Riduzione di sviluppo latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry crinkle virus</i>	SCV	Arricciamento fogliare	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Tomato black ring virus</i>	TBRV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Raspberry ring spot virus</i>	RpRSV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry latent ring spot virus</i>	SLRSV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry vein banding virus</i>	SVBV	Scolorazione perinervale	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>			RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry latent "C" virus</i>	SLCV	Latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>			RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry mottle virus</i>	SMoV	Maculatura fogliare	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>			RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Tobacco necrosis virus</i>	TNV	Latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>		ELISA	RT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO XIV
CAPO I - FRAGOLA

<i>Tobacco streak virus / Strawberry necrotic shock</i>	TSV/ SNSV	Riduzione di sviluppo; collasso necrotico della fragola	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Riduzione di sviluppo; latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry pallidosis associated virus</i>	SPaV	Riduzione di sviluppo; latente	UC10 - UC11	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Beet pseudo yellow virus</i>	BPV	Falso ingiallimento del bordo fogliare	UC10 - UC11	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Fragaria chiloensis latent virus</i>	FChLV	Latente	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Tomato ring spot virus</i>	ToRSV	Latente; deperimento	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Strawberry chlorotic fleck virus</i>	SICFV	Maculatura clorotica fogliare	UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	RT PCR	<input type="checkbox"/>	
FITOPLASMI												
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i>		Scopazzi; declino letale fogliare; clorosi dei margini fogliari								PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>		Giallume; virescenza								PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phytoplasma fragariae</i>		Giallume								PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i>		Proliferazione della fragola								PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
BATTERI												
<i>Xanthomonas fragariae</i>		Maculatura angolare								PCR qRT PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Xylella fastidiosa</i>		Brusca fogliare infettiva						Isolamento	<input type="checkbox"/>	PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



ALLEGATO XIV
CAPO I - FRAGOLA

<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i>	Avvizzimento fogliare											PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i>	Deperimento; clorosi del margine fogliare											qPCR	<input type="checkbox"/>	
												PCR	<input type="checkbox"/>	
												qPCR	<input type="checkbox"/>	
FUNGI														
<i>Phytophthora fragariae</i>	Midollo rosso				Duncan test	<input type="checkbox"/>					LFT	PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Colletotrichum acutatum</i>	Antraenosi											qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Podospaera aphanis</i> (Walther) Braun & Takamatsu	Oidio						Isolamento	<input type="checkbox"/>				PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticilliosi						Isolamento	<input type="checkbox"/>				PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Verticillium dahliae</i>	Verticilliosi						Isolamento	<input type="checkbox"/>				qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Phytophthora cactorum</i>	Necrosi del colletto e del rizoma						Isolamento	<input type="checkbox"/>			LFT	PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Rhizoctonia fragariae</i>	Collasso						Isolamento	<input type="checkbox"/>				qPCR	<input type="checkbox"/>	
												PCR	<input type="checkbox"/>	
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE														
Strawberry leaf roll	Accartocciamento fogliare della fragola				UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>								
Strawberry feather leaf	Foglia pennata della fragola				UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>								
Strawberry vein yellowing	Ingiallimento nervale della fragola				UC4 - UC5	<input type="checkbox"/>								
NEMATODI														
<i>Aphelenchoides besseyi</i>												PCR	<input type="checkbox"/>	Identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>



ALLEGATO XIV
CAPO I - FRAGOLA

<i>Meloidogyne hapla</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pratylenicus vulvulus</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Aphelenchooides fragariae</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ditilenchus dipsaci</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus attenuatus</i> *																			Identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus elongatus</i> *																			Identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus macrosoma</i> *																			Identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> *																			Identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Aphelenchooides ritzemabosi</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Aphelenchooides blastoforus</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSETTI e ACARI																					
<i>Chaetosiphon fragaefoliae</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Phytonemus pallidus</i>																			Identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO XIV
CAPO I - FRAGOLA

- In caso di piante con terreno

Data

Il Responsabile del Laboratorio



Parte A - NOCCIOLO

SCHEDA POMOLOGICA PER LA REGISTRAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: in vaso pieno campo

Condizioni di allevamento: screen house pieno campo

Tipo di portinnesti: pianta autoradicata

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

A.2 Scheda Pomologica

Albero: **Habitus:**

Densità Ramificazione:..... **Attitudine Pollonifera**

Caratteristiche del Fiore:.....

Epoca di fioritura maschile

Epoca di fioritura femminile:.....

Carattere della fioritura:.....

Epoca di germogliamento:.....

Frutto:

Seme:

Data di raccolta:


Epoca di maturazione:

Produttività:

Osservazioni presso:

Fonte primaria:

Conservazione:



Appartenenza a OGM

SI

NO

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

Marcatori Molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
<input type="checkbox"/> SSR		
<input type="checkbox"/> AFLP		
<input type="checkbox"/> RFLP		
<input type="checkbox"/> RAPD		
<input type="checkbox"/> ALTRI		

barrare se conforme

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA

Secondo lo standard Bioversity International :

(www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1285_Hazelnut.pdf)

Data



Parte B – Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico/malattia	Acronimo	Test microscopici/serologici		Test biomolecolari		esito	
		+	-	+	-	+	-
Virus							
Virus del mosaico del Melo	ApMV	ELISA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR real time PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fitoplasm							
Maculatura anulare del Nocciolo	HML Fitoplasma		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteri							
Cancro batterico o Moria (<i>Pseudomonas avellanae</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
maculatura batterica (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tumore batterico (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funghi							
Marciume radicale fibroso (<i>Armillaria mellea</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marciume radicale lanoso (<i>Rosellinia necatrix</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticilliosi (<i>Verticillium dahliae</i> e <i>Verticillium albo-atrum</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cancri ramiali (<i>Nectria galligena</i>)		isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

barrare il test effettuato

Data

Il Responsabile del Laboratorio



Parte A - Scheda pomologica per l'accettazione della candidata pianta madre di pre-base

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**
Ecotipo rilevato:
Tipo di pianta: in vaso pieno campo
Condizioni di allevamento: screen house pieno campo
Tipo di portinnesti: pianta autoradicata

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

A.2 Scheda Pomologica

Albero: **Habitus:**

Densità Ramificazione:..... **Attitudine Pollonifera**

Epoca di germogliamento:.....

Frutto:

Data di raccolta:

Epoca di maturazione:


Produttività:

Osservazioni presso:

Candidata:

Conservazione:

Appartenenza a OGM **SI'**



CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE


Marcatori Molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
<input type="checkbox"/> SSR		
<input type="checkbox"/> AFLP		
<input type="checkbox"/> RFLP		
<input type="checkbox"/> RAPD		
<input type="checkbox"/> ALTRI		

barrare se conforme

Data



ALLEGATO IV
CAPO III - FICO



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario della candidata pianta madre di prebase

Agente patogeno Nome ufficiale / scientifico	Acronimo	Stato sanitario			
		Test molecolari	esito		Test su indicatori biologici
			+	-	
VIRUS					
Fig Mosaic virus	FMV	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fig leaf mottle-associated virus 1	FLMV1	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fig leaf mottle-associated virus 2	FLMV2	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fig mild mottle virus	FMMaV	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Data

Il Responsabile del Laboratorio



Parte A – Scheda pomologica

Genere: Specie: Cultivar: Clone:

DESCRIZIONE GENERALE	
<p>Rilievi effettuati per n° _____ anni</p> <p>Tipo di pianta: <input type="checkbox"/> in vaso <input type="checkbox"/> in pieno campo</p> <p>Condizioni di allevamento: <input type="checkbox"/> screen house <input type="checkbox"/> in pieno campo</p> <p>Tipo di portinnesti:</p>	<p>Foto</p> <p>Foto del frutto: orizzontale, sezione tagliata con scala di riferimento (cm)</p>
<p>ORIGINE DELLA VARIETA':</p> <p>Costitutore:</p> <p>Tecnica di ottenimento:</p>	
<p>CARATTERISTICHE DELLA PIANTA:</p> <p>Vigore:</p> <p>Portamento:</p> <p>Epoca di fioritura (10% fiori aperti):</p> <p>Impollinatori:</p>	
<p>CARATTERISTICHE DEL FRUTTO:</p> <p>Per varietà femminili e ermafrodite (varietà da frutto)</p> <p>Peso:</p> <p>Forma:</p> <p>Estremità stilare:</p> <p>Tomentosità dell'epidermide:</p> <p>Colore dell'epicarpo esterno:</p> <p>Colore degli alveoli:</p> <p>Epoca di maturazione per la raccolta:</p>	
<p>Appartenenza a OGM <input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO</p>	



CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

ANNO/I: _____

MARCATORI MOLECOLARI:

SSR - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico _____

Molto affidabili, molto polimorfici, multiallelici, trasferibili da un laboratorio all'altro, ripetibili. Per questo genere di lavori rappresentano i marcatori di elezione per economicità e polimorfismo. E' possibile fare anche multiplexing riducendo ulteriormente i costi

RAPDs - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico _____

Non affidabili e poco ripetibili in disuso da anni

AFLP - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico _____

Polimorfismo alto ma poco confrontabili fra laboratori, solo per specie dove non si hanno informazioni

Isoenzimi - N° sistemi enzimatici: _____ Riferimento bibliografico _____

Non consigliabili poco polimorfici e laboriosi

Altri (specificare): _____

SNP affidabili, ma meno polimorfici di SSR, biallelici. Oggi disponibili array con migliaia o milioni di marcatori ma poco adatti per questi scopi per il costo elevato (bassissimo per singolo marcatore ma alto se si analizza l'intero set nell'array)

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.epvo.europa.eu)

CONSERVAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data

Il Responsabile

.....



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico/Malattia	Acronimo	Saggi biologici Serra	esito		Test Sierologico	esito		Test Biomolecolari	esito	
			+	-		+	-		+	-
VIRUS										
<i>Apple stem grooving virus</i>	ASGV	<i>Chenopodium quinoa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Nicotiana glutinosa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<i>Phaseolus vulgaris</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<i>Cucumber mosaic virus</i>	CMV	<i>Chenopodium quinoa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Nicotiana glutinosa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	PZSV	<i>Chenopodium quinoa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Nicotiana glutinosa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Actinidia virus A</i>		<i>Nicotiana occidentalis</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<i>Actinidia virus B</i>		<i>Nicotiana occidentalis</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
FITOPLASMI										
<i>Cand. Phytoplasma solani</i>								PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cand. Phytoplasma asteris</i>								PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALLEGATO IV
CAPO IV - ACTINIDIA

<i>Cand. Phytoplasma mali</i>										PCR	
FUNGHI											
Agenti di carie (<i>Fomitiporia mediterranea</i> , <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> , <i>P. parasiticum</i>)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BATTERI											
Canero batterico <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR
Maculatura batterica <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR

barrare il test effettuato

Data

Il Responsabile del Laboratorio
.....



Parte A – Scheda pomologica

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Origine genetica:

Caratteri della pianta

- Sviluppo
- Vigore
- Accrescimento
- Portamento
- Spine
- Foglia:
 - Dimensioni
 - Forma
 - Forma dell'apice
 - Forma del margine fogliare
 - Andamento della lamina fogliare
 - Colore della lamina superiore
 - Colore della lamina inferiore
 - Lunghezza del picciolo fogliare
 - Alette del picciolo
 - Dimensioni delle alette
- Fiore:
 - Dimensioni
 - Distribuzione dei fiori
 - Presenza di polline



Caratteri esterni del frutto

- Colore dell'epicarpo
- Superficie dell'epicarpo
- Ghiandole oleifere
- Forma del frutto
- Peso medio
- Diametro equatoriale
- Diametro longitudinale
- Base
- Calice
- Peduncolo
- Attacco al peduncolo
- Navel

Caratteri interni del frutto

- Buccia
- Polpa:
 - Colore
 - Tessitura
 - Vescicole
 - Quantità di succo
 - % solidi solubili
 - Acidità
 - Semi

Caratteristiche produttive

- Fruttificazione
- Produttività
- Data di maturazione
- Persistenza del frutto sulla pianta

Comportamento nei riguardi delle principali alterazioni fisiologiche e patologiche:
(facoltativo)

Appartenenza a OGM

◆ SI'

◆ NO

- **Caratterizzazione pomologica:**
 - secondo lo standard UPOV o CPVO (www.epvo.europa.eu)
 -
-

Caratterizzazione molecolare:

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data.....

• Il Responsabile

•



• **Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario**

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici		Saggi Microbiologici		Saggi Sierologici		Saggi Biomolecolari		Saggi Microscopia/Visivi		esito	
			serra	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -		
VIRUS														
<i>Citrus veih enation virus</i>	CVEV	Enazioni nervature	Pompelmo Cedro Eitrog 861-S1 - Citrange troyer - Limetta messicana	<input type="checkbox"/>										
<i>Citrus tristeza virus</i>	CTV	Tristezza	Limetta messicana	<input type="checkbox"/>			ELISA DIBIA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Citrus variegation virus</i> <i>/Citrus crinkly leaf virus</i>	CVV/ CCLV	Variegatura infettiva /Foglia bollosa	Limone Cedro Eitrog	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Citrus leaf Blotch virus</i>	CLBV			<input type="checkbox"/>										
<i>Citrus psorosis virus</i>	CPsV	Psorosi	Arancio dolce cv Madam Ynauis	<input type="checkbox"/>			ELISA DIBIA	<input type="checkbox"/>	RT-PC qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Citrus satsuma dwarf virus</i>	SDV	Nanismo satsuma	Dweet Tangor - Citrange troyer	<input type="checkbox"/>										
<i>Citrus tatter leaf virus</i>	CTLV	Foglia merlettata del Citrange	Dweet Tangor Citrange troyer	<input type="checkbox"/>										
<i>Citrus leaf rugose virus</i>	CLRV	Foglia rugosa	Pompelmo	<input type="checkbox"/>										



ALLEGATO IV
CAPO V - AGRUMI

VIROIDI																	
<i>Indian citrus ring spot virus</i>	ICRSV	Maculatura anulare	Pompelmo Cedro Etrög 861-S1 - Citrange troyer - Limetta messicana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<i>Citrus exocortis viroid</i>	CEVd	Esocortite	Cedro Etrög 861-S1 Mandarino Parson' special - su Limone rugoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>								
								qRT-PCR	<input type="checkbox"/>								
								RT-PCR	<input type="checkbox"/>								
								qRT-PCR	<input type="checkbox"/>								
<i>Citrus cachexia viroid</i>	HSVd	Cachessia	Cedro Etrög 861-S1 - Mandarino Parson' special - su Limone rugoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>								
								qRT-PCR	<input type="checkbox"/>								
VIRUS SIMILI																	
	CLRv	Impiettratura	Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> - Pompelmo - Limone rugoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
										CCr	Cristacortis	Arancio dolce cv <i>Pineapple</i> - Pompelmo - Limone rugoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Parte A – Scheda pomologica

Stato/Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto

Specie	Cultivar	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione

Produzione della fonte primaria:

Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____

Parentale ♀ _____ x ♂ _____

Selezione sanitaria: Anni dal _____ al _____ effettuata da: _____

Mutante o Selezione clonale: Anno: _____ individuata da: _____

a _____ nella Cultivar: _____



Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Appartenenza a OGM

SI

NO

Origine: _____

Secondo Art. 2 (2) della direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001

Caratterizzazione pomologica:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Caratterizzazione molecolare

Anno: _____ Laboratorio: _____

Marcatori Molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
<input type="checkbox"/> SSR		
<input type="checkbox"/> AFLP		
<input type="checkbox"/> Isoenzimi:		
<input type="checkbox"/> Altri		

barrare se conforme

Data

Il Responsabile del Laboratorio



Parte B – Scheda fitosanitaria e protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Stato/Regione	Provincia	Comune	Azienda/ Istituto
Specie	Cultivar	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione	
Produzione della fonte primaria:			
<input type="checkbox"/> Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____ _____			
Parentale ♀ _____ x ♂ _____			
<input type="checkbox"/> Selezione sanitaria: Anni dal _____ al _____ effettuata da: _____ _____			
<input type="checkbox"/> Mutante o Selezione clonale: Anno _____ individuata da: _____ a _____ nella Cultivar: _____			
Conservazione della fonte Primaria:			
(Soggetto Responsabile)			
(Localizzazione)			
Risanamento: <input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO Anno/i: _____			
Tecnica di risanamento utilizzata: <input type="checkbox"/> Coltura <i>in vitro</i> di apici meristematici <input type="checkbox"/> Termoterapia: <input type="checkbox"/> Altro: _____			
Presso: (Istituzione/azienda) _____			

Data

Il Responsabile del Laboratorio



ALLEGATO IV
CAPO VI - POMOIDEE

B1 - MELO

Agente eziologico	Acronim o	Malattia	Saggi biologici				Saggi Microbiologi ci	esito + -	Saggi Sierologi ci	esito + -	Saggi Biomolecola ri	esito + -	Saggi Microscopia/Visi vi	esito + -
			Serra	esito + -	Campo	esito + -								
VIRUS														
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Mela piatta			<i>M. pumila</i> Golden D.					RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Necrosi del punto d'innesto con deperimento			<i>M. pumila</i> Delicious rosse			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Mosaico			<i>M. pumila</i> Golden D. <i>M. pumila</i> L.Lambourm e			ELISA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Apple stem pitting virus</i>	ASPV	Latente	<i>M. pumila</i> Radiant	<input type="checkbox"/>	<i>M. pumila</i> Spy227 <i>M. pumila</i> Virginia Crab			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Latente	<i>M. sylvestris</i> R12740 7A	<input type="checkbox"/>	<i>M. platicarpa</i> <i>M. sylvestris</i> R12740 7A			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Apple stem grooving virus</i>	ASGV	Latente	<i>M. pumila</i> Virginia Crab	<input type="checkbox"/>	<i>M. pumila</i> Virginia Crab			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-CR qRT-PCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
VIROIDI														
<i>Apple dimple fruit viroid</i>	ADFVd	Infossatura createriforme delle mele			<i>M. pumila</i> Delicious rosse					RT-PCR	<input type="checkbox"/>			



ALLEGATO IV
CAPO VI - POMOIDEE

B.2 - Pero e Cotogno

Agente eziologico/Acronimo	Acronimo	Malattia	Saggi biologici				Saggi Microbiologici	esito + -	Saggi Sierologici	esito + -	Saggi Biomolecolari		esito + -	Saggi Microscopia/Visivi		esito + -
			Serra	esito + -	Campo	esito + -					esito + -	esito + -		esito + -		
VIRUS																
<i>Apple stem pitting virus</i>	<i>ASPF</i>	Giallume delle nervature; litiassi infettiva delle pere	<i>M. pumila</i> Radiant	<input type="checkbox"/>	<i>M. pumila</i> Virginia crab		<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>		RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>				
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	<i>ACLSV</i>	Mosaico anulare	<i>M. sylvestris</i> R12740 7A	<input type="checkbox"/>	<i>M. sylvestris</i> R12740 7A		<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>		RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>				
<i>Apple stem grooving virus</i>	<i>ASGV</i>	Latente	<i>M. pumila</i> Virginia crab	<input type="checkbox"/>	<i>M. pumila</i> Virginia crab <i>P. communis</i> LA62		<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>		RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>				
VIROIDI																
<i>Pear blister canker viroid</i>	<i>PBCVd</i>	Canero rameale pustoloso		<input type="checkbox"/>	<i>P. communis</i> A20 <i>P. communis</i> LA62		<input type="checkbox"/>				RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>				
<i>Apple scar skin viroid</i>	<i>ASSVd</i>	Epidermide rugginosa delle pere		<input type="checkbox"/>	Starkrimson		<input type="checkbox"/>				RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>				
FITOPLASMI																
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>		Moria									PCR qPCR	<input type="checkbox"/>				
BATTERI																
<i>Erwinia amylovora</i>		Colpo di fuoco batterico					<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>		PCR qPCR	<input type="checkbox"/>				



ALLEGATO IV
CAPO VI - POMOIDEE

																					PCR		
<i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Tabwan</i>)		Brusca fogliare infettiva																					
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		Tumore batterico																					
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>		Cancro rameale; necrosi delle gemme e dei fiori																					
FUNGHI																							
<i>Phyllosticta solitaria</i>		Maculatura e perforazione fogliare																					
<i>Chondrostereum purpureum</i>		Carie del legno																					
<i>Armillariella mellea</i>		Marciume radicale fibroso																					
<i>Nectria galligena</i>		Cancri rameali																					
<i>Verticillium dahliae</i> e <i>V. albo-atrum</i>		Tracheoverticillosi																					
<i>Phytophthora cactorum</i>		Marciume del colletto																					
<i>Glomerella cingulata</i> (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)		Antraconosi delle pere																					



ALLEGATO IV
CAPO VI - POMOIDEE

<i>Pezizula alba</i> (<i>Neofabraea alba</i> - <i>Gloeosporium album</i>)	Marciume lenticellare delle pere	Isolamento	PCR	qPCR	PCR	PCR
<i>Roessleria pallida</i>	Marciume radicale lanoso	Isolamento	PCR	PCR	PCR	PCR
<i>Pezizula malticorticis</i>	Marciume lenticellare delle pere	Isolamento	PCR	PCR	PCR	PCR
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE						
	Mal del caucciù Apple rubbery wood	<i>M.pumila</i> L.Lambourne	<input type="checkbox"/>			
	Plastomania Apple flat limb					
	Maculatura gialla del cotogno Quince yellow blotch	<i>P. communis</i> A20	<input type="checkbox"/>			
	Corteccia ruvida Pear rough bark	<i>P. communis</i> A20	<input type="checkbox"/>			
	Fessurazione corticale Pear bark split	<i>P. communis</i> A20	<input type="checkbox"/>			
	Necrosi corticale Pear bark necrosis	<i>P. communis</i> A20	<input type="checkbox"/>			
	Caduta delle gemme Pear bud drop	<i>P. communis</i> A20	<input type="checkbox"/>			
NEMATODI						
<i>Meloidogyne hapla</i>						Identificazione Morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne incognita</i>						Identificazione Morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne javanica</i>						Identificazione Morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Pratylenicus vulnus</i>						Identificazione Morfoanatomica <input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VI - POMOIDEE

																					Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	
<i>Pratylenicus penetrans</i>																							
	INSETTI																						
<i>Eriosoma lanigerum</i>																							
<i>Psylla</i> spp.																							

Parte A – Controlli varietali e scheda pomologica

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: Specie: Cultivar: Clone:

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: in vaso pieno campo

Condizioni di allevamento: screen house pieno campo

Tipo di portinnesti: pianta autoradicata

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

A.2 Scheda Pomologica

Albero: Habitus:

Epoca di fioritura:

Frutto:

Data di raccolta:

Epoca di maturazione:

Produttività:

Osservazioni presso:

Fonte primaria:

Conservazione:



Appartenenza a OGM SI' NO



Caratterizzazione molecolare:

Anno _____ Laboratorio _____

Marcatori molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
<input type="checkbox"/> SSR		
<input type="checkbox"/> AFLP		
<input type="checkbox"/> RFLP		
<input type="checkbox"/> RAPD		
<input type="checkbox"/> Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data

Il Responsabile



Parte B - Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

B 1 - Albicocco

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici		Saggi Microbiologici		Saggi Sierologici		Saggi Biomolecolari		Saggi Microscopia/Visivi		esito	
			Serra	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -		
VIRUS														
<i>Plum pox virus</i>	PPV	Vaiolatura o sharka	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	Maculatura lineare americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Butteratura del legno	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Peach mosaic virus</i>	PeMV	Mosico	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					RT PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Foglia rasposa americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Butteratura o falsa vaiolatura delle albicocche	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Maculatura lineare europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	Gommosi della corteccia; latente	<i>P. persicae</i> GF305- <i>P. serrulata</i> Kwanzan o Shirofugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	PNRSV	Maculatura anulare necrotica	<i>P. persicae</i> GF305- <i>P. serrulata</i> Kwanzan o Shirofugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Apricot latent virus</i>	ApLV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Plum bark necrosis stem pitting-associated virus</i>	PBNSPaV	Necrosi corticale; butteratura del legno				ELISA	RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIROIDI									
<i>Hop stunt viroid</i> HSVd		Latente, chiazzeria delle albicocche					RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FITOPLASMI									
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>		giallume europeo delle drupacee					PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i>		Latente					PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i>		Rosettamento dei germogli					PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNGHI									
<i>Phytophthora cactorum</i>		Marciume del colletto				Isolamento	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEAE

B 2 – Ciliegio

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici Serra	esito		Saggi Microbiologici	esito		Saggi Serologici	esito		Saggi Biomolecolari	esito		Saggi Microscopici Visivi	esito	
				+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
<i>Plum pox virus</i>	PPV	Vaiolatura o sharka	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>		RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Little cherry virus 1</i>	LChV1	Ciliegia nana	<i>P. avium</i> Canindex 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Little cherry virus 2</i>	LChV2	Ciliegia nana	<i>P. avium</i> Canindex 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	maculatura lineare americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>		RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Butteratura del legno	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>		RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Foglia rasposa americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Necrosi delle ciliegie; latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>		RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Maculatura lineare europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>		RT PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	Maculatura anulare	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	PNRSV	Maculatura anulare necrotica; mosaico rugoso	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Arabid mosaic virus</i>	ArMV	Foglia rasposa europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Cherry leaf roll virus</i>	CLRV	Accartocciamento fogliare; foglia rasposa europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Raspberry ringspot virus</i>	RpRSV	Foglia rasposa europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	SLRSV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Cherry green ring mottle virus</i>	CGRMV	Maculatura anulare verde	- <i>P. serrulata</i> Kwanzan o Shirofugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i>	CNRMV	Maculatura rugginosa necrotica	<i>P. avium</i> Sam o Bing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Cherry mottle leaf virus</i>	ChMLV	Maculatura fogliare	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Rt PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Tomato black ring virus</i>	TBRV	Nanismo, latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<i>Cherry virus A</i>	CVA	Latente	<i>P. avium</i> Sam o Bing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Longidorus macrosoma</i>																			identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus attenuatus</i>																			identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema rivesi</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne hapla</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
INSETTI																				
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

B 3 – Mandorlo

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici Serra		Saggi Microbiologici		Saggi Serologici		Saggi Biomolecolari		Saggi Microscopici Visivi		esito	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
VIRUS														
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Butteratura del legno	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Peach mosaic virus</i>	PeMV	Mosaico	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					Rt PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	Maculatura lineare americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Plum pox virus</i>	PPV	Vaiolatura o sharka, latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Maculatura lineare europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Prunus necrotic ring spot virus</i>	PNRSV	Maculatura anulare necrotica; calico; accescimento delle gemme	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	Rt-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO IV
CAPO VII - PRUNOIDEE

	PBNSPaV	Neerosi corticale, infossatura del legno					ELISA		Rt-PCR		
<i>Plum bark necrosis stem pitting-associated virus</i>											
FITOPLASMI											
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>		Giallume europeo delle drupacee							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i>		Giallume							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i>		Rosettamento dei germogli							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
BATTERI											
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>)		Maculatura batterica							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Xylella fastidiosa</i>		Brusca fogliare infettiva							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		Tumore batterico							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>		Cancro batterico							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
FUNGHI											
<i>Verticillium dahliae</i>		Verticilliosi							PCR qPCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Chondrostereum purpureum</i>		Mal del piombo							PCR	<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Armillaria mellea</i>											<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
							Isolamento		<input type="checkbox"/>						
<i>Rosellinia necatrix</i>															
							Isolamento		<input type="checkbox"/>						
<i>Phytophthora cactorum</i>															
							Isolamento		<input type="checkbox"/>						
NEMATODI															
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>															identificazione morfoanatomica da terreno <input type="checkbox"/>
<i>Longidorus elongatus</i>															identificazione morfoanatomica da terreno <input type="checkbox"/>
<i>Longidorus attenuatus</i>															identificazione morfoanatomica da terreno <input type="checkbox"/>
<i>Pratylenchus vulnus</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Pratylenchus penetrans</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne javanica</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne arenaria</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne incognita</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema rivei</i>															identificazione morfoanatomica <input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

B 4 - Pesco

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici		Saggi Microbiologici		Saggi Sierologici		Saggi Biomolecolari		Saggi Microscopici Visivi	
			Serra	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -	esito + -			
VIRUS												
<i>Plum pox virus</i>	PPV	Vaiolatura o sharka	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	Maculatura lineare americana	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Butteratura del legno; mosaico giallo delle gemme	<i>P. persicae</i> GF305					RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Peach mosaic virus</i>	PeMV	Mosaico	<i>P. persicae</i> GF305					RT-PCR	<input type="checkbox"/>			
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Malattia delle enazioni	<i>P. persicae</i> GF305					RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Peach rosette mosaic virus</i>	PRMV	Mosaico con rosettamento dei germogli	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>			
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Falsa vaiolatura delle pesche; latente	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Maculatura lineare europea	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qPCR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	Nanismo	<i>P. persicae</i> GF305			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>			



ALLEGATO IV
CAPO VII - PRUNOIDEE

<i>Xiphinema rivesi</i>																			Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne hapla</i>																			Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
INSETTI																				
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>																			Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>																			Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

B 5 - Susino

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici Serra		Saggi Microbiologici		Saggi Sierologici		Saggi Biomolecolari		Saggi Microscopici Visivi		esito	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
VIRUS														
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	Butteratura del legno; linea bruna al punto d'innesto	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	Latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Peach mosaic virus</i>	PcMV	Mosaico	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>					RT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>American plum line pattern virus</i>	APLPV	Maculatura lineare americana	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Plum pox virus</i>	PPV	Vaiolatura o sharka	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	Falsa vaiolatura delle susine; fessurazione corticale	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	Maculatura lineare europea	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	Nanismo; latente	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR qRT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	PNRSV	Maculatura anulare necrotica	<i>P. persicae</i> GF305	<input type="checkbox"/>			ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Myrabolan latent ringspot virus</i>	MLRV	Latente	<i>P. persicae GF:305</i>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	qRT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Plum bark necrosis stem pitting-associated virus</i>	PBNSPaV	Necrosi corticale; butteratura del legno					ELISA	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
VIROIDI												
<i>Hop stunt viroid</i>	HSVd	Chiazatura delle susine									RT-PCR	<input type="checkbox"/>
											qRT-PCR	<input type="checkbox"/>
FITOPLASMI												
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>		Giallume europeo delle drupacee									PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i>		Giallume									PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
BATTERI												
<i>Xanthomonas arboricola pv. pruni</i>		Maculatura batterica		<input type="checkbox"/>							PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
<i>Xylella fastidiosa</i>		Brusca fogliare infettiva		<input type="checkbox"/>							PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		Tumore batterico		<input type="checkbox"/>							PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
<i>Pseudomonas syringae pv. morsprunorum</i>		Cancro batterico		<input type="checkbox"/>							PCR	<input type="checkbox"/>
											qPCR	<input type="checkbox"/>
FUNGHI												



ALLEGATO IV
CAPO VII - PRUNOIDEE

<i>Phytophthora cactorum</i>	Marciume del colletto	<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>					
									qPCR	<input type="checkbox"/>					
<i>Verticillium dahliae</i>	Tracheoverticilliosi	<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>					
									qPCR	<input type="checkbox"/>					
<i>Chondrostereum purpureum</i>	Mal del piombo	<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>					
									qPCR	<input type="checkbox"/>					
<i>Armillaria mellea</i>	Marciume radicale fibroso	<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>					
									qPCR	<input type="checkbox"/>					
<i>Rosellinia necatrix</i>	Marciume radicale lanoso	<input type="checkbox"/>	Isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>					
									qPCR	<input type="checkbox"/>					
NEMATODI															
<i>Pratylenchus vulnus</i>														identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Pratylenchus penetrans</i>														identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne javanica</i>														identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne arenaria</i>														identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne incognita</i>														identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>														identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus elongatus</i>														identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO VII – PRUNOIDEE

<i>Longidorus attenuatus</i>																			identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne hapla</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema rivesi</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
INSETTI																				
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>																			identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>



Parte A – Scheda pomologica

Genere: Specie: Cultivar: Clone:

CARATTERI POMOLOGICI	
Rilievi effettuati per n° anni	Foto
INFIORESCENZA:	
<u>Forma:</u> <u>Lunghezza media (mm):</u> <u>N. fiori</u>	
ALBERO:	
<u>Vigoria:</u> <u>Portamento:</u> <u>Chioma:</u>	
ENDOCARPO	
<u>Forma:</u> <u>Simmetria:</u> <u>Dimensione:</u> <u>Posizione diametro Max.:</u> <u>Superficie:</u> <u>Solchi fibrovascolari:</u> <u>Andamento solchi fibrovascolari:</u> <u>Profondità solchi fibrovascolari:</u> <u>Forma della base:</u> <u>Forma dell'apice:</u> <u>Terminazione dell'apice:</u>	
Appartenenza a OGM <input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO	



CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

ANNO/I: _____

MARCATORI MOLECOLARI:

SSR - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico

—

RAPDs - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico

—

AFLP - N° combinazioni di primer: _____ Riferimento bibliografico

—

Isoenzimi - N° sistemi enzimatici: _____ Riferimento bibliografico

—

Altri (specificare): _____

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

CONSERVAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data

Il Responsabile

.....



ALLEGATO IV
CAPO VIII – OLIVO

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi Microbiologici	esito		Saggi Biomolecolari	esito		Saggi Microscopia/Visivi	esito	
				+	-		+	-		+	-
VIRUS											
<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	ArMV	Latente				RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Cherry leaf roll virus</i>	CLRV	Latente				RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	SLRSV	frutti bitorzoluti				RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Cucumber mosaic virus</i>	CMV	Latente				RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Tobacco necrosis virus</i>	TNV	Latente				RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
FITOPLASMI											
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i>						RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>						RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
FUNGHI											
<i>Verticillium dahliae</i>		Tracheoverticillosi	Isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
BATTERI											
<i>Xylella fastidiosa</i>		Disseccamento dell'olivo	Isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i>		Rogna	Isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						qRT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
NEMATODI											
<i>Meloidogyne incognita</i>									Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne javanica</i>									Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Meloidogyne arenaria</i>									Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pratylenchus vulnus</i>									Identificazione Morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>									Identificazione Morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE											



ALLEGATO IV
CAPO VIII – OLIVO

<i>Leaf yellowing complex disease</i>	Ingiallimenti		-	-	Visivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---------------	--	---	---	--------	--------------------------	--------------------------

Data

Il Responsabile del Laboratorio



NOCE

Parte A – Scheda pomologica

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Accessione:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: in vaso pieno campo

Condizioni di allevamento: screen house pieno campo

Tipo di portinnesti: pianta autoradicata

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

A.2 Scheda Pomologica

Albero: **Epoca di fioritura:**

Frutto:

Epoca di raccolta:

Epoca di maturazione:

Produttività:

Osservazioni presso:

Fonte primaria:

Conservazione:



Appartenenza a OGM SI' NO



Caratterizzazione molecolare:

Anno _____ Laboratorio _____

Marcatori molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
SSR		
SNP		
Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data

Il Responsabile



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

VIRUS	saggi biologici				Saggi			
	erbacci	esito	arborei	esito	Microscopici/ Sierologici	esito	Biomolecolari	esito
Agente eziologico / Malattia								
<i>Cherry leaf roll virus</i> /Virus dell'accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	<input type="checkbox"/>	<i>Prunus avium</i> Bing	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>

FUNGHI	isolamento		ANNO/I
	esito		
Agente eziologico / Malattia			
<i>Armillaria mellea</i> /marciume radicale fibroso	<input type="checkbox"/>		
<i>Nectria galligena</i> /Cancri	<input type="checkbox"/>		
<i>Chondrostereum purpureum</i> /Mal del piombo	<input type="checkbox"/>		
<i>Phytophthora cactorum</i> /Marciume bruno del colletto	<input type="checkbox"/>		
<i>Phytophthora cinnamomi</i> /Mal dell'inchiostrato	<input type="checkbox"/>		
<i>Geosmithia morbida</i> /Cancri	<input type="checkbox"/>		

BATTERI	saggi microbiologici		saggi sierologici		saggi biomolecolari	
	esito		esito		esito	
Agente eziologico / Malattia						
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> /Tumore batterico	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> /Mal secco del noce	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

barrare il test effettuato

Data

Il Responsabile del Laboratorio

.....



Parte A – Controlli varietali

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: in vaso pieno campo

Condizioni di allevamento: screen house pieno campo

Pianta autoradicata

Tipo di propagazione

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

Epoca di fioritura:

Frutto:

Data di raccolta:

Epoca di maturazione:

Produttività:

Osservazioni presso:

Fonte primaria:

Conservazione:



Appartenenza a OGM **SI'** **NO**



Caratterizzazione molecolare:

Anno _____ Laboratorio _____

Marcatori molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
<input type="checkbox"/> SSR		
<input type="checkbox"/> AFLP		
<input type="checkbox"/> RFLP		
<input type="checkbox"/> RAPD		
<input type="checkbox"/> Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data

Il Responsabile



Parte B - Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	Acronimo	Saggi biologici (Indicatori erbacei)	Esito		Test Microscopici / Sierologici		Test Biomolecolari	
			+	-		esito		esito
Artichoke Italian latent virus	AILV	Serra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Artichoke latent virus	ARLV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Artichoke mottled virus	AMCV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Broad bean wilt virus	BBWV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Artichoke yellow ringspot virus	AYRSV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bean yellow mosaic virus	BYMV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa L.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ALLEGATO IV
CAPO X – CARCIOFO

Agente eziologico / Malattia	Acronimo	Saggi biologici (indicatori erbacei)	Esito		Test Microscopici / Sierologici		Test Biomolecolari	
			+	-	+	-	+	-
Cucumber mosaic virus	CMV	Serra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Pelargonium zonate spot virus	PZSV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Tobacco mosaic virus	TMV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Tomato infectious chlorosis virus	TICV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Tomato spotted wilt virus	TSWV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Turnip mosaic virus	TuMV	<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>Gomphrena globosa</i> L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
		<i>C. amaranticolor</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	Ibridazione	<input type="checkbox"/>
		<i>N. benthamiana</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<i>N. clevelandii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ibridazione	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



FUNGHI	ISOLAMENTO		ANNO/I
	Esito		
	+	-	
<i>Verticillium dahliae</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

barrare il test effettuato

Data

Il Responsabile del Laboratorio



RIBES

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto
Specie	Cultivar / Varietà	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione	
Origine della candidata pianta madre di pre-base:			
<input type="checkbox"/> Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____			
<input type="checkbox"/> Libera impollinazione _____			
<input type="checkbox"/> Mutante o Selezione clonale: Anno: _____ individuata da: _____ a _____ nella Cultivar: _____			
Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:			
(Soggetto Responsabile)			
(Localizzazione)			
Appartenenza a OGM <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Origine: _____ (Secondo Art. 2 (2) della direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001)			
Caratterizzazione pomologica			
Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)			
Caratterizzazione molecolare			
Anno: _____ Laboratorio: _____			
Marcatori molecolari	Numero di loci	Riferimento bibliografico	
<input type="checkbox"/> SSR	9-10	Fernandez-Fernandez et al., 2011 e Castillo et al., 2010.	
<input type="checkbox"/> SNP			
<input type="checkbox"/> Altri			
<input type="checkbox"/> barrare se conforme			



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

VIRUS

Agente eziologico / Malattia	Sigla	Saggi biologici (indicatori)	esito saggi		Saggi sierologici		Saggi biomolecolari	
			+	-	+	-	+	-
Arabis mosaic virus / Virus del mosaico dell'arabis	AFMV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Blackcurrant reversion virus</i>	BRV	R. nigrum Amos black, C. Quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Cucumber mosaic virus</i>	CMV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Strawberry latent ringspot virus</i> / Virus della maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry ringspot virus</i> / Virus della maculatura anulare del lampono	RpRSV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Gooseberry vein banding associated viruses</i>	GVBaV	R. nigrum Amos black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Aucuba mosaic</i> e <i>Blackcurrant yellows</i> combinati		R. nigrum Amos black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Gooseberry vein banding</i> / Vein clearing e vein net del ribes nero		R. nigrum Amos black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<i>Tomato ringspot virus</i> / Virus della maculatura anulare del pomodoro	ToRSV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Tomato black ring virus</i> / Virus dell'anulatura nera del pomodoro	TBRV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Tobacco rattle virus</i>	TRV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>



ALLEGATO IV
CAPO XI – RIBES

Agente eziologico / Malattia	Saggi microbiologici	esito		Saggi biomolecolari	esito	
		+	-		+	-
FITOPLASMI						
<i>Cand. Phytoplasma asteris (Full blossom phytoplasma)</i>				PCR		<input type="checkbox"/>
BATTERI						
<i>Xylella fastidiosa</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>		PCR		<input type="checkbox"/>
FUNGHI						
<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>				
<i>Microsphaera grossulariae</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>				
<i>Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>				

NEMATODI	Tecnica diagnostica	esito		Saggi biomolecolari	esito	
		+	-		+	-
<i>Aphelencooides ritzemabosi</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus elongatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus macrostoma</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus attenuatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR		<input type="checkbox"/>

INSETTI E ACARI	Saggi di microscopia	esito	
		+	-
<i>Dasyneura tetensi</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pseudatalacaspis pentagona</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Quadraspidotus perniciosus</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tetranychus urticae</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cecidophyopsis ribis</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Il Responsabile del Laboratorio



RUBUS

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto
Specie	Cultivar / Varietà	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione	
Origine della candidata pianta madre di pre-base:			
<input type="checkbox"/> Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____			
<input type="checkbox"/> Libera impollinazione _____			
<input type="checkbox"/> Mutante o Selezione clonale: Anno: _____ individuata da: _____ a _____ nella Cultivar: _____			
Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:			
(Soggetto Responsabile)			
(Localizzazione)			
Appartenenza a OGM <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Origine: _____ (Secondo Art. 2 (2) della direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001)			
Caratterizzazione pomologica			
Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)			
Caratterizzazione molecolare			
Anno: _____ Laboratorio: _____			
Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico	
<input type="checkbox"/> SSR			
<input type="checkbox"/> SNP			
<input type="checkbox"/> Altri			
<input type="checkbox"/> barrare se conforme			



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	Sigla	Saggi biologici (indicatori)	Saggi sterologici		Saggi biomolecolari		esito saggi	
			+	-	+	-	+	-
VIRUS								
<i>Cherry rasp leaf virus</i>	CRLV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cherry leaf roll virus</i>	CLRV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	PNRSV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Black raspberry latent virus/Tobacco streak virus</i>	BRNV/TSV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToRSV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Arabis mosaic virus</i>	ArMV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry ringspot virus</i>	RpRSV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	SLRSV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tomato black ring virus</i>	TBRV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry leaf curl virus</i>	RLCV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cucumber mosaic virus</i>	CMV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Black raspberry necrosis virus</i>	BRNV	C. quinoa o R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry leaf mottle virus</i>	RLMV	R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry leaf spot virus</i>	RLSV	R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry vein chlorosis virus</i>	RVCV	R. idaeus Norfolk Giant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Rubus yellow net virus</i>	RYNV	R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Raspberry bushy dwarf virus</i>	RBDV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Bramble yellow mosaic virus</i>	BrYMV	R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tobacco ringspot virus</i>	TRSV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELISA	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Rubus Chinese seed born virus</i>	RCSV	C. quinoa o N. elevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
MALATTIE DA AGENTI VIRUS-SIMILI								
Raspberry yellow spot disease		R. occidentalis Cumberland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
FITOPLASMI								
<i>Ca. Phytoplasma rubi</i>		R. idaeus Norfolk Giant						



Agente eziologico / Malattia	Saggi microbiologici	esito		Saggi sierologici	esito		Saggi biomolecolari	esito	
		+	-		+	-		+	-
BATTERI									
<i>Xylella fastidiosa</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Agrobacterium spp.</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Rhodococcus fascians</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Erwinia amylovora</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>					PCR	<input type="checkbox"/>	
FUNGHI									
<i>Peronospora rubi</i>							PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Phytophthora spp. infecting Rubus</i>	Duncan's test	<input type="checkbox"/>		ELISA	<input type="checkbox"/>		PCR	<input type="checkbox"/>	

NEMATODI	Tecnica diagnostica	esito		Saggi biomolecolari	esito	
		+	-		+	-
<i>Longidorus attenuatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>		PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Longidorus elongatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>		PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Longidorus macrosoma</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>		PCR	<input type="checkbox"/>	
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>		PCR	<input type="checkbox"/>	

INSETTI E ACARI	Saggi di microscopia	esito	
		+	-
<i>Resseliella theobaldi</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	
<i>Acalitus essigi</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	

Data

Il Responsabile del Laboratorio



Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto
Specie	Cultivar / Varietà	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione	
Origine della candidata pianta madre di pre-base:			
<input type="checkbox"/> Incrocio: Anno: _____ effettuato da: _____			
<input type="checkbox"/> Libera impollinazione _____			
<input type="checkbox"/> Mutante o Selezione clonale: Anno: _____ individuata da: _____ a _____ nella Cultivar: _____			
Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:			
(Soggetto Responsabile)			
(Localizzazione)			
Appartenenza a OGM <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Origine: _____ (Secondo Art. 2 (2) della direttiva 2001/18/CE del 12/03/2001)			
Caratterizzazione pomologica			
Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)			
Caratterizzazione molecolare			
Anno: _____ Laboratorio: _____			
Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico	
<input type="checkbox"/> SSR			
<input type="checkbox"/> SNP			
<input type="checkbox"/> Altri			
<input type="checkbox"/> barrare se conforme			



Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	Sigla	Saggi biologici (indicatori)	esito saggi		Saggi sierologici	esito saggi		Saggi Biomolecolari	esito saggi	
			+	-		+	-		+	-
VIRUS										
<i>Blueberry leaf mottle virus</i>	BL MV	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Peach rosette mosaic virus</i>	PR MV	C. quinoa o N. tabacum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tomato ringspot virus</i>	ToR SV	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tobacco ringspot virus (Blueberry necrotic ringspot virus)</i>	TRS V	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tobacco streak virus</i>	TSV	C. quinoa o N. tabacum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Blueberry shoestring virus</i>	BSS V	C. quinoa o N. clevelandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<i>Blueberry red ringspot virus</i>	BRR V							RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Blueberry scorch virus</i>	BISc V	C. quinoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Blueberry shock virus</i>	BISh V	C. quinoa o N. tabacum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cherry leafroll virus</i>	CLR V	C. quinoa o N. tabacum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ELIS A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
MALATTIE DA AGENTI VIRUS-SIMILI										
<i>Blueberry mosaic agent</i>								RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cranberry ringspot agent (Blueberry red ringspot virus)</i>								RT-PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FITOPLASMI										
<i>Cand. Phytoplasma asteris (Blueberry stunt phytoplasma)</i>								PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Cand. Phytoplasma pruni (Cranberry false blossom phytoplasma; Vaccinium witches broom phytoplasma)</i>								PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Agente eziologico / Malattia		esito		esito	
BATTERI					
<i>Xylella fastidiosa</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Agrobacterium spp.</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>
FUNGHI					
<i>Diaporthe vaccini</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>
<i>Exobasidium vaccini var. vaccinii</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>



<i>Godronia cassandrae</i> (<i>Topospora myrtilli</i> anamorfo)	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Botryosphaeria</i> spp.	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Phytophthora ramorum</i>	isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NEMATODI	Tecnica diagnostica	esito		Saggi biomolecolari	esito	
		+	-		+	-
<i>Longidorus attenuatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus elongatus</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Longidorus macrosoma</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	identificazione morfoanatomica da terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSETTI E ACARI	Saggi di microscopia	esito	
		+	-
<i>Contarinia Vaccinii</i>	identificazione morfoanatomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Il Responsabile del Laboratorio

Al Servizio fitosanitario regionale

SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

DOMANDA DI RILASCIO ETICHETTE PER MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA PRE-BASE E BASE

Di cui agli articoli 76 e 77

La/il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il
____/____/____,

rappresentante legale di _____
con sede legale nel comune di _____ (____),

all' indirizzo _____
n. _____,

reperibile al n. _____ indirizzo PEC

RICHIEDE

Pag. ____ di ____



- che i materiali di moltiplicazione di Pre – Base, di cui all'allegato XV A di seguito riportato, composto da ___ pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 76 e al rilascio delle corrispettive etichette

- che i materiali di moltiplicazione di Base cui all'allegato XV A di seguito riportato, composto da ___ pagine, siano sottoposti alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 77 e al rilascio delle corrispettive etichette

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Data

il richiedente



SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

ELENCO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CUI SI RICHIEDE IL RILASCIO DELLE ETICHETTE

CATEGORIA	SPECIE BOTANICA	VARIETÀ	PV*	CCP ^Δ	TIPOLOGIA MATERIALE [□]	QUANTITÀ

*Privativa Vegetale – inserire sì nel caso in cui la varietà sia protetta da una privativa per ritrovati vegetali

Δ Riportare il riferimento al Centro per la conservazione e la premoltiplicazione presso il quale è conservato il materiale

□Inserire le fattispecie corrispondenti: Gemma, Portinnesto, Seme, Pianta



ALLEGATO XVI

DATA



IL RICHIEDENTE

Al Servizio fitosanitario della Regione

**SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI
PROPAGAZIONE VEGETALE**

**DOMANDA DI RILASCIO ETICHETTE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI
CATEGORIA CERTIFICATO**

Di cui all'articolo 78

La/il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il
____/____/____,
rappresentante legale di _____
codice registrazione fornitore _____
con sede legale nel comune di _____ (____),
all'indirizzo _____
n. _____,
reperibile al n. _____ indirizzo PEC
_____.

RICHIEDE

Che siano effettuate le verifiche di cui all'articolo 78 e il rilascio delle corrispettive etichette per i materiali di moltiplicazione di cui agli allegati (*barrare le caselle corrispondenti*):

- XVI A – piante da frutto – numero pagine _____
- XVI B – piante di fragola – numero pagine _____
- XVI C - materiali micropropagati – numero pagine _____
- XVI D – materiali di moltiplicazione – numero pagine _____

Alla presente domanda si allega la liberatoria per l'utilizzo dei materiali di piante e portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive.

Pag. ____ di ____



ALLEGATO VIII

Data

il richiedente

Pag. ____ di ____




ALLEGATO XVI B

FIRMA _____

DATA _____

Pag. ____ di ____





ALLEGATO XVI B

FIRMA _____

DATA _____

Pag ____ di ____



SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

UBICAZIONE MATERIALI

CAMPO DI PIANTE MADRI _____ COMUNE _____ FOGLIO MAPPA _____

APPEZZAMENTO	SPECIE O IBRIDO INTERSPECIFI CO	VARIETÀ	CM*	PV ⁴	TIPOLOGIA ⁵	QUANTITÀ MATERI ALI STIMATI	QUANTITÀ ETICHET TE RICHIES TE

*Centro di Moltiplicazione dove è conservata la pianta madre di categoria "Certificato"

⁴Inserire "SI" se il materiale è soggetto ad una privativa per ritrovati vegetali

⁵inserire la corrispettiva fattispecie: gemme, seme, portinnesti



ALLEGATO XVII D

DATA _____

Pag ____ di ____




FIRMA _____

FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI
QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

Di cui all'articolo 80

Materiali di categoria "Pre-Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto, bandiera italiana verde – bianco – rosso



Materiali di categoria "Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, bandiera italiana verde – bianco – rosso



Materiali di categoria "Certificato"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo blu, bandiera italiana verde – bianco - rosso



Relazione illustrativa dello schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

L’articolato di detto provvedimento è, principalmente, il risultato dell’accorpamento tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.124, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il decreto 14 aprile 1997 e il decreto 19 marzo 2019 e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l’evoluzione della normativa europea di settore. Tali norme sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il nuovo testo normativo è stato redatto, inoltre, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica in materia di agricoltura. È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 87 articoli suddivisi in 10 Titoli e da n. 17 allegati.

TITOLI

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Registro delle varietà



Titolo III - Registro dei fornitori
Titolo IV - Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
Titolo V - Controlli ufficiali
Titolo VI - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio
Titolo VII - Importazione da paesi terzi
Titolo VIII - Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Titolo IX - Sanzioni amministrative e norme finanziarie
Titolo X - Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto
Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione
Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale
Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”
Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP
Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”
Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base
Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione
Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato
Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette
Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore
Allegato XII – Domanda di adesione al QVI
Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia
Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria
Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI
Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI
Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all’articolo 84, dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

Il Titolo I (*Disposizioni generali*) introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

L’articolo 1 (*Campo di applicazione e finalità*) definisce quali sono gli argomenti oggetto di normativa e in quali casi le norme del provvedimento devono essere applicate. Tale articolo include norme previgenti di cui all’art. 1 del D.lgs. 124/2010, all’art.1 del D.lgs. 124/2011, all’art.1 del Decreto 6 dicembre 2016 e all’art.1 del Decreto 19 marzo 2019.

L’articolo 2 (*Definizioni*) esplica il significato della terminologia ricorrente nel testo, categorizzata in ordine alfabetico. Tale articolo include norme previgenti di cui all’art. 2 del D.lgs. 124/2010,



all'art.3 del D.lgs124/2011, all'art.2 del Decreto 6 dicembre 2016, all'art. 3 del Decreto 14 aprile 1997 e all'art.2 del Decreto 19 marzo 2019.

L'articolo 3 (Autorità nazionale) individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto ed include norme preesistenti di cui all'art. 3 del D.lgs. 124/2010 e all'art.4 del d.lgs. 124/2011.

L'articolo 4 (Competenze del Servizio fitosanitario centrale) individua e assegna determinate competenze, relative al provvedimento in esame, al Servizio fitosanitario centrale; include norme preesistenti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

L'articolo 5 (Competenze dei Servizi fitosanitari regionali) individua e assegna le competenze relative al provvedimento ai Servizi fitosanitari regionali; include norme preesistenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

Il Titolo II (Registro delle varietà) è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

L'articolo 6 (Registro nazionale) istituisce il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e relativi portinnesti; include norme preesistenti di cui all'art. 7 del D.lgs. 124/2010.

L'articolo 7 (Articolazione del registro) definisce nel dettaglio la struttura del registro e la sua suddivisione nella sezione "fruttiferi" e "ortive"; ripropone norme previgenti di cui agli articoli 1 e 4 del DM 4 marzo 2016.

L'articolo 8 (Informazioni contenute nel Registro) definisce quali informazioni sono riportate nel Registro delle varietà e le modalità di conservazione di tali informazioni; ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 6 dicembre 2016 e all'art.2 del DM 4 marzo 2016.

L'articolo 9 (Domanda di registrazione di una varietà) descrive le modalità e le tempistiche per la presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà al relativo Registro, le informazioni e la documentazione da fornire all'ufficio competente; ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 e 12 del DM 6 dicembre 2016.

L'articolo 10 (Requisiti delle varietà) definisce i requisiti che deve avere una varietà per poter essere iscritta al Registro delle varietà e include prescrizioni specifiche per le varietà geneticamente modificate; ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 6 dicembre 2016.

L'articolo 11 (Esecuzione delle prove di coltivazione) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 6 dicembre 2016 e definisce le modalità e le tempistiche per eseguire le prove di coltivazione, quando necessarie, individua i protocolli da seguire al fine della verifica dei requisiti varietali da parte delle strutture e degli enti designati.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività finalizzate all'iscrizione delle varietà vegetali sono a carico del richiedente, come previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

L'articolo 12 (Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione) definisce le tempistiche con cui i richiedenti l'iscrizione di una varietà devono fornire i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 6 dicembre 2016.



L'articolo 13 (*iscrizione al registro*) definisce quali sono le fasi di valutazione di una domanda di iscrizione al Registro delle varietà e le conseguenze dei diversi esiti di tale valutazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 6 dicembre 2016.

L'articolo 14 (*Periodo della validità della registrazione*) definisce qual è la durata di validità delle iscrizioni di varietà di fruttiferi e di ortive, le modalità per il rinnovo dell'iscrizione e quali sono i casi in cui una varietà viene cancellata dal Registro; ripropone, opportunamente aggiornate, norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 6 dicembre 2016.

L'articolo 15 (*Notifiche*) prescrive al Ministero di notificare alla Commissione le informazioni contenute nel Registro delle varietà e ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 6 dicembre 2016.

L'articolo 16 (*Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi*) rimanda alle norme per l'iscrizione di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi presenti in altra normativa nazionale e unionale vigente, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 14 aprile 1997.

Il Titolo III (*Registro dei fornitori*) è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e materiali di moltiplicazione di piante ortive, nonché gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del relativo capo.

Il Capo I (*Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto*) è composto dall'articolo 17 che riguarda le norme che riguardano gli obblighi dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

L'articolo 17 (*Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 15 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 5 del D.lgs. 124/2010. In esso sono definiti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

Il Capo II (*Fornitori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi*) è composto dagli articoli 18 e 19 e definisce quali sono gli obblighi dei fornitori di piantine di ortive e dei loro materiali di moltiplicazione e gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

L'articolo 18 (*Requisiti ed obblighi dei fornitori*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 14 aprile 1997 e all'art. 7 del D.lgs. 124/2011. In esso sono definiti tutti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

L'articolo 19 (*Obblighi dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio*) definisce le attività di controllo dei fornitori che i Servizi fitosanitari competenti per territorio devono svolgere, ne specifica le modalità e ne dettaglia le diverse fattispecie, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 14 aprile 1997.



Il Titolo IV (certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive) tratta la Certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, inseriti nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Base”; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Certificato”; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC; Capo V relativo ai dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

L’articolo 20 (Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante) ripropone norme previgenti di cui all’art. 16 del DM 6 dicembre 2016 e dispone che tutti i materiali di moltiplicazione e le piante devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento in oggetto; stabilisce inoltre che i fornitori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti per la fase di produzione di materiali di moltiplicazione; dispone che i materiali di moltiplicazione e le piante siano sottoposti a ispezioni ufficiali; stabilisce che le categorie dei materiali siano tenute ben distinte tra loro.

Il comma 5 precisa che gli oneri economici per attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come già previsto dalla normativa preesistente. L’importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell’articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Il Capo I tratta della Certificazione dei materiali e di categoria “Pre-Base”.

L’articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri) ripropone norme previgenti di cui all’art. 17 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base” sono attuate presso i centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici; l’articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l’organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CCP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

L’articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione) redatto *ex novo*, stabilisce che i CCP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” secondo il relativo allegato; prevede che i CCP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l’articolo stabilisce il termine entro il quale i CCP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CCP decade dalle sue funzioni.

L’articolo 23 (Requisiti per l’accettazione di una pianta madre di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all’art. 18 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di “Pre-Base”. Sono riportate le informazioni contenute nella domanda, la documentazione da allegare relativa all’assenza degli organismi nocivi, alle modalità di conservazione delle piante, ed eventuale documentazione di privativa. L’articolo fissa le condizioni che permettono di accettare una pianta come pianta madre di “Pre-Base” da parte del SFC, e le modalità di tale accettazione.

L’articolo 24 (Requisiti per l’accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all’art. 19 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà, come pianta madre di categoria “Pre-Base”, secondo le disposizioni riportate nell’articolo 23. L’articolo fissa le



condizioni che permettono di accettare un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di “Pre-Base” da parte del SFC e le modalità di tale accettazione.

L'articolo 25 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 20 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria “Pre-Base”, elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di “Pre-Base” da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; l'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” non soddisfano più i requisiti richiesti.

L'articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria “Pre-Base” di portinnesti non appartenenti a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 21 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come materiale di categoria “Pre-Base” secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25. Individua, inoltre, i requisiti necessari a permettere la certificazione di un portinnesto come materiale di categoria di “Pre-Base”; specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” non soddisfano più i requisiti richiesti.

L'articolo 27 (Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 22 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base” alla descrizione della loro varietà, secondo quanto disposto dall'articolo 23; viene specificato che i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche sono stabilite dal SFC, mentre il Servizio fitosanitario competente per territorio sottopone a verifica, le piante madri derivanti dal rinnovo delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base”.

L'articolo 28 (Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” e dei materiali di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 23 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di “Pre-Base” e dei materiali di “Pre-Base”; dispone inoltre l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni e di condizioni di isolamento tra le candidate piante madri e le piante madri di “Pre-Base”; stabilisce che le piante madri vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera; definisce che le piante madri e i materiali di “Pre-Base” siano coltivati isolati dal terreno, in vasi con opportuno substrato sterilizzato; definisce che le piante madri di “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” possono essere conservati con la crioconservazione; fissa il periodo di utilizzo di una pianta madre di categoria “Pre-Base” secondo l'allegato II sezione A.

L'articolo 29 (Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per le piante madri di categoria “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo) ripropone norme previgenti di cui all'art. 24 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le candidate piante madri e le piante madri di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II sezione A; l'articolo dispone che le ispezioni, i campionamenti e le analisi su detti materiali, sono effettuati dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'articolo prevede che le analisi vengano condotte da laboratori ritenuti idonei dal



Servizio fitosanitario nazionale, vengono definite le tipologie di analisi per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base”, anche nel caso queste siano costituite da sementali; stabilisce infine che le suddette modalità di ispezione, campionamento, analisi protocolli da adottare vengono applicati anche alle piante madri di categoria di “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo.

L’articolo 30 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di categoria “Pre-Base” e per i materiali di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all’art. 25 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell’allegato II; l’articolo dispone che all’atto dell’ispezione visiva, pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell’allegato II; tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le prescrizioni contenute nell’allegato II. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi, l’articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall’EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L’assenza di organismi nocivi riportati nell’allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie “Pre-Base” durante la crioconservazione.

L’articolo 31 (Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità) ripropone norme previgenti di cui all’art. 26 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che, all’atto delle ispezioni visive effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, le piante madri di categoria “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” risultino privi di alterazioni; l’articolo dispone che le alterazioni sono quelle manifestazioni che compromettono la qualità e l’utilità dei materiali di moltiplicazione.

L’articolo 32 (Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all’art. 27 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria “Pre-Base” accettata come tale secondo quanto previsto dall’articolo 23; definisce le condizioni grazie alle quali il fornitore può produrre materiali di moltiplicazione della categoria “Pre-Base”, definisce l’adozione di opportuni protocolli di moltiplicazione approvati dall’EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale o stabiliti a livello nazionale. L’articolo stabilisce che il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria “Pre-Base” solo prima della fine del periodo previsto dall’allegato II.

L’articolo 33 (Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all’art. 28 del DM 6 dicembre 2016. Dispone che per la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” per la produzione di altre piante madri di categoria “Pre-Base” si applicano in prima istanza i protocolli approvati dall’EPPO, se questi non esistono, altri protocolli riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si applicano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Il Capo II tratta la Certificazione dei materiali di categoria “Base”.

L’articolo 34 (Fase di premoltiplicazione e relativi centri) ripropone norme previgenti di cui all’art. 29 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Base” sono attuate presso i centri di premoltiplicazione (CP) pubblici; l’articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l’organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).



L'articolo 35 (Obblighi dei Centri di Premoltiplicazione) di nuova introduzione stabilisce che i CP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria "Base" secondo l'allegato IV; prevede che i CP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CP decade dalle sue funzioni.

L'articolo 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 30 del DM 6 dicembre 2016. Esso stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Base", elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Base" un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria "Base", o i materiali di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà di categoria "Base", che costituisce una pianta madre di categoria "Base" o materiale di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfa più i requisiti per la certificazione stessa.

L'articolo 37 (Requisiti fitosanitari) ripropone norme previgenti di cui all'art. 31 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria "Base" o dei materiali di categoria "Base". A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Base" durante la crioconservazione.

L'articolo 38 (Requisiti relativi al terreno) ripropone norme previgenti di cui all'art. 32 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II; tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

L'articolo 39 (Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 33 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di categoria "Base" e dei materiali di categoria "Base"; dispone,



inoltre, l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni; l'articolo stabilisce che deve essere rispettata la distanza di isolamento dai campi dove sono conservate piante madri di categoria "Base" e materiali di moltiplicazione di categoria "Base" secondo quanto disposto dall'allegato II. Dispone che le piante madri di categoria "Base" vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera.

L'articolo 40 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 34 del DM 6 dicembre 2016 e fornisce indicazioni sulle modalità di moltiplicazione delle piante madri di categoria "Base".

Il Capo III tratta la Certificazione dei materiali di categoria "certificato".

L'articolo 41 (*Fase di moltiplicazione*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 35 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce dove avviene la produzione e la certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i soggetti che ne sono responsabili. L'articolo definisce che i campi, i laboratori e i vivai per la produzione e certificazione di tali materiali, devono rispettare i requisiti indicati nei protocolli EPPO, o nei protocolli riconosciuti a livello internazionale, o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce gli scopi delle fasi di produzione e certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i requisiti che devono possedere i centri di moltiplicazione per ottenere il riconoscimento da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo norma le procedure per ottenere il riconoscimento di centri di moltiplicazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

L'articolo 42 (*Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 36 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Certificato". In esso sono elencate le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Certificato" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Certificato" un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria "Certificato", o i materiali di moltiplicazione di categoria "Certificato" non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria "Certificato" o un materiale di moltiplicazione di categoria "Certificato" non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

L'Articolo 43 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 37 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le piante madri, i materiali e le piante da frutto di categoria "Certificato" devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II. Tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria "Certificato" o dei materiali di categoria "Certificato". A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente



per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Certificato" durante la crioconservazione.

L'articolo 44 (*Requisiti relativi al terreno*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 38 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Certificato" e i materiali di categoria "Certificato" possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II. Tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

L'articolo 45 (*Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 40 del DM 6 dicembre 2016 se stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può eseguire i controlli per la certificazione di materiale di categoria "Base" o "Certificato" a partire da materiale di categoria "Pre-Base", appartenente a varietà in attesa di registrazione al Registro nazionale. Fornisce indicazioni nel caso in cui i controlli diano esito positivo, ovvero prima la varietà viene iscritta al Registro nazionale, quindi si procede al rilascio dell'autorizzazione per la stampa delle etichette.

Il Capo V definisce i Requisiti per i materiali CAC

L'Articolo 46 (Requisiti per i materiali CAC) ripropone norme previgenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h* del d.lgs. 124/2010 ed elenca i requisiti di tale categoria di materiale.

L'Articolo 47 (*Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 41 del DM 6 dicembre 2016 e elenca le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

L'Articolo 48 (*Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 42 del DM 6 dicembre 2016 e indica le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC nel caso di portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

L'Articolo 49 (*Corrispondenza alla descrizione della varietà*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 43 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è basata sull'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, definisce i criteri sui quali è basata tale osservazione. L'articolo stabilisce che i controlli di corrispondenza varietale dei materiali CAC in questione, vengono effettuati periodicamente.

L'articolo 50 (*Requisiti fitosanitari*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 44 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che i materiali CAC devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II, tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal fornitore secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano ai materiali CAC durante la crioconservazione.



L'Articolo 51 (*Requisiti relativi alle alterazioni*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 45 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che all'ispezione visiva i materiali CAC devono risultare privi di alterazioni, ovvero di tutte le manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Il Capo V definisce i requisiti per i materiali di moltiplicazione delle piante ortive

L'articolo 52 (*Requisiti fenologici dei materiali*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 14 aprile 1997 e prevede i requisiti fenologici minimi che i materiali di moltiplicazione delle piante ortive devono rispettare.

L'articolo 53 (*Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 14 aprile 1997 determina i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione devono rispettare.

Il Titolo V (*Controlli ufficiali*) è composto dagli articoli 54 e 55 e definisce le attività dei controlli ufficiali ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

L'articolo 54 (*Controlli ufficiali*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 52 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 10 del d.lgs. 124/2010. In esso sono definiti i controlli ufficiali condotti dai Servizi fitosanitari regionali. Illustra dettagliatamente le tempistiche e le modalità con cui i controlli devono essere eseguiti, quali sono gli aspetti a cui prestare particolare attenzione e le modalità di conservazione dei risultati di tali controlli.

L'articolo dettaglia, altresì, le azioni da intraprendere in caso di esito negativo delle visite ispettive.

L'articolo 55 (*Laboratori di analisi*) di nuova introduzione definisce due tipologie di laboratori, laboratori ufficiali, previsti dalla normativa europea vigente e laboratori riconosciuti idonei dal Ministero, per i cui requisiti si rimanda a successivo provvedimento in applicazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625.

Il Titolo VI (*Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio*) è suddiviso in 2 capi e 9 articoli, raccoglie tutte le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

Il Capo I (*Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto*) raccoglie i 6 articoli, dal 56 al 61, che definiscono le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piante di fruttiferi e dei loro materiali di moltiplicazione.

L'articolo 56 (*Condizioni generali per la commercializzazione*) definisce quali sono le condizioni generali da rispettare affinché le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione possano essere commercializzati. Esso rappresenta il combinato disposto di norme preesistenti di cui agli articoli 46 e 47 del DM 6 dicembre 2016 e di cui all'art. 4 del D.lgs. 124/2010.

L'Articolo 57 (*Norme generali in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 47 del DM 6 dicembre 2016 e definisce quali sono le norme specifiche in merito a etichettatura, chiusura e imballaggio che le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione devono rispettare per poter essere immesse in commercio e le deroghe del caso.

L'articolo 58 (*Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 48 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sulle etichette, da apporre alle piante da frutto e ai loro materiali



di moltiplicazione di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”, la loro forma grafica e le modalità di apposizione sui suddetti materiali.

L'articolo 59 (Documento di accompagnamento per i materiali di categoria “Pre-Base”, “Base” o “Certificato”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 49 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento di accompagnamento per i materiali categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

L'articolo 60 (Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 50 del DM 6 dicembre 2016 e descrive le modalità di imballaggio e di chiusura delle confezioni o mezzi di piante o parti di piante di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”.

L'articolo 61 (Documento del fornitore per i materiali CAC) ripropone norme previgenti di cui all'art. 51 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento del fornitore per i materiali CAC, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

Il capo II (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi) raccoglie gli articoli dal 62 al 64 che prescrivono le norme in materia di etichettatura, imballaggio e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei loro materiali di moltiplicazione.

L'articolo 62 (Condizioni generali per la commercializzazione) è il combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 del d.lgs. 124/2011 e all'art. 13 del DM 14 aprile 1997 e definisce quali sono i requisiti da rispettare per poter immettere in commercio piantine di ortive e loro materiali di moltiplicazione. È prescritto l'utilizzo di un documento di commercializzazione e indicato quali sono le informazioni obbligatorie che deve contenere, rimandando all'allegato X. L'articolo riporta deroghe di applicazione.

L'articolo 63 (Identificazione dei lotti e delle partite) ripropone norme previgenti di cui all'art.9 del d.lgs. 124/2011 e descrive le modalità di composizione ed identificazione dei lotti di piantine di ortaggi e loro materiali di moltiplicazione.

L'articolo 64 (Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate) ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 124/2011 e prescrive di indicare obbligatoriamente, sul documento di commercializzazione o altro documento ufficiale, se una varietà è stata geneticamente modificata.

Il Titolo VII (Importazione da Paesi Terzi) è composto da un solo articolo che definisce le condizioni da rispettare per i materiali di moltiplicazione importati

L'Articolo 65 (Importazione da Paesi terzi) il combinato disposto delle norme di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2011, all'art. 9 del D.lgs. 124/2010 e all'art. 14 del DM 14 aprile 1997; prescrive che le piante da frutto e loro portinnesti, le piantine di ortaggi e i loro portinnesti provenienti da Paesi terzi per poter essere ammesse alla commercializzazione devono essere riconosciuti equivalenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono dettagliati gli aspetti sui quali devono essere basate le condizioni di equivalenza.

Il Titolo VIII (Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) è composto dagli articoli da 66 al 81, raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali oggetto del provvedimento in oggetto.



L'articolo 66 (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 3 del DM 19 marzo 2019 e istituisce il Sistema di qualificazione Italia, ne descrive la strutturazione e gli attori coinvolti e i materiali oggetto di qualificazione.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

L'articolo 67 (*Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e attribuisce le attività da esso svolte.

L'articolo 68 (*Funzioni del Servizio fitosanitario centrale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 69 (*Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze dei Servizi fitosanitari regionali e attribuisce le attività da essi svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 70 (*Soggetto Gestore*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 19 marzo 2019 e definisce la figura del Soggetto gestore e le modalità del suo riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché i requisiti che esso deve avere.

L'articolo 71 (*Funzioni del Soggetto Gestore*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del soggetto gestore e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 72 (*Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 9 del DM 19 marzo 2019 e prescrive le modalità che il fornitore che vuole aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale deve seguire e i requisiti che esso deve avere.

L'articolo 73 (*Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 19 marzo 2019 e definisce i requisiti che devono possedere le piante ed i relativi materiali di moltiplicazione per poter essere riconosciuti idonei ad entrare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, riportati per i generi e le specie in questione nell'allegato XIII.

L'articolo 74 (*Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 19 marzo 2019 e definisce quali sono i controlli a cui devono essere sottoposti i materiali di moltiplicazione e le piante per poter essere ritenuti conformi ai disciplinari di produzione del Sistema di qualificazione Italia. L'articolo individua nei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'organismo deputato ad effettuare tali controlli nei tempi e nei modi riportati nell'allegato XIII. Si specificano altresì le modalità di controllo e di esame dei materiali. Si specificano le azioni da intraprendere in caso di esito negativo dei controlli.



Il comma 7 precisa che gli oneri economici per le attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

L'articolo 75 (Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) prevede i requisiti e le modalità di riconoscimento delle strutture che intendono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'articolo 76 (Verifica del materiale di categoria "Pre-Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 12 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Pre-Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la conservazione per la premoltiplicazione.

L'articolo 77 (Verifica del materiale di categoria "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la premoltiplicazione.

L'articolo 78 (Verifica del materiale di categoria "Certificato") ripropone norme previgenti di cui all'art. 14 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Certificato" nei campi di piante madri e nei vivai, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro di moltiplicazione.

L'articolo 79 (Laboratori per la micropropagazione) ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 19 marzo 2019 e determina quali siano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle strutture che vogliono essere riconosciute idonee, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la produzione *in vitro* dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. I requisiti riguardano le dotazioni strutturali e strumentali.

L'articolo 80 (Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 19 marzo 2019 e prescrive che i materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale debbano riportare un'apposita etichetta che integri i dati di quella già prevista per la certificazione europea. L'articolo individua nel Soggetto gestore la figura deputata alla stampa di tali etichette, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari competenti per territorio. L'articolo rimanda all'allegato XVII per quanto riguarda la forma grafica e le specifiche tecniche delle etichette. In particolare il comma 3 specifica che il Soggetto Gestore procede alla stampa e alla consegna delle etichette previa riscossione degli oneri dovuti dal richiedente, come da normativa preesistente, di cui all'articolo 83.

L'articolo 81 (Oneri a carico del richiedente) ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 19 marzo 2019 e riporta nel dettaglio tutti gli oneri a carico del richiedente la produzione e la



certificazione dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Il Titolo X (Sanzioni amministrative e norme finanziarie) raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di non aggravio del provvedimento sulla finanza pubblica.

L'articolo 82 (Sanzioni) ripropone, aggiornando, norme previgenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 1924/201 e all'art. 11 del d.lgs. 124/2010. In esso sono individuate le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo che le violazioni non costituiscano oggetto di reato. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali commercializzati. È determinato altresì che le sanzioni siano comminate e riscosse dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e sono destinati al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari. Nell'attribuire la sanzione relativa a ciascuna fattispecie è stato tenuto in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In particolare il comma 33 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Le norme contenute nel presente comma soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o), prevedendo che una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, pari ad un 10%, sia destinata al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 83 (Tariffe) prescrive che le tariffe, a carico dell'interessato, per le attività di iscrizione delle varietà nel Registro, di cui all'articolo 11, per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, di cui agli articoli 23, 24, 26, 37 e 43, per la qualificazione volontaria, di cui agli articoli 76, 77, 78 e per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria, di cui all'articolo 80, sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo del servizio e aggiornate ogni due anni. Al comma 2 sono indicate le voci di costo da tenere in considerazione per il calcolo delle tariffe suddette. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agrarie alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali e la relativa modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione.

Stabilisce, infine, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 36, 42, 76, 77 e 78 per le attività di stampa e rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80. Il comma 14 precisa che le Regioni, con propri provvedimenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituiscono appositi capitoli su cui dovranno essere versate le tariffe per le attività di ispezione ufficiale sopra richiamate.

L'Articolo 84 Clausola di invarianza finanziaria reca la clausola di invarianza della spesa.



Il Titolo X (Norme transitorie e finali) raccoglie gli articoli 85, 86 e 87 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

L'articolo 85 (Misure transitorie) permette la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti prima dell'adozione della direttiva europea 2014/98/UE purché essi siano riconosciuti conformi alle prescrizioni di detta direttiva e nelle etichette ad essi apposte sia chiaramente riportata tale condizione. Mantiene il riconoscimento di strutture idonee ad operare nell'ambito del presente decreto, già riconosciute con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento di materiali di moltiplicazione già riconosciuti idonei con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento del Soggetto gestore già riconosciuto idoneo con precedenti provvedimenti. Garantisce la possibilità di continuare a commercializzare fino al 30 giugno 2021 i materiali CAC etichettati in difformità al presente decreto prima del 10 aprile 2020.

L'articolo 86 (Abrogazioni) abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.



Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive

Lo schema di decreto attua quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, che delega il Governo, ai fini della semplificazione e del riassetto normativo vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, l'adozione di uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

Al riguardo sono state raccolte, in un'apposita bozza di provvedimento, tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Il succitato provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica in materia di agricoltura. È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 87 articoli suddivisi in X Titoli e da n. 17 allegati.

TITOLI

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Registro delle varietà

Titolo III - Registro dei fornitori

Titolo IV - Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto

Titolo V - Controlli ufficiali

Titolo VI - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio

Titolo VII - Importazione da paesi terzi

Titolo VIII - Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Titolo IX - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo X - Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione

Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale

Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”

Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP



Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”
Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base
Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione
Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato
Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette
Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore
Allegato XII – Domanda di adesione al QVI
Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia
Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria
Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI
Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI
Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 84, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

Il Titolo I (*Disposizioni generali*) introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

L'articolo 1 (*Campo di applicazione e finalità*) definisce quali sono gli argomenti oggetto di normativa e in quali casi le norme del provvedimento devono essere applicate. Tale articolo include norme previgenti di cui all'art. 1 del D.lgs. 124/2010, all'art.1 del D.lgs. 124/2011, all'art.1 del Decreto 6 dicembre 2016 e all'art.1 del Decreto 19 marzo 2019.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Definizioni*) esplica il significato della terminologia ricorrente nel testo, categorizzata in ordine alfabetico. Tale articolo include norme previgenti di cui all'art. 2 del D.lgs. 124/2010, all'art.3 del D.lgs124/2011, all'art.2 del Decreto 6 dicembre 2016, all'art. 3 del Decreto 14 aprile 1997 e all'art.2 del Decreto 19 marzo 2019.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (*Autorità nazionale*) individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto ed include norme preesistenti di cui all'art. 3 del D.lgs. 124/2010 e all'art.4 del d.lgs. 124/2011.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Competenze del Servizio fitosanitario centrale*) individua e assegna determinate competenze, relative al provvedimento in esame, al Servizio fitosanitario centrale; include norme preesistenti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.



Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 (*Competenze dei Servizi fitosanitari regionali*) individua e assegna le competenze relative al provvedimento ai Servizi fitosanitari regionali; include norme preesistenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo II (*Registro delle varietà*) è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

L'articolo 6 (*Registro nazionale*) istituisce il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e relativi portinnesti; include norme provenienti da legislazione ed in particolare dall'art. 7 del D.lgs. 124/2010. Il Registro delle varietà è pertanto istituito già da norma vigente, pertanto non trattandosi di istituzione ex novo, le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione e il coordinamento di tale Registro rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (*Articolazione del registro*) definisce nel dettaglio la struttura del registro e la sua suddivisione nella sezione "fruttiferi" e "ortive"; ripropone norme previgenti di cui agli articoli 1 e 4 del DM 4 marzo 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Informazioni contenute nel Registro*) definisce quali informazioni sono riportate nel Registro delle varietà e le modalità di conservazione di tali informazioni; ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 6 dicembre 2016 e all'art.2 del DM 4 marzo 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Domanda di registrazione di una varietà*) descrive le modalità e le tempistiche per la presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà al relativo Registro, le informazioni e la documentazione da fornire all'ufficio competente; ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 e 12 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Requisiti delle varietà*) definisce i requisiti che deve avere una varietà per poter essere iscritta al Registro delle varietà e include prescrizioni specifiche per le varietà geneticamente modificate; ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 (*Esecuzione delle prove di coltivazione*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 6 dicembre 2016 e definisce le modalità e le tempistiche per eseguire le prove di coltivazione,



quando necessarie, individua i protocolli da seguire al fine della verifica dei requisiti varietali da parte delle strutture e degli enti designati.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività finalizzate all'iscrizione delle varietà vegetali sono a carico del richiedente, come previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione*) definisce le tempistiche con cui i richiedenti l'iscrizione di una varietà devono fornire i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 (*iscrizione al registro*) definisce quali sono le fasi di valutazione di una domanda di iscrizione al Registro delle varietà e le conseguenze dei diversi esiti di tale valutazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 6 dicembre 2016.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 (*Periodo della validità della registrazione*) definisce qual è la durata di validità delle iscrizioni di varietà di fruttiferi e di ortive, le modalità per il rinnovo dell'iscrizione e quali sono i casi in cui una varietà viene cancellata dal Registro; ripropone, opportunamente aggiornate, norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 (*Notifiche*) prescrive al Ministero di notificare alla Commissione le informazioni contenute nel Registro delle varietà e ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (*Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi*) rimanda alle norme per l'iscrizione di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi presenti in altra normativa nazionale e unionale vigente, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 14 aprile 1997.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo III (*Registro dei fornitori*) è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e materiali di



moltiplicazione di piante ortive, nonché gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del relativo capo.

Il Capo I (*Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto*) è composto dall'articolo 17 che riguarda le norme che riguardano gli obblighi dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

L'articolo 17 (*Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 15 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 5 del D.lgs. 124/2010. In esso sono definiti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II (*Fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive*) è composto dagli articoli 18 e 19 e definisce quali sono gli obblighi dei fornitori di piantine di ortive e dei loro materiali di moltiplicazione e gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

L'articolo 18 (*Requisiti ed obblighi dei fornitori*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 14 aprile 1997 e all'art. 7 del D.lgs. 124/2011. In esso sono definiti tutti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (*Obblighi dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio*) definisce le attività di controllo dei fornitori che i Servizi fitosanitari competenti per territorio devono svolgere, ne specifica le modalità e ne dettaglia le diverse fattispecie, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 14 aprile 1997.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo IV (*certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive*) tratta la Certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, inseriti nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base"; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Base"; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Certificato"; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC; Capo V relativo ai dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

L'articolo 20 (*Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 6 dicembre 2016 e dispone che tutti i materiali di moltiplicazione e le piante devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel



provvedimento in oggetto; stabilisce inoltre che i fornitori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti per la fase di produzione di materiali di moltiplicazione; dispone che i materiali di moltiplicazione e le piante siano sottoposti a ispezioni ufficiali; stabilisce che le categorie dei materiali siano tenute ben distinte tra loro.

Il comma 5 precisa che gli oneri economici per attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo I tratta della Certificazione dei materiali e di categoria “Pre-Base”.

L'articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri) ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base” sono attuate presso i centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CCP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione) redatto *ex novo*, stabilisce che i CCP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” secondo il relativo allegato; prevede che i CCP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CCP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CCP decade dalle sue funzioni.

Come disciplinato dal precedente articolo 21, i Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) possono avere natura giuridica sia pubblica che privata. Quest'ultimo caso si verifica nei casi di organismi privati con alta professionalità e specifiche competenze in materia. Entrambi gli organismi, sia pubblici che privati, per poter essere riconosciuti idonei alle attività di premoltiplicazione di materiali appartenenti alla categoria “pre-base” devono presentare apposita istanza al Ministero, per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente, ed essere in possesso di specifici requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. In particolare, devono essere dotati di tutte le strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività. Come in indicato all'articolo 21, comma 7 e articolo 34, comma 9, gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costituente o dei suoi aventi causa. o dei vivaisti richiedenti e soggetti a tariffe la cui determinazione non rientra tra le competenze di questo Ministero trattandosi di attività svolte, su richieste, da organismi in regime privatisco.

Alla luce di quanto illustrato e tenuto conto che tali attività sono già attualmente realizzate secondo quanto descritto, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 23 (Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria "Pre-Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di "Pre-Base". Sono riportate le informazioni contenute nella domanda, la documentazione da allegare relativa all'assenza degli organismi nocivi, alle modalità di conservazione delle piante, ed eventuale documentazione di privativa. L'articolo fissa le condizioni che permettono di accettare una pianta come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC, e le modalità di tale accettazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 (Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 19 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà, come pianta madre di categoria "Pre-Base", secondo le disposizioni riportate nell'articolo 23. L'articolo fissa le condizioni che permettono di accettare un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC e le modalità di tale accettazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 20 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Pre-Base", elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Pre-Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; l'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" non soddisfano più i requisiti richiesti.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria "Pre-Base" di portinnesti non appartenenti a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 21 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come materiale di categoria "Pre-Base" secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25. Individua, inoltre, i requisiti necessari a permettere la certificazione di un portinnesto come materiale di categoria di "Pre-Base"; specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" non soddisfano più i requisiti richiesti. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 (Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 22 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri e dei materiali di categoria "Pre-Base" alla descrizione della loro varietà, secondo quanto disposto dall'articolo 23; viene



specificato che il Servizio fitosanitario competente per territorio sottopone a verifica, le piante madri derivanti dal rinnovo delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base”.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 (Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” e dei materiali di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 23 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di “Pre-Base” e dei materiali di “Pre-Base”; dispone inoltre l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni e di condizioni di isolamento tra le candidate piante madri e le piante madri di “Pre-Base”; stabilisce che le piante madri vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera; definisce che le piante madri e i materiali di “Pre-Base” siano coltivati isolati dal terreno, in vasi con opportuno substrato sterilizzato; definisce che le piante madri di “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” possono essere conservati con la crioconservazione; fissa il periodo di utilizzo di una pianta madre di categoria “Pre-Base” secondo l'allegato II parte I.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 (Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per le piante madri di categoria “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo) ripropone norme previgenti di cui all'art. 24 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le candidate piante madri e le piante madri di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II sezione A; l'articolo dispone che le ispezioni, i campionamenti e le analisi su detti materiali, sono effettuati dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'articolo prevede che le analisi vengano condotte da laboratori ritenuti idonei dal Servizio fitosanitario nazionale, vengono definite le tipologie di analisi per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base”, anche nel caso queste siano costituite da sementali; stabilisce infine che le suddette modalità di ispezione, campionamento, analisi protocolli da adottare vengono applicati anche alle piante madri di categoria di “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di categoria “Pre-Base” e per i materiali di categoria “Pre-Base”) ripropone norme previgenti di cui all'art. 25 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; l'articolo dispone che all'atto dell'ispezione visiva, pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello



nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Pre-Base" durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 (*Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 26 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che, all'atto delle ispezioni visive effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" risultino privi di alterazioni; l'articolo dispone che le alterazioni sono quelle manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 27 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria "Pre-Base" accettata come tale secondo quanto previsto dall'articolo 23; definisce le condizioni grazie alle quali il fornitore può produrre materiali di moltiplicazione della categoria "Pre-Base", definisce l'adozione di opportuni protocolli di moltiplicazione approvati dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce che il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria "Pre-Base" solo prima della fine del periodo previsto dall'allegato II.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 33 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 28 del DM 6 dicembre 2016. Dispone che per la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" per la produzione di altre piante madri di categoria "Pre-Base" si applicano in prima istanza i protocolli approvati dall'EPPO, se questi non esistono, altri protocolli riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si applicano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II tratta la Certificazione dei materiali di categoria "Base".

L'articolo 34 (*Fase di premoltiplicazione e relativi centri*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 29 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria "Base" sono attuate presso i centri di premoltiplicazione (CP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 35 (Obblighi dei Centri di Premoltiplicazione) di nuova introduzione stabilisce che i CP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria "Base" secondo l'allegato IV; prevede che i CP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CP decade dalle sue funzioni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 30 del DM 6 dicembre 2016. Esso stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Base", elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Base" un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria "Base", o i materiali di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà di categoria "Base", che costituisce una pianta madre di categoria "Base" o materiale di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 31 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria "Base" o dei materiali di categoria "Base". A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Base" durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 38 (Requisiti relativi al terreno per le piante madri di "Base" e per i materiali di "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 32 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II; tale assenza va stabilita da campionamenti e



analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 39 (*Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 33 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di categoria "Base" e dei materiali di categoria "Base"; dispone, inoltre, l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni; l'articolo stabilisce che deve essere rispettata la distanza di isolamento dai campi dove sono conservate piante madri di categoria "Base" e materiali di moltiplicazione di categoria "Base" secondo quanto disposto dall'allegato II. Dispone che le piante madri di categoria "Base" vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 40 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 34 del DM 6 dicembre 2016 e fornisce indicazioni sulle modalità di moltiplicazione delle piante madri di categoria "Base".

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo III tratta la Certificazione dei materiali di categoria "certificato".

L'articolo 41 (*Fase di moltiplicazione*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 35 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce dove avviene la produzione e la certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i soggetti che ne sono responsabili. L'articolo definisce che i campi, i laboratori e i vivai per la produzione e certificazione di tali materiali, devono rispettare i requisiti indicati nei protocolli EPPO, o nei protocolli riconosciuti a livello internazionale, o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce gli scopi delle fasi di produzione e certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i requisiti che devono possedere i centri di moltiplicazione per ottenere il riconoscimento da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo norma le procedure per ottenere il riconoscimento di centri di moltiplicazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 42 (*Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato"*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 36 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Certificato". In esso sono elencate le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Certificato" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine



di certificare ufficialmente come materiale di categoria “Certificato” un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L’articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria “Certificato”, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Certificato” non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria “Certificato” o un materiale di moltiplicazione di categoria “Certificato” non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 43 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati*) ripropone norme previgenti di cui all’art. 37 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le piante madri, i materiali e le piante da frutto di categoria “Certificato” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell’allegato II. Tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni contenute nell’allegato II. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di categoria “Certificato” o dei materiali di categoria “Certificato”. A tal fine l’articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall’EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L’assenza di organismi nocivi riportati nell’allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie “Certificato” durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 44 (*Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati*) ripropone norme previgenti di cui all’art. 38 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria “Certificato” e i materiali di categoria “Certificato” possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l’allegato II. Tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L’articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L’articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall’EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 45 (*Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione*) ripropone norme previgenti di cui all’art. 40 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può eseguire i controlli per la certificazione di materiale di categoria “Base” o “Certificato” a partire da materiale di categoria “Pre-Base”, appartenente a varietà in attesa di registrazione al Registro nazionale. Fornisce indicazioni nel caso



in cui i controlli diano esito positivo, ovvero prima la varietà viene iscritta al Registro nazionale, quindi si procede al rilascio dell'autorizzazione per la stampa delle etichette.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo IV definisce i Requisiti per i materiali CAC

L'Articolo 46 (Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC) ripropone norme previgenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h* del d.lgs. 124/2010 ed elenca i requisiti di tale categoria di materiale.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 47 (Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 41 del DM 6 dicembre 2016 e elenca le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 48 (Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 42 del DM 6 dicembre 2016 e indica le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC nel caso di portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 49 (Corrispondenza alla descrizione della varietà) ripropone norme previgenti di cui all'art. 43 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è basata sull'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, definisce i criteri sui quali è basata tale osservazione. L'articolo stabilisce che i controlli di corrispondenza varietale dei materiali CAC in questione, vengono effettuati periodicamente.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 (Requisiti fitosanitari per i materiali CAC) ripropone norme previgenti di cui all'art. 44 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che i materiali CAC devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II, tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal fornitore secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano ai materiali CAC durante la crioconservazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 51 (Requisiti relativi alle alterazioni) ripropone norme previgenti di cui all'art. 45 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che all'ispezione visiva i materiali CAC devono risultare privi di



alterazioni, ovvero di tutte le manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo V definisce i requisiti per i materiali di moltiplicazione delle piante ortive

L'articolo 52 (Requisiti fenologici dei materiali) ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 14 aprile 1997 e prevede i requisiti fenologici minimi che i materiali di moltiplicazione delle piante ortive devono rispettare.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 53 (Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive) ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 14 aprile 1997 determina i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione devono rispettare.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo V (Controlli ufficiali) è composto dagli articoli 54 e 55 e definisce le attività dei controlli ufficiale ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

L'articolo 54 (Controlli ufficiali) ripropone norme previgenti di cui all'art. 52 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 10 del d.lgs. 124/2010. In esso sono definiti i controlli ufficiali condotti dai Servizi fitosanitari regionali. Illustra dettagliatamente le tempistiche e le modalità con cui i controlli devono essere eseguiti, quali sono gli aspetti a cui prestare particolare attenzione e le modalità di conservazione dei risultati di tali controlli.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo dettaglia, altresì, le azioni da intraprendere in caso di esito negativo delle visite ispettive.

L'articolo 55 (Laboratori di analisi) di nuova introduzione rimanda a diverse tipologie di laboratori. Con il nuovo regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto e il nuovo regime fitosanitario europeo ed il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, in materia di sanità delle piante.

Il nuovo regime, infatti, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni, al territorio e alle produzioni, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Il nuovo regime fitosanitario introduce, tra l'altro, differenti livelli di controllo: un primo livello è rappresentato dalla sorveglianza di sistema che il Servizio Fitosanitario Nazionale, in qualità di autorità competente, effettua attraverso strumenti quali la registrazione degli operatori professionali, le ispezioni annuali di sistema, la prescrizione delle misure correttive in caso di non conformità accertate; un secondo livello consiste nei controlli ufficiali che devono essere effettuati periodicamente sulle produzioni durante le fasi di accrescimento e sui prodotti prima della



commercializzazione, nonché su tutti i materiali in importazione; un'ulteriore livello di controllo spetta agli operatori professionali, in quanto il regolamento attribuisce a questi la responsabilità fitosanitaria delle loro produzioni che devono essere costantemente poste sotto autocontrollo anche attraverso specifiche analisi di laboratorio.

Inoltre, distingue gli organismi nocivi in differenti classi attribuendo ad ognuna un distinto livello di rischio fitosanitario:

Tutte le attività su esposte, connesse con la protezione delle piante, hanno la necessità di essere costantemente supportate dai risultati di analisi di laboratorio svolte a vari livelli di attività e con differenti gradi di affidabilità. In particolare:

- I controlli all'importazione si avvalgono di analisi quotidiane di routine, nonché di analisi di conferma in caso di eventuale ritrovamento di organismi nocivi;
- i controlli ufficiali effettuati in fase di produzione e commercializzazione richiedono spesso analisi di laboratorio;
- i rilevamenti specifici che i monitoraggi richiedono una cospicua mole di analisi massali ed in caso di sospetto quelle di conferma;
- i programmi di eradicazione possono richiedere analisi più o meno accurate;
- i produttori hanno la necessità di verificare i loro processi produttivi e la conformità delle produzioni, specialmente nei punti critici, con analisi di laboratorio;
- la sorveglianza fitosanitaria sulla filiera di commercializzazione richiede spesso analisi di laboratorio.

Pur essendo tutte analisi di laboratorio è evidente l'ampio grado di differenziazione sia in termini di settore di analisi (funghi, batteri, virus e viroidi, insetti, nematodi ecc.) sia in termini di affidabilità richiesta. Se le analisi ufficiali devono essere svolte da un "laboratorio ufficiale" del Servizio fitosanitario nazionale o sotto la sua diretta responsabilità, le analisi necessarie ai produttori per la verifica delle produzioni possono essere svolte da "laboratori privati" che forniscano il giusto grado di affidabilità. Il Servizio fitosanitario può richiedere ai produttori specifiche analisi per conseguire il passaporto delle piante o la certificazione fitosanitaria e queste possono essere svolte proficuamente da laboratori privati riconosciuti idonei allo scopo.

Allo scopo di dare le necessarie garanzie sullo status fitosanitario dei materiali in relazione agli organismi nocivi e rafforzare la capacità del sistema fitosanitario, i suddetti regolamenti identificano differenti tipologie di laboratori diagnostici:

- laboratori di riferimento europei: questi laboratori hanno il compito di coordinare la rete di laboratori nazionali di riferimento dei vari Paesi Membri, per ottenere risultati di alta qualità fornendo Metodi diagnostici di riferimento, materiali di riferimento, test performance study e proficiency test, nonché la formazione del personale di laboratorio;
- laboratori di riferimento nazionali: questi laboratori effettuano le analisi di secondo livello per la conferma, degli eventuali risultati positivi, delle analisi effettuate dai laboratori ufficiali nei vari settori specialistici della difesa fitosanitaria. Inoltre, ai sensi del reg. (UE) 2017/625, provvedono alla formazione degli altri laboratori (ufficiali e non). Tali laboratori di riferimento devono essere identificati tra le eccellenze a livello nazionale in quanto la gamma di colture e parassiti da coprire è estremamente elevata ed è necessario garantire l'idonea esperienza sulle singole metodiche analitiche. Attualmente, sono stati designati quali laboratori nazionali di riferimento, in relazione alle sezioni diagnostiche definite a livello europeo, le rispettive sezioni del CREA-DC – Centro di ricerca per la difesa e la certificazione;



- laboratori ufficiali: questi laboratori effettuano, in applicazione dell'art. 37 del Regolamento UE 2017/625, analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sono già stati designati dal Servizio fitosanitario nazionale e comunicati alla Commissione;

- laboratori per autocontrollo: laboratori privati riconosciuti idonei ad effettuare analisi sugli organismi nocivi da quarantena e/o sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Questi laboratori diagnostici, una volta riconosciuti idonei per le specifiche analisi per cui fanno domanda, in funzione delle loro caratteristiche, delle loro strutture, della formazione professionale del personale, ecc, possono eseguire le analisi richieste dagli operatori professionali per l'autocontrollo relativo ai vari fini previsti dai regolamenti (passaporto delle piante, certificati per l'esportazione, altri attestati, ecc), nonché analisi per il controllo delle loro produzioni, come richiesto dai vari schemi di certificazione delle sementi, dei fruttiferi, delle ortive e della vite;

Oltre ai laboratori diagnostici suddetti, il sistema nazionale di protezione delle piante è completato dai Laboratori di ricerca (afferenti a Università, CNR e altri Enti di ricerca) che si impegnano a collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale per il monitoraggio del territorio, gli approfondimenti scientifici, le attività di protezione delle piante diverse dalla diagnostica (art. 16 - Rete dei laboratori nazionale, già prevista dall'articolo 53 del D.lgs. 214/05).

Inoltre, la moltiplicazione in vitro delle piante viene effettuata sempre da strutture laboratoristiche e pertanto completano il quadro laboratoristico i laboratori per la moltiplicazione in vitro, che non eseguono analisi diagnostiche ma la produzione di materiali di moltiplicazione attraverso questa specifica tecnica produttiva.

Ai suddetti laboratori diagnostici per gli organismi nocivi si affiancano i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione che effettuano analisi al fine di determinare le caratteristiche di qualità e merceologiche delle sementi e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e della vite, nonché la conformità di detti materiali alle specifiche normative di settore ai fini della loro certificazione.

È inteso che le singole strutture laboratoristiche possano espletare attività proprie di più di una delle differenti categorie su esposte e pertanto è necessario definire norme che attribuiscono differenti autorizzazioni per le differenti attività che la struttura laboratoristica intende svolgere.

L'articolo pertanto individua laboratori ufficiale dei Servizi fitosanitari presso i quali sono analizzati i campioni derivati da controlli ufficiali e laboratori per autocontrollo: laboratori privati riconosciuti idonei ad effettuare analisi sugli organismi nocivi da quarantena e/o sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Le attività analitiche di detti laboratori sono su richiesta e a carico degli operatori interessati. Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo VI (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio) è suddiviso in 2 capi e 9 articoli, raccoglie tutte le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

Il Capo I (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto) raccoglie i 6 articoli, dal 56 al 61, che definiscono le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piante di fruttiferi e dei loro materiali di moltiplicazione.



L'articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione) definisce quali sono le condizioni generali da rispettare affinché le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione possano essere commercializzati. Esso rappresenta il combinato disposto di norme preesistenti di cui agli articoli 46 e 47 del DM 6 dicembre 2016 e di cui all'art. 4 del D.lgs. 124/2010.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 57 (Norme generali in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio) ripropone norme previgenti di cui all'art. 47 del DM 6 dicembre 2016 e definisce quali sono le norme specifiche in merito a etichettatura, chiusura e imballaggio che le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione devono rispettare per poter essere immesse in commercio e le deroghe del caso.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 58 (Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato") ripropone norme previgenti di cui all'art. 48 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sulle etichette, da apporre alle piante da frutto e ai loro materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", la loro forma grafica e le modalità di apposizione sui suddetti materiali.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 59 (Documento di accompagnamento per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato") ripropone norme previgenti di cui all'art. 49 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento di accompagnamento per i materiali categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 60 (Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato") ripropone norme previgenti di cui all'art. 50 del DM 6 dicembre 2016 e descrive le modalità di imballaggio e di chiusura delle confezioni o mezzi di piante o parti di piante di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato".

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 61 (Documento del fornitore per i materiali CAC) ripropone norme previgenti di cui all'art. 51 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento del fornitore per i materiali CAC, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capo II (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive) raccoglie gli articoli dal 62 al 64 che prescrivono le norme in materia di etichettatura, imballaggio e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei loro materiali di moltiplicazione.

L'articolo 62 (Condizioni generali per la commercializzazione) è il combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 del d.lgs. 124/2011 e all'art. 13 del DM 14 aprile 1997 e definisce quali sono i requisiti da rispettare per poter immettere in commercio piantine di ortive e loro materiali di moltiplicazione. È prescritto l'utilizzo di un documento di commercializzazione e indicato quali sono le informazioni



obbligatorie che deve contenere, rimandando all'allegato X. L'articolo riporta deroghe di applicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 63 (*Identificazione dei lotti e delle partite*) ripropone norme previgenti di cui all'art.9 del d.lgs. 124/2011 e descrive le modalità di composizione ed identificazione dei lotti di piantine di ortaggi e loro materiali di moltiplicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 64 (*Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 124/2011 e prescrive di indicare obbligatoriamente, sul documento di commercializzazione o altro documento ufficiale, se una varietà è stata geneticamente modificata.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo VII (*Importazione da Paesi Terzi*) è composto da un solo Capo che prevede un solo articolo che definisce le condizioni da rispettare per i materiali di moltiplicazione importati

L'Articolo 65 (*Condizioni di equivalenza*) il combinato disposto delle norme di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2011, all'art. 9 del D.lgs. 124/2010 e all'art. 14 del DM 14 aprile 1997; prescrive che le piante da frutto e loro portinnesti, le piantine di ortaggi e i loro portinnesti provenienti da Paesi terzi per poter essere ammesse alla commercializzazione devono essere riconosciuti equivalenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono dettagliati gli aspetti sui quali devono essere basate le condizioni di equivalenza.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo VIII (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) è composto dagli articoli da 66 al 81, raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali oggetto del provvedimento in oggetto.

L'articolo 66 (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 3 del DM 19 marzo 2019 e istituisce il Sistema di qualificazione Italia, ne descrive la strutturazione e gli attori coinvolti e i materiali oggetto di qualificazione.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 67 (*Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*) ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce



le competenze del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e attribuisce le attività da esso svolte.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 68 (Funzioni del Servizio fitosanitario centrale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 69 (Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali) ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze dei Servizi fitosanitari regionali e attribuisce le attività da essi svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 70 (Soggetto Gestore) ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 19 marzo 2019 e definisce la figura del Soggetto gestore e le modalità del suo riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché i requisiti che esso deve avere.

Il soggetto gestore è attualmente riconosciuto con decreto 19 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 25 marzo 2019. In particolare, come disciplinato dall'articolo 3 di tale decreto esso è identificato con il soggetto di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1993 e pertanto con Il Centro Interprofessionale per le Attività Vivaistiche CIVI ITALIA organismo interprofessionale a carattere nazionale al quale è già affidato il coordinamento dei Centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato. Tutte le attività dei centri di premoltiplicazione, incluse le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, sono a carico degli interessati che se ne avvalgono come già previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto 19 marzo 2019 sopracitato. Le attività ordinarie iper l'espletamento del coordinamento in capo al Civi Italia di cui all'articolo 71 del presente schema di decreto sono a carico dell'interessato come previsto dall'articolo 81.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 71 (Funzioni del Soggetto Gestore) ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del soggetto gestore e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 72 (Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 9 del DM 19 marzo



2019 e prescrive le modalità che il fornitore che vuole aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale deve seguire e i requisiti che esso deve avere. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 73 (Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 19 marzo 2019 e definisce i requisiti che devono possedere le piante ed i relativi materiali di moltiplicazione per poter essere riconosciuti idonei ad entrare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, riportati per i generi e le specie in questione nell'allegato XIII. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 74 (Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 19 marzo 2019 e definisce quali sono i controlli a cui devono essere sottoposti i materiali di moltiplicazione e le piante per poter essere ritenuti conformi ai disciplinari di produzione del Sistema di qualificazione Italia. L'articolo individua nei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'organismo deputato ad effettuare tali controlli nei tempi e nei modi riportati nell'allegato XIII. Si specificano altresì le modalità di controllo e di esame dei materiali. Si specificano le azioni da intraprendere in caso di esito negativo dei controlli.

Il comma 7 precisa che gli oneri economici per le attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 75 (Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) prevede i requisiti e le modalità di riconoscimento delle strutture che intendono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 76 (Verifica del materiale di categoria "Pre-Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 12 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Pre-Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la conservazione per la premoltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 77 (Verifica del materiale di categoria "Base") ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali



controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la premoltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 78 (Verifica del materiale di categoria "Certificato") ripropone norme previgenti di cui all'art. 14 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Certificato" nei campi di piante madri e nei vivai, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro di moltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 79 (Laboratori per la micropropagazione) ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 19 marzo 2019 e determina quali siano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle strutture per la produzione *in vitro* di materiali, che vogliono essere riconosciute idonee nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Tali laboratori di micropropagazione sono distinti in produzione di materiale "pre-base" e "base" e produzione di materiale "certificato". I primi sono riconosciuti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali mentre i secondi sono riconosciuti con provvedimento dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio. Come specificato dal comma 9 del presente articolo tutti gli oneri derivanti dalle attività di laboratori di micropropagazione sono a carico degli operatori interessati. Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 80 (Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale) ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 19 marzo 2019 e prescrive che i materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale debbano riportare un'apposita etichetta che integri i dati di quella già prevista per la certificazione europea. L'articolo individua nel Soggetto gestore la figura deputata alla stampa di tali etichette, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari competenti per territorio. L'articolo rimanda all'allegato XVII per quanto riguarda la forma grafica e le specifiche tecniche delle etichette. In particolare il comma 8 prevede che gli oneri derivanti dalle attività di stampa delle etichette di cui al presente articolo, sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 83.

Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 81 (Oneri a carico del richiedente) ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 19 marzo 2019 e riporta nel dettaglio tutti gli oneri a carico del richiedente per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.



In particolare, il comma 1 prevede che gli oneri derivanti dalle attività di controllo, di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e per la stampa delle etichette di cui all'articolo 80, sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83.

Il comma 2 dispone che gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 75, sono a carico del costituente o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti e soggetti tariffe la cui determinazione non rientra tra le competenze di questo Ministero trattandosi di attività svolte, su richieste, da organismi in regime privatisco.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Titolo IX (*Sanzioni amministrative e norme finanziarie*) raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di non aggravio del provvedimento sulla finanza pubblica.

L'articolo 82 (*Sanzioni*) ripropone, norme previgenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 124/2011 e all'art. 11 del d.lgs. 124/2010 e individua, aggiornandole ed integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali commercializzati. Alcune delle sanzioni presenti nella normativa attualmente vigente sono state trasposte, aggiornandole e riformulandole, nel presente schema di decreto legislativo ed in particolare nei commi 21 (art. 4 del d.lgs. 124/2010) e 22 (art. 4 del d.lgs. 124/2010), nei commi 24 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011), 25 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011) 26 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011) e 27 (art. 12, comma 7 del d.lgs. 124/2011). Tutte le restanti sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento. Nell'attribuire la sanzione relativa a ciascuna fattispecie è stata tenuta in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In particolare, il comma 35 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Come previsto dalla normativa vigente i relativi proventi sanzionatori devono affluire ai soggetti che le irrogano. Tale disposizione riallinea le sanzioni sui Servizi fitosanitari regionali, organismi responsabili dei controlli ufficiali, che comminano le sanzioni sulle eventuali non conformità, in linea con il sistema dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Le norme contenute al successivo comma 36, infine, soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o), prevedendo che una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo sia destinata all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.



L'articolo 83 (Tariffe) prescrive, al comma 1, che le tariffe, a carico dell'interessato, per le attività di accertamento in campo dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro, di cui all'articolo 11, per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo e aggiornate ogni tre anni.

Le tariffe saranno calcolate tenendo conto dei seguenti costi:

1. attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per la valutazione delle domande concernenti l'iscrizione di nuove varietà nel relativo Registro, per il coordinamento delle prove di coltivazione e per la gestione del Registro;
2. attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori sia prima che dopo la loro entrata in servizio;
3. esecuzione delle prove di coltivazione, comprensive dei costi del personale e dei mezzi tecnici;
4. retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli, compresi gli oneri sociali;
5. ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione degli ispettori;
6. prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
7. prove di laboratorio;
8. organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
9. predisposizione e gestione del sistema di tracciabilità delle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agrarie alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11.i.

Stabilisce, infine, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, , 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività.

Tali nuove disposizioni e la definizione delle tariffe sopra indicate determinerà l'integrale copertura dei costi derivanti dalle attività e compiti in carico alle strutture pubbliche coinvolte

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 84 Clausola di neutralità finanziaria reca la clausola di invarianza della spesa.



Il Titolo X (Norme transitorie e finali) raccoglie gli articoli 85, 86 e 87 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

L'articolo 85

(Misure transitorie) permette la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti prima dell'adozione della direttiva europea 2014/98/UE purché essi siano riconosciuti conformi alle prescrizioni di detta direttiva e nelle etichette ad essi apposte sia chiaramente riportata tale condizione. Mantiene il riconoscimento di strutture idonee ad operare nell'ambito del presente decreto, già riconosciute con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento di materiali di moltiplicazione già riconosciuti idonei con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento del Soggetto gestore già riconosciuto idoneo con precedenti provvedimenti. Garantisce la possibilità di continuare a commercializzare fino al 30 giugno 2021 i materiali CAC etichettati in difformità al presente decreto prima del 10 aprile 2020.


Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 86 (Abrogazioni) abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione referente: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo del presente intervento normativo è rappresentato dall'adeguamento della disciplina nazionale del settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive per renderla rispondente al nuovo contesto normativo europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è autorità competente per l'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari, parte integrante dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive.

Le norme nazionali che disciplinano tale settore, risalenti agli anni '90, necessitano, tra l'altro, di una ricognizione e riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, di una semplificazione amministrativa e di un adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché di un'attualizzazione del linguaggio normativo e di un aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti rendono tale norma poco organica e non facilmente fruibile dai soggetti interessati.

È coerente con il programma di Governo in quanto predisposto in base alla legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, che delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La vigente normativa in materia di produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle piante ortive è composta da una congerie di provvedimenti di diverso rango, che sono frutto di un'evoluzione legislativa e regolatoria comunitaria che non sempre si è sviluppata in maniera organica e sincrona, che sono stati recepiti dal nostro Paese non sempre in maniera lineare e di semplice fruizione ai destinatari finali. Esempio di questo squilibrio è la disciplina che regola la produzione e la commercializzazione delle piante ortive, che risale al recepimento di direttive europee del 1993 e poi in parte aggiornate nel 2008. Per quanto riguarda invece il quadro normativo dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, esso ha subito una riorganizzazione e modernizzazione a partire dal 2008 per arrivare all'emanazione delle

direttive comunitarie del 2014, che comunque non si sono sviluppate in maniera organica con i nascenti regolamenti in materia di sanità delle piante (2016/2031) e controlli ufficiali (2017/625). Tale sviluppo non allineato ha comportato, con l'emanazione dei suddetti regolamenti, la necessità di ulteriori provvedimenti di emendamento e aggiornamento delle direttive, talvolta inserendo nuovi concetti quali gli "Organismi regolati non da quarantena" (ORNQ), l'estensione del concetto di "fornitore" a "Operatore professionale" oppure andando a modificare le procedure dei controlli ufficiali, assegnando e ridistribuendo le competenze e le responsabilità tra Servizi fitosanitari regionali e operatori professionali.

Nello specifico i provvedimenti che confluiscono nello schema di testo unico sono:

- decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, con il quale è stata recepita la direttiva 2008/90/CE
- decreto ministeriale 4 marzo 2016 recepisce la direttiva di esecuzione 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio
- decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014
- decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143 che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
- decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 con il quale è stata recepita la direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008
- decreto ministeriale 14 aprile 1997, recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993, n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento in esame non incide su disposizioni normative esistenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia organizzazione amministrativa.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'assenza di procedure di delegazione legislativa aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nello schema di testo unico sono previsti i seguenti atti attuativi successivi:

- Decreto del Ministro, da adottarsi entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico che stabilisce i criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione delle prove di coltivazione finalizzate al riconoscimento dell'idoneità delle varietà ai requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da adottare entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico, con cui sono determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione.
- Le regioni, con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di testo unico, istituiscono appositi capitoli su cui devono essere versate le tariffe per le attività di ispezione ufficiale.

- Decreto del Ministro con cui sono adottate le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo concernente “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive”.

Amministrazione competente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

OGGETTO

Lo schema di decreto, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (“Legge di delegazione europea 2018”), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e raccoglie le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive. Pertanto, il provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con il nuovo regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto il nuovo regime fitosanitario europeo.

Il nuovo regime infatti, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni, l'individuazione di una rete laboratoristica nazionale per la diagnosi, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, completa il quadro europeo di riferimento in quanto definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031, che da questo è modificato.

L'applicazione di detti regolamenti, che perseguono l'obiettivo di proteggere la sanità delle piante e assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali, nonché la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale in applicazione degli stessi, si riflettono anche sul settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, strettamente connessi al settore fitosanitario, in quanto oggetto di un sistema di controllo che trova la sua base normativa in parte nel regime



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

fitosanitario in parte nelle specifiche direttive sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Inoltre, lo stesso Servizio fitosanitario nazionale è competente sia dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri e di moltiplicazione (ai sensi del regolamento 2017/625).

L'intervento normativo sul settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, pertanto, ha il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei suddetti regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l'aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali. Allo scopo, la predisposizione di un testo unico costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore produttivo destinatario del provvedimento normativo, coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all'anno, su 5000 ettari, grazie all'impiego di 28000 addetti. Il valore di tale produzione ammonta all'incirca a 288 milioni di euro, di cui quasi il 40% proveniente dall'esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo.

La vigente normativa in materia di produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle piante ortive è composta da una congerie di provvedimenti di diverso rango, frutto di un'evoluzione legislativa e regolatoria comunitaria che non sempre si è sviluppata in maniera organica e sincrona, che sono stati recepiti dal nostro Paese non sempre in maniera lineare e di semplice fruizione ai destinatari finali. Esempio di questo squilibrio è la disciplina che regola la produzione e la commercializzazione delle piante ortive, che risale al recepimento di direttive europee del 1993 e poi in parte aggiornate nel 2008. Per quanto riguarda invece il quadro normativo dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, esso ha subito una riorganizzazione e modernizzazione a partire dal 2008 per arrivare all'emanazione delle direttive comunitarie del 2014, che comunque non si sono sviluppate in maniera organica con i nascenti regolamenti in materia di sanità delle piante (2016/2031) e controlli ufficiali (2017/625). Tale sviluppo non allineato ha comportato, con l'emanazione dei suddetti regolamenti, la necessità di ulteriori provvedimenti di emendamento e aggiornamento delle direttive, talvolta inserendo nuovi concetti quali gli "Organismi regolati non da quarantena" (ORNQ), l'estensione del concetto di "fornitore" a "Operatore professionale" oppure andando a modificare le procedure dei controlli



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

ufficiali, assegnando e redistribuendo le competenze e le responsabilità tra Servizi fitosanitari regionali e operatori professionali. Inoltre, l'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la nuova impostazione dei sistemi di controllo fitosanitari e i sistemi di controllo pertinenti alla normativa di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di controllo parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei controlli presso gli operatori, eliminando la necessità di controlli ripetuti. La illustrata situazione non ha fatto altro che aumentare la confusione nelle Amministrazioni e negli operatori professionali, rendendo necessario l'adozione della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Ad una disamina più specifica, il settore è stato regolamentato a livello nazionale a partire dal 1991, con la certificazione volontaria del materiale vivaistico delle principali specie frutticole nazionali: Agrumi, Pomoidee e Prunoidee con i relativi portainnesti, cui sono stati aggiunti Fragola, Noce e Olivo.

A livello comunitario il settore è regolamentato, attualmente, per le specie principali, dalla direttiva 2008/90/CE del Consiglio, che ha introdotto un sistema di certificazione unionale che si affianca allo standard comunitario di Conformità Agricola Comunitaria "CAC", già in vigore dal 1992.

Con il decreto ministeriale 19/3/2019 la certificazione volontaria nazionale è stata riorganizzata nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura "Qualità vivaistica Italia" che, su alcune specie, affianca il sistema di certificazione comunitario, offrendo garanzie genetico-sanitarie con standard più elevati, sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Con il regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto il nuovo regime fitosanitario europeo ed il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031, che da questo è modificato, nonché la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale in applicazione di questi, appare necessario ridefinire la base normativa per l'intero sistema di controllo che trova la sua base normativa in parte nel regime fitosanitario in parte nelle specifiche direttive



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Il Servizio fitosanitario nazionale è competente sia dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri e di moltiplicazione (ai sensi del regolamento 2017/625).

Il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recepisce la direttiva 2008/90/CE e stabilisce norme regolatorie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. In tale decreto l'articolo 3 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza di adottare propri provvedimenti per il recepimento di direttive comunitarie di natura tecnica. Con l'adozione dei decreti ministeriali adottati sono state recepite le direttive inerenti le condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, nonché gli standard tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo. Il settore è stato riorganizzato parzialmente con l'emanazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, che ha risolto alcune criticità preesistenti come il riconoscimento della necessità di effettuare prove ufficiali per il riconoscimento ufficiale delle varietà di piante da frutto (Prove DUS). Aveva definito sistemi per il controllo degli operatori e delle loro attività, sia da un punto di vista amministrativo (registro dei fornitori) che di sicurezza fitosanitaria.

In seguito all'entrata in vigore dei citati Regolamenti comunitari, alcune di queste risolte criticità si sono venute a riproporre come sovrapposizione, non sempre perfetta delle norme.

Nel corso della ricognizione effettuata, nello specifico, sono state individuate le seguenti criticità:

- coesistenza di provvedimenti e atti integrativi, finalizzati ad impartire disposizioni anche di tipo regolatorio, oltre che applicativo. Ad esempio, norme derivanti da direttive sono state recepite con decreti ministeriali;
- Necessità di eliminare tutte le parti in contrasto con i decreti emanati successivamente alla riorganizzazione effettuata nel 2016;
- Necessità di coordinare i sistemi di controllo relativi alla commercializzazione dei materiali con i sistemi di controllo fitosanitario al fine di eliminare la ripetizione delle ispezioni controllo e ridurre gli oneri per ogni singola azienda;
- ridefinizione di procedure e previsioni normative ai fini di una informatizzazione e semplificazione successiva;
- ridefinizione di un sistema sanzionatorio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

- Necessità di inquadrare il un sistema di qualità vivaistica nel rango normativo di settore al fine di applicare correttamente il quadro sanzionatorio;
- necessità di aumentare l'affidabilità del sistema di certificazione nazionale in relazione agli altri competitor europei in particolare olandese e francesi.

Pertanto, appare necessario predisporre lo schema di provvedimento recuperando tutte le disposizioni di natura regolatoria derivanti da Direttiva, trasponendole nell'articolato, nonché tutte le disposizioni tecniche, riorganizzandole nei diversi allegati.

Inoltre, appare necessario, per coerenza normativa, inserire nell'articolato le norme relative al "Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale", già istituito dal decreto ministeriale 19 marzo 2019. Ciò in quanto, contenendo disposizioni che regolano la produzione e la commercializzazione dei materiali in questione, al pari delle Direttive europee di settore.

Nella stesura del testo di provvedimento in esame, inoltre, si ritiene necessario rendere le suddette norme coerenti con l'applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, riorganizzandole e semplificandole secondo i criteri della legge di delegazione sopra richiamata, lettere a), b), c), d) e p) del comma 3 dell'art. 11:

Il provvedimento in esame deve costituire la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

L'articolato di detto provvedimento, pertanto, deve avere come risultato l'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.124, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il decreto 14 aprile 1997 e il decreto 19 marzo 2019 e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore.

Tali norme, inoltre, devono essere aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli devono essere tenute in conto le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente, nonché delle proposte normative in corso, e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Appare necessario, altresì, che il nuovo testo normativo sia redatto, inoltre, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

semplificando il linguaggio normativo; risolvendole eventuali incongruenze ed antinomie e tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Devono essere revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale nel settore in questione, e armonizzata la normativa sulla produzione e i controlli sui prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva. al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza.

Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale di circa 4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all'anno, su un totale di oltre 49000 ettari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo appare la predisposizione di un testo unico che deve costituire la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Lo schema di decreto legislativo deve essere predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvedere ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

In coerenza con la riorganizzazione della disciplina fitosanitaria, il testo unico deve ridurre le disomogeneità ed uniformare la capacità di effettuazione dei controlli fitosanitari sia sugli organismi da quarantena che sugli organismi considerati dagli schemi di certificazione, conformemente ai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali.

Le norme che regolano tali settori, tuttavia, necessitano anche di una ricognizione e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, nonché della revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo l'intera filiera produttiva.

In particolare sono stati individuati i seguenti Obiettivi specifici:

- ridefinizione di un sistema sanzionatorio;
- inquadrare il un sistema di qualità nel rango normativo di settore al fine di applicare correttamente il quadro sanzionatorio;
- aumento dell'affidabilità dei produttori;
- aumento delle superfici investite nel vivaismo;
- aumento delle produzioni con certificato "europeo";
- aumento degli operatori nel Sistema di qualificazione volontaria nazionale (QVI);
- aumento dei materiali certificati QVI.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, armonizzata e razionalizzata, una filiera produttiva trasparente e garantita da sistemi di tracciabilità, una maggiore qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo di tali materiali, sia da punto di vista tecnico che sanitario, nonché una semplificazione delle procedure a carico degli operatori professionali.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

Indicatore	Unità di misura
Procedimenti completati su istanza (autorizzazioni, provvedimenti adottati ecc)	Numero di procedimenti completati / n. istanze pervenute



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Volumi di produzioni in export	Variazione annuali delle produzioni in export
--------------------------------	---

Nel medio periodo (fino a 10 anni), si prevede:

Indicatore	Unità di misura
Nuovi operatori nel settore della propagazione dei vegetali e vivaismo	n. nuovi operatori iscritti al RUOP
Superfici investite nel vivaismo	n. ettari investiti
Produzioni con certificato "europeo"	n. materiali certificati "europeo"
Nuovi operatori nel Sistema di qualificazione volontaria nazionale (QVI)	n. nuovi aderenti
Materiali certificati QVI	n. materiali certificati QVI
Affidabilità dei produttori	Rapporto controlli effettuati/non conformità rilevate

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Qualora non si intervenisse, persisterebbe incompatibilità normativa tra le normative nazionali vigenti e le nuove disposizioni comunitarie, pertanto tale opzione non può essere presa in considerazione.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, in quanto non sussistono opzioni di tipo sostanziale poiché tutte le norme che confluiscono nel testo unico sono frutto del recepimento di direttive europee che non offrono grandi margini di interpretazione da parte dei Paesi Membri, ma solo piccoli accorgimenti finalizzati all'integrazione delle norme comunitarie con la legislazione di singoli Stati. Pertanto, l'unica alternativa possibile sarebbe stata quella di emendare i singoli provvedimenti attualmente in vigore, per renderli compatibili con l'attuale normativa europea, andando contro il principio di semplificazione normativa.

Il testo unico ha rappresentato l'unica opzione in grado di consentire l'eliminazione delle norme contenute e sovrapposte, la definizione di un nuovo quadro sanzionatorio, l'equiparazione di rango normativo del DM 19/03/2019 relativo al Sistema qualità vivaistica Italia.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

Al contrario, trattandosi di un provvedimento di riordino normativo, presenta indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, che consentiranno un più facile approccio degli operatori al settore e, grazie alla digitalizzazione e all'informatizzazione della presentazione delle istanze, una più semplice e lineare gestione degli atti da parte delle amministrazioni centrali e regionali. È stato infatti già prescritta la trasmissione tra operatori e amministrazioni delle istanze e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in sostituzione delle comunicazioni in cartaceo. Nel provvedimento sono state inoltre predisposte previsioni normative che consentiranno il passaggio all'utilizzo di piattaforme informatizzate per la presentazione delle istanze di iscrizione di varietà al Registro nazionale (già in fase di test) e per l'implementazione della piattaforma informatica per la presentazione e la lavorazione delle domande di certificazione europea dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi (attualmente utilizzata esclusivamente per la qualificazione nazionale volontaria).

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I regolamenti che disciplinano il nuovo regime fitosanitario prevedono obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alle piante e ai prodotti vegetali.

In particolare, in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già previsto dalla normativa fitosanitaria vigente, viene esteso ad un numero maggiore di categorie di operatori professionali. Agli operatori già iscritti che producono, commercializzano, importano materiali di moltiplicazione dovranno aggiungersi *ex novo* tutti quelli che rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Tale obbligo, già previsto e attuato nell'ambito del nuovo regime fitosanitario, non determinerà alcun onere informativo aggiuntivo per gli operatori coinvolti, in quanto "migrati" d'ufficio nel nuovo registro, al contrario consentirà l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri informativi ripetuti.

La coordinazione dei controlli ufficiali, prevista nello schema di testo unico, che elimina la duplicazione delle ispezioni comportano l'indubbio vantaggio della riduzione diretta degli oneri a carico degli operatori, infatti la nuova regolamentazione prevede che il costo di ogni singolo controllo sia a loro carico.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Tutti gli operatori professionali sono chiamati, inoltre, ad istituire sistemi di tracciabilità delle loro produzioni. L'introduzione di tale strumento anche nel comparto vivaistico è stata valutata quale opzione più efficace in quanto, pur a fronte di un onere dovuto all'implementazione di un sistema di tracciabilità, già previsto delle nuove disposizioni fitosanitarie, l'operatore potrà ulteriormente valorizzare le proprie produzioni, aumentando così la propria competitività e utilizzare strumenti omogenei nei diversi ambiti di controllo del proprio ciclo produttivo, riducendo il numero di procedure e gli oneri connessi, senza contare che sono previste riduzioni della frequenza dei controlli ufficiali (e relativi oneri economici) per i produttori che dimostrano di essere in possesso di procedure affidabili.

Più in generale l'opzione di intervento scelta a fronte di limitati oneri informativi consentirà agli operatori professionali di raggiungere una accresciuta capacità di sorveglianza dei propri processi produttivi, di intervento sugli organismi nocivi e sul loro contenimento, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una efficace attuazione del nuovo assetto normativo fitosanitario, in particolar modo in materia di controlli e di condivisione di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul settore vivaistico in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI che potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

Si evidenzia che non è possibile una esatta quantificazione economica degli effetti sopra descritti, se non quella diretta legata ai costi dei singoli controlli ufficiali, soprattutto in termini di risparmi e minor costi, in quanto tale determinazione è strettamente connessa alla struttura delle aziende considerate, alla loro capacità produttiva nonché alla loro efficienza organizzativa.

B. Effetti sulla concorrenza

La semplificazione a cui porta il provvedimento oggetto di esame e lo snellimento delle pratiche, unito all'allineamento con le nuove regolamentazioni comunitarie, consentono di eliminare eventuali ostacoli burocratici all'operatività delle aziende del settore, permettendo di competere con le altre realtà comunitarie ed internazionali nel campo della produzione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle ortive. Azione che si esplicita in maniera più accentuata per quanto riguarda il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione, che punta ad aumentare la fiducia del consumatore, nazionale e internazionale, associando al prodotto commercializzato un segno distintivo che ne identifica l'origine italiana e il rispetto di disciplinari di produzione più severi rispetto a quelli dettati dalla vigente normativa comunitaria. Questo potrà dare



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

uno strumento competitivo aggiuntivo alle aziende italiane per poter competere sui mercati nazionali ed esteri.

C. Oneri informativi

L'opzione considerata non introduce ulteriori oneri informativi a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei tempi richiesti.

L'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la registrazione degli operatori professionali a fini fitosanitari e la registrazione degli operatori ai fini della commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di identificazione degli operatori parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

L'opzione regolatoria in esame che conferma, riunisce e semplifica gli obblighi informativi precedentemente previsti a carico dei destinatari del provvedimento, prevede il definitivo passaggio alla digitalizzazione delle comunicazioni tra operatore e amministrazioni e la predisposizione di database informatici per la conservazione delle informazioni raccolte. Ciò consentirà di aumentare la trasparenza e diminuire le tempistiche di lavorazione delle istanze.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione dei Regolamenti in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 14 dicembre 2019, tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, quali per esempio le evidenti incongruenze, duplicazioni e sovrapposizioni di obblighi derivanti da registrazioni e controlli ufficiali createsi tra la normativa di settore specifica e i nuovi regolamenti comunitari, a seguito anche di confronti con tutti i soggetti coinvolti (SFR, soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder) che hanno esplicitato le medesime preoccupazioni, è stata individuata l'opzione preferita, tradotta nello schema di provvedimento proposto, che prevede un intervento di adeguamento al nuovo regime fitosanitario e di riordino del quadro normativo nazionale in ambito dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive.

Il nuovo assetto normativo in materia di sanità delle piante e controlli ufficiali, comportando un



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

impatto profondo su tutti i settori dei mezzi di produzione ad essa interconnessi, quali il settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, non può che richiedere un intervento di adeguamento anche per il pacchetto normativo alla base di tali settori.

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo trasferisce gli organismi nocivi, cosiddetti di qualità, propri degli schemi di certificazione, al regolamento fitosanitario 2016/2031, denominandoli “Organismi regolamentati non da quarantena” e sottoponendoli ai controlli ufficiali di cui al regolamento 2017/625.

Si rende necessario, di conseguenza, l’adeguamento normativo nel settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell’effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali (ai sensi del regolamento 2017/625).

Le norme nazionali dei settori in questione, tuttavia, non necessitano solo delle modifiche per dare applicazione ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa europea in materia fitosanitaria e di controlli ufficiali ma anche di una completa riorganizzazione delle disposizioni, talvolta obsolete, incongruenti e antinomiche.

Si rende necessaria, ad esempio, una revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo le tre filiere produttive.

Anche le attività a carico dei soggetti coinvolti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali), necessitano di un adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina europea, di una più chiara definizione dei ruoli dei soggetti interessati e di un maggiore coordinamento, al fine di evitare duplicazioni delle attività stesse (ad esempio delle attività di controllo).

Visto il numero e la complessità delle norme vigenti, è determinante, per tale settore, l’accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l’applicazione delle norme dell’Unione europea in un testo unico, nel quale attuare la semplificazione amministrativa e l’adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché la semplificazione e l’attualizzazione del linguaggio normativo utilizzato, aggiornando anche il quadro sanzionatorio.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome (Servizi Fitosanitari Regionali), gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è inoltre previsto dai regolamenti fitosanitari sopra citati, che prevedono, in materia di controlli, la realizzazione di un sistema di audit interni (sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale) ed esterni (su eventuali organismi delegati all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali), che saranno organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale. A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La redazione del provvedimento oggetto di esame è stata concertata con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016. Tale Gruppo di lavoro, presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders e delle associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro si è riunito più volte in video riunioni, discutendo e valutando le bozze predisposte dall'amministrazione centrale, ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo, fino a raggiungere l'approvazione unanime.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D99/20

Roma, 21 dicembre 2020

On. P. G. G. G.

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 208), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020.

Federico D'Inca

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Repertorio atti n. 220/CSR 17 dicembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

RF





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

VISTO lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive;

VISTA la nota n. 10846 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 17842 del 4 novembre 2020;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica in videoconferenza del giorno 7 dicembre 2020, nel corso della quale è stato condotto un esame analitico delle disposizioni del testo alla luce delle osservazioni e modifiche proposte dal Coordinamento regionale, che ha portato all'individuazione di posizioni condivise, come descritte nel resoconto inviato con nota DAR n. 20219 del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata la manifestazione di avviso favorevole all'intesa sul testo concordato nella suddetta riunione del 7 dicembre;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha manifestato avviso favorevole all'intesa;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO


ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*


Il Segretario

Cons. Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia



R
E



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D99/20

Roma, 28 dicembre 2020

Gia Pirolo!

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 208), Le invio copia del parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 1° dicembre 2020.

Giohà!

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

NUMERO AFFARE 01343/2020

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9303576 del 10 novembre 2020, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso:

1. La richiesta di parere

Il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato, d'ordine della Ministra, con nota prot. n. 9303576 del 10 novembre 2020, la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Con ulteriore nota n. 9304781 in pari data, il medesimo Capo dell'ufficio legislativo, con riferimento a questo e agli ulteriori schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s. e trasmessi per il parere al Consiglio di Stato, ha rappresentato che il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato di tre mesi per effetto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il citato comma 3, al quarto periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue, con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, come pure per gli ulteriori schemi sopra citati, che, come indicato dalla nota ministeriale, il termine per l'esercizio della delega in questione scade il 2 febbraio 2021.

Prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri - ricorda la citata nota - dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Con successive note in data 1° dicembre 2020 è stata trasmessa ulteriore documentazione, di cui di dirà più oltre.

2. La delega legislativa

Con lo schema di decreto legislativo in esame s'intende dare attuazione, relativamente alla materia della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, all'articolo 11

della legge 4 ottobre 2019, n.117, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provveda ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

L'esercizio della delega è, pertanto, completato da altri tre decreti legislativi, relativi rispettivamente: alla protezione delle piante dagli organismi nocivi; alla moltiplicazione della vite; alla produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri.

I principi e criteri specifici di delegazione legislativa disposti in materia sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di

- azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di

abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 hanno l'obiettivo, comune a più settori relativi alle produzioni vegetali, di contrastare l'ingresso e la diffusione dei parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

3. Contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema consta di 87 articoli, suddivisi in 10 Titoli, e 17 Allegati.

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, il tutto verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (la cd. bollinatura). Non sono presenti l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né la richiesta di esenzione da quest'ultima.

Il Titolo I ("Disposizioni generali") introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione e finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Il Titolo II ("Registro delle varietà") è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, gran parte dei quali derivati dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

Il Titolo III ("Registro dei fornitori") è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme – parte derivanti da decreti ministeriali, parte dai decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011 - relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e

materiali di moltiplicazione di piante ortive, nonché agli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

Il Titolo IV (“Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive”), la gran parte del quale discende dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016, tratta la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, suddivisi nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Base”; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Certificato”; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*); Capo V relativo ai materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

Il Titolo V (“Controlli ufficiali”) è composto dagli articoli 54 e 55 (il primo dei quali discende da disposizioni del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e del decreto legislativo n. 124 del 2010, mentre il secondo è di nuova redazione), definisce le attività dei controlli ufficiali ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

Il Titolo VI (“Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio”) è suddiviso in 2 capi e 9 articoli e raccoglie tutte le norme – di derivazione dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e dal decreto legislativo n. 124 del 2010 - di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

Il Titolo VII (“Importazione da Paesi Terzi”) è composto da un solo articolo (che rifonde norme dei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011 e del decreto ministeriale 14 aprile 1997) che definisce sommariamente le condizioni da rispettare per l’importazione dei materiali di moltiplicazione da Paesi terzi, rinviando a un regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio.

Il Titolo VIII (“Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”), che nella sostanza riproduce il decreto ministeriale 19 marzo 2019, è composto dagli articoli da 66 al 81 e raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali di propagazione, identificato dalla dicitura “Qualità vivaistica Italia”.

Il Titolo IX (“Sanzioni amministrative e norme finanziarie”) raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, in parte di nuova redazione, che disciplinano gli aspetti relativi all’applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi viola le norme dello schema in esame, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di neutralità finanziaria.

Nel Titolo X (“Norme transitorie e finali”) gli articoli 85, 86 e 87 riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l’abrogazione espressa delle norme confluite nello schema in esame o comunque superate.

Si ritiene opportuno riportare anche, per le ragioni che saranno illustrate più oltre, l’elenco degli allegati allo schema.

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione

Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale

Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”

Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”

Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base

Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione

Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato

Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette

Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore

Allegato XII – Domanda di adesione al QVI

Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia

Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria

Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI

Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI

Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Considerato

4. Osservazioni generali sul decreto legislativo

Come riferito nella relazione illustrativa, lo schema accorpa e aggiorna tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: i decreti legislativi 25 giugno 2010, n.124 e 7 luglio 2011, n. 124 e i decreti ministeriali 14 aprile 1997, 6 dicembre 2016 e 19 marzo 2019 e le loro successive modifiche e integrazioni.

Si suggerisce pertanto all'amministrazione proponente di considerare l'opportunità di allegare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale, unitamente al decreto legislativo, una tabella di corrispondenza, sia per l'articolato che per gli allegati (di una tabella di corrispondenza relativa a questi ultimi si fa cenno nella relazione illustrativa, ma tale documento non risulta compreso fra i documenti trasmessi).

4.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato, nella lettera di trasmissione da parte del Ministero, nell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L'art. 17-

bis stabilisce, con riguardo alla compilazione di testi unici da parte del Governo, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In precedenza, già l'art. 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924 aveva previsto l'espressione del parere del Consiglio di Stato sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge (primo comma, n. 3).

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché di aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988. Peraltro, il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, come si è visto, fa espresso riferimento alla raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte assimilabile a un testo unico compilativo di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988.

Inoltre, il procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello proprio di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. Lo stesso art. 17-bis della legge n. 400

del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, richiesti invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento nel caso del testo unico compilativo è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17- bis citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Nondimeno, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere a questo Consiglio di Stato trovi fondamento nella generale facoltà di consultazione "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura" riconosciuta a ciascun Ministro dall'art. 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, che andrebbe, pertanto, citato nelle premesse, mediante la seguente integrazione: *"Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...."*

4.2 La completezza della documentazione trasmessa.

La norma di delega (il citato art. 11) dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame, alla data di svolgimento dell'adunanza della Sezione non era pervenuta documentazione attestante la compartecipazione alla proposta da parte del Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota prot. MAEO 1420722020-12-01 del 1 dicembre 2020, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Invero, con PEC del 1 dicembre, è stata trasmessa altresì la nota (s.d. e s.n.p.) del Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)". Dalla nota peraltro non si evince se e quale voto abbiano espresso i ministri menzionati.

Per quanto riguarda i predetti concerti, la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente motivati nel parere n. 246/2020 del 28/01/2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020 (ribaditi anche da ultimo: pareri nn. 546/2020, n. 731/2020 e 01664/2020). Nel suddetto parere la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di

considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in esame, non è neppure attestata la presenza dei Ministri per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento poi alla già menzionata intesa in sede di Conferenza permanente, prescritta dalla norma di delega, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni.

La norma di delega, quanto al procedimento per la adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere "dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge". Viceversa, dal tenore della sopra citata lettera di trasmissione dello schema da parte del Ministero emerge che lo schema stesso viene trasmesso contestualmente al Consiglio di Stato e alle Camere per i pareri, non ottemperando alla predetta sequenza procedimentale.

Per concludere sul punto, la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere meramente facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo, e dall'altro i tempi stringenti per l'espressione dei pareri parlamentari e

dell'esercizio della delega, ritiene – al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo – di esprimere comunque un parere definitivo nei termini che seguono, segnalando in primo luogo l'esigenza che siano sanate, sia pure in via postuma, le lacune procedurali sopra segnalate.

4.3 Legificazione di fonti secondarie e allegati

La Sezione condivide l'opportunità e l'utilità, anche sotto i profili della leggibilità e della agevole reperibilità, dell'opera di riordino in una sede unitaria di una disciplina precedentemente frammentata in una molteplicità di fonti diverse. Peraltro invita il Governo a valutare i possibili effetti negativi di irrigidimento che conseguono alla sua integrale rideterminazione con fonte di rango primario, quale è il decreto legislativo. In tale evenienza non potrà difatti essere evitato il ricorso a fonti di pari grado ogniqualvolta occorrerà aggiornare la normativa, accentuando fenomeni di inflazione legislativa sovente denunciati.

Occorre evidenziare che lo schema in esame, analogamente agli altri tre schemi trasmessi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'esercizio della delega prevista dall'art. 11 della legge n. 117/2019, è caratterizzato dalla presenza di una serie consistente di disposizioni di carattere estremamente minuzioso.

In buona misura si tratta di disposizioni che riprendono il contenuto di regolamenti o di atti di natura amministrativa preesistenti, spesso dal contenuto eminentemente tecnico (degli 86 articoli di cui consta lo schema qui in esame, ben 63 sono riproduttivi di articoli di decreti ministeriali), con il risultato di attribuire rango normativo primario a una serie di regole che, precedentemente, rivestivano un rango inferiore ed erano pertanto connotate da un contenuto di estremo dettaglio.

Ne deriva che può essere messo per lo meno a repentaglio il rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare: la lettera a) adeguamento e

semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; la lettera b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime).

Anche sotto questo profilo, quindi, sarebbe stata per lo meno utile la predisposizione da parte dell'amministrazione proponente della relazione AIR.

Risulta pertanto auspicabile, rispetto allo schema trasmesso, che l'opera di legificazione sia posta in essere attraverso un'attenta valutazione e selezione delle regole effettivamente meritevoli di assurgere a norme di rango primario e con il rinvio, nell'ambito delle disposizioni adottate dal legislatore, a ulteriori decreti ministeriali attuativi per gli altri contenuti, a partire dagli allegati. In tal modo sarà possibile evitare un eccessivo irrigidimento regolatorio connesso al ricorso pressoché esclusivo alla disposizione di rango primario.

Per le disposizioni di dettaglio che l'amministrazione ritenesse comunque necessario mantenere nel testo, ed in particolare per gli allegati, al fine di favorire la flessibilità del sistema, occorrerebbe per lo meno prevedere la possibilità di modifiche o integrazioni dei profili tecnici con decreti ministeriali.

4.4 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, parte delle quali appaiono rientrare nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della costituzione), in parte appartengono all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, come la tutela della salute e l'alimentazione.

L'assenza dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa e il silenzio della relazione illustrativa, così come la già ricordata mancanza dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, privano la Sezione di elementi circa la valutazione, da parte del Governo, di possibili interferenze del testo proposto con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

L'unico indizio circa possibili interferenze è offerto dall'inserimento – peraltro in diverso schema di decreto legislativo, e precisamente quello recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, all'art. 85 - della clausola di cedevolezza in merito all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni per il recepimento della normativa eurounitaria, il cui tenore, tuttavia, non appare pienamente in linea con l'art. 41, comma 1, della legge n.234 del 2012.

Valuti quindi il Governo la sussistenza di possibili interferenze con le competenze e con l'ordinamento regionale anche nelle materie disciplinate dallo schema in esame e l'opportunità di inserirvi la predetta clausola, in una formulazione adeguata.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nello schema norme statali fondamentali previgenti che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della loro efficacia che ne garantisca la perdurante vigenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

4.5 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Lo schema di decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 ed hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità, secondo quanto riferito dall'amministrazione proponente, di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui

controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi, nonché di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche attraverso l'utilizzo di riferimenti esterni. A titolo meramente esemplificativo, quando, all'articolo 17, comma 1, dello schema qui in esame si menziona il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali - RUOP, occorrerebbe richiamare la norma istitutiva del RUOP, contenuta nell'art. 34 dello schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

5. Osservazioni sull'articolato

Articolo 6 (Registro nazionale).

La formulazione del comma 1 appare poco chiara. Valuti il Governo la seguente riformulazione: *“1. Al fine di identificare le varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e le varietà di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, è istituito presso il Ministero il “Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti delle piante ortive”.*

Articolo 14 (Periodo di validità della registrazione di una varietà)

Al comma 3, occorre chiarire quali sono le condizioni prescritte per il rinnovo della registrazione; in alternativa, si valuti di sostituire le parole: *“ivi indicate”* con le

altre: *“attestanti la sussistenza dei requisiti per la registrazione cui all'articolo 10 e al comma 2 del presente articolo”*.

Articolo 17 (Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Al comma 3, sembra opportuno chiarire che, nel caso di reiterazione di grave infrazione o di cessata attività, la revoca della registrazione è atto dovuto. Pertanto le parole: *“può essere”* andrebbero sostituite con la parola: *“è”*.

Articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione)

Valuti il Governo, a fini di chiarezza del testo, di sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CCP:

a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'allegato IV o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.”

Articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria “Pre-Base” di portinnesti non appartenenti a una varietà)

Il comma 2 non appare di chiaro significato. Valuti il Governo se il relativo testo debba essere inserito come lettera f) del comma 1 con la seguente formulazione:

“f) la pianta madre di cui alla lettera a) è stata accettata in conformità all'articolo 24 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33.”

Articolo 34 (Fase di premoltiplicazione e relativi centri)

Mentre l'articolo 21 attribuisce al Servizio fitosanitario centrale la competenza a riconoscere l'idoneità dei CCP, l'articolo 34, comma 1, attribuisce tale competenza sui CP genericamente al Ministero. Valuti il Governo se tale distinzione è motivata.

Articolo 35 (Obblighi dei centri di premoltiplicazione)

Valuti il Governo l'opportunità di sostituire, a fini di chiarezza del testo, il comma 2 con il seguente:

“2. Il Ministero revoca l' idoneità se il CP:

- a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'allegato IV o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;*
- b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;*
- c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.”*

Articolo 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Base”)

Valuti il Ministero se sostituire, a fini di chiarezza del testo, i commi 5 e 6 con il seguente:

“5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 5, 31, nonché i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) requisiti fitosanitari, come disposto all'articolo 37;*
- b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'articolo 38;*
- c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Base” e dei materiali di categoria “Base”, come disposto all'articolo 39;*
- d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'articolo 40.”*

Articolo 42 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Certificato”)

Comma 3. Qualora il testo debba essere interpretato nel senso che sussista identità fra i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto previsti dal comma 3 e dal comma 6, valuti il Ministero se sostituire i due commi con la seguente formulazione:

“3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria “Certificato” se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44 nonché di cui ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.”

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

Comma 4. Giacché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di cui al comma 4 e al comma 7 appaiono i medesimi, valuti il Governo di sostituire l' alinea con il seguente: *“4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono*

moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria "Certificato" o di categoria superiore, che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44, nonché almeno uno dei seguenti requisiti:".

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

Articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione)

Valuti il Governo l'opportunità di sostituire, a fini di chiarezza del testo, i commi 1 e 2 con il seguente:

"1. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzati esclusivamente se:

- a) La varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o in un equivalente registro comunitario;*
- b) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;*
- c) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC."*

Articolo 58 (Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")

L'articolo condiziona la commercializzazione di talune categorie di materiali all'applicazione di una apposita etichetta; rinvia all'Allegato X per la definizione della forma grafica e delle specifiche tecniche delle etichette, precisando tuttavia che la forma grafica sia stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale; reca dettagliate disposizioni sul contenuto di tali etichette e sulle modalità della loro apposizione sui materiali; infine rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo delle etichette per talune varietà. La materia sembra più consona a un decreto ministeriale, cui l'articolo potrebbe, con formula succinta recante solo gli obblighi e le competenze dei diversi soggetti, fare

rinvio.

Articolo 65 (Condizioni di equivalenza)

Dal momento che il comma 1 rinvia ad un regolamento ministeriale la concreta determinazione delle condizioni cui è subordinata l'importazione da Paesi terzi dei materiali contemplati nel decreto – mentre il comma 3 demanda a provvedimenti ministeriali, nelle more dell'adozione del regolamento, l'autorizzazione per singole specie - appare necessario, alla luce dell'importanza della materia, fissare un termine per l'adozione del regolamento. Si suggerisce, pertanto, la seguente riformulazione del comma 2: *“2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.”*

Art. 70 (Soggetto Gestore)

L'articolo in esame è sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 marzo 2019 e pertanto si tratta di disciplina già in concreto oggetto di prassi applicativa. Tuttavia occorre rilevare che il predetto decreto ministeriale, all'articolo 3, comma 2, faceva rinvio, ai fini della determinazione della nozione di “Soggetto Gestore a carattere nazionale”, al decreto ministeriale 2 dicembre 1993. Viceversa nello schema in esame manca siffatta indicazione dei soggetti che possono aspirare alla qualifica di Soggetto Gestore. Occorre quindi integrare l'articolo a tal fine, evitando comunque il rinvio al precedente decreto ministeriale. Va inoltre chiarito se il regolamento di cui deve dotarsi il Soggetto Gestore deve avere ad oggetto l'applicazione dell'intero decreto legislativo ovvero del solo Titolo VIII (come parrebbe più congruo) e inoltre se il parere del Gruppo di lavoro

permanente ai fini del riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore (nonché, occorre aggiungere, anche della revoca) è solo obbligatorio oppure anche vincolante.

Valuti pertanto il Governo la seguente riformulazione:

“1. Possono chiedere il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore....

2. Il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) il coinvolgimento di soggetti interessati in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;

b) la rappresentatività a livello nazionale;

c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo (oppure: di cui al presente decreto legislativo).

3. L'istanza per il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore, corredata dalla documentazione di cui all'allegato XI, è presentata al Ministero, che adotta il relativo provvedimento, sentito il (oppure: in conformità al) parere del Gruppo di lavoro permanente.

4. Il riconoscimento è revocato, con provvedimento del Ministero, sentito il (oppure: in conformità al) parere del Gruppo di lavoro permanente, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle indicazioni del Servizio fitosanitario centrale.”

Articolo 74 (Controlli del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

Al comma 5, valuti il Governo se occorre correggere il richiamo ivi operato, sostituendo la parola: “*decreto*” con la parola “*Titolo*”.

Al comma 6, laddove si contempla la fattispecie di non conformità del fornitore alle prescrizioni, accertata dal Servizio fitosanitario regionale, sembra opportuno chiarire l'oggetto del provvedimento di sospensione adottato dal servizio stesso,

che potrebbe consistere in una annotazione nel RUOP. Occorre, altresì, integrare la disposizione prevedendo le modalità con cui il fornitore, attestando di aver ripristinato la prescritta conformità, può formulare istanza per il reinserimento nel Sistema e il conseguente obbligo del Servizio regionale di provvedere entro un termine dato.

Articolo 82 (Sanzioni).

L'articolo provvede ad una riscrittura – sostanzialmente riprodotiva della normativa precedente - delle sanzioni amministrative, distinguendo dettagliatamente le condotte sanzionate. Il testo sottoposto al parere recepisce puntualmente i rilievi del Ministero della giustizia. Si segnala, peraltro, la necessità di apportare due correzioni segnalate più oltre.

Articolo 85 (Disposizioni transitorie)

I commi 6,7 e 8 prevedono che strutture già a vario titolo riconosciute idonee ai sensi della disciplina attualmente vigente vengano riconosciute idonee ai sensi dello schema di decreto in esame, a condizione che soddisfino i requisiti da quest'ultimo previsti. Tale disposizione appaiono da chiarire, giacché non sembrano dar luogo a un riconoscimento di idoneità *ope legis* - così da consentire a tali strutture di proseguire ad operare - ma appaiono richiedere comunque una valutazione da parte dell'amministrazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa. Se l'intendimento del Governo è quello di consentire a tali strutture di continuare ad operare, in attesa della nuova valutazione di idoneità che l'amministrazione dovrà effettuare alla stregua della nuova disciplina qui in esame, sembra necessario modificare tali disposizioni, disponendo espressamente in tal senso e prevedendo un termine – comunque rispettoso della normativa eurolunionale - entro il quale le strutture già riconosciute idonee sono tenute a presentare istanza per il nuovo riconoscimento e l'amministrazione è tenuta a rispondere, decorso inutilmente il quale la precedente idoneità perde efficacia.

Allegato I - Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Richiamando quanto osservato precedentemente in via generale sugli Allegati, si osserva che l'Allegato I reca l'elenco dei generi e delle specie alle quali si applica lo schema di decreto legislativo in esame, ed è suddiviso in una sezione A ("Elenco dei generi e delle specie fruttiferi") e una sezione B ("Elenco dei generi e delle specie ortive"). Orbene, l'articolo 7 afferma che il Registro nazionale ivi previsto è suddiviso per generi e specie in conformità all'Allegato I, ma che tuttavia possono esservi inseriti anche altri generi e specie identificati con provvedimento del Ministro. In tal caso, quindi, verrebbe meno la corrispondenza fra generi e specie di cui all'Allegato I (alle quali si applica il decreto) e generi e specie contenute nel Registro nazionale. Se però l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di mantenere una perfetta corrispondenza fra generi e specie cui si applica il decreto e generi e specie elencate nel Registro nazionale, valuti il Governo se – al fine di assicurare tale allineamento - il contenuto stesso dell'Allegato I non possa essere rinviato dallo schema di decreto legislativo a un decreto ministeriale.

6. Osservazioni di *drafting*

Si richiama il puntuale rispetto delle regole relative alla ripartizione del testo in Titoli e Capi. In particolare, se è un Titolo è ripartito in Capi, tutti gli articoli del Titolo stesso devono rientrare nei relativi Capi; pertanto nel Titolo IV l'articolo 20 deve essere collocato entro il Capo I, ovvero deve essere inserito in un nuovo Capo a sé stante.

Occorre evitare l'uso dei verbi servili e forme equivalenti ("devono" - articolo 21 comma 5, articolo 22 comma 1), usando l'indicativo presente.

Va evitato l'uso di parole straniere (es. art. 69, comma 1, lettera d): "database"), ove vi sia una parola o espressione italiana corrispondente.

Premesse.

La menzione del parere del Consiglio di Stato andrebbe premessa alla menzione del

parere delle Commissioni parlamentari, per le ragioni esposte sopra.

Articolo 1 (Campo di applicazione e finalità)

Ai commi 1 e 2, sembra preferibile, per chiarezza, indicare le tipologie di materiali cui si applica il decreto mediante una elencazione distinta per lettere a), b), c), ecc..

Articolo 2 (Definizioni)

Verificare l'ordine alfabetico dei lemmi (ad es. invertire lettere h) e i)). L'articolo andrebbe integrato con altri termini, dei quali si rinviene la definizione in articoli successivi (ad esempio "Ministero" all'articolo 3, comma 1, cui affiancare anche "Ministro"), nonché con altre di non immediata conoscibilità e sciogliendo gli acronimi di uso non corrente (es. "materiali CAC" allo stesso art. 2).

Articolo 10 (Requisiti delle varietà)

Al comma 4, sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Articolo 11 (Esecuzione delle prove di coltivazione)

Al comma 5, sostituire la parola: "è" con la parola: "sia".

Articolo 19 (Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio)

Al comma 1: sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Al comma 3, lettere a), b) e c) volgere i verbi al congiuntivo.

Articolo 20 (Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante)

Al comma 5, sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Al Titolo VII, prima dell'art. 65, sopprimere le parole: "CAPO I"

Articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri)

Al comma 2, sostituire le parole: "Scopi di questa fase" con le seguenti: "Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione".

Articolo 43 (Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati)

Al comma 4, valuti il Governo la correttezza del rinvio al comma 1, che potrebbe essere da correggere con "comma 3".

Articolo 54 (Controlli Ufficiali)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: "3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica in particolare:".

Al comma 6, sopprimere la parola: "eventuali".

Articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione)

Ai commi 3 e 5 sostituire le parole: "immessi sul mercato" con la parola: "commercializzati", per omogeneità con le definizioni di cui all'art. 2.

Articolo 82 (Sanzioni)

Al comma 24 sostituire la parola: "lettere" con la parola: "lettera".

Al comma 2 sostituire le parole: "articolo 68" con le parole: "articolo 62".

Articolo 86 (Abrogazioni)

Al comma 1, lettera g), sostituire "201" con "2017".

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Campobasso Maurizia